
AL CHIARISSIMO CANONICO

ANGELO SANGUINETI

IL CANONICO

LUIGI GRASSI

Incaricato voi dalla nostra benemerita società Ligure di Storia Patria della illustrazione delle epigrafi romane liguri, che il tempo, distruggitore di monumenti innumerevoli, risparmiò agli studi dei posteri, consapevole, come eravate, dei miei speciali studi, che da lung'h'anni io aveva rivolto alla più insigne, per ogni modo, vo' dire, alla preziosa Tavola di Porcevera, voi colla società prelodata, cui mi tengo in pregio ed onore l'appartenere, voleste pur me invitato a recar negli atti del nostro Istituto un qualche elemento illustrativo

del gran monumento nella gratissima compagnia di voi e dell'egregio nostro collega il Cavaliere Avvocato Cornelio Desimoni. E tanto più che il mio lavoro al presente uopo a voi sembrò per me di non troppo grave fatica qual non comporterebbono le condizioni della mia sanità, avendo voi giudicato di qualche importanza al caso quello, che già si legge pubblicato da me due anni fa pei tipi del Caorsi in Genova; che allora diedi in luce non solo quale svolgimento di quanto io presentava sull'argomento nel 1856 in una memoria diretta al R. Sindaco, il Cavaliere Professore Giuseppe Morro, cui rimase alle mani (la quale memoria trovasi pure testualmente inclusa nella mia detta pubblicazione); ma eziandio per affetto agli studi patrii, e affine di appianare così la via ad istudi ulteriori, assicurando segnatamente della preziosa epigrafe la lettura e l'intelligenza gramaticale. Cosa strana, ma vera che un tanto cimelio, dopo tante edizioni, e dopo alcuni tentativi d'interpretazione, dal 1506 ai nostri giorni, non fosse mai stato con piena esattezza pubblicato ed abbastanza inteso!

Per quanto adunque io posso concorrere alla desiderata illustrazione dell'insigne monumento, accetto con gratitudine l'invito e son con voi e coll'onorevole nostro cooperatore, che si tolse il malagevole incarico di trovarne le topografiche applicazioni, corredando oltrac-

ciò largamente il grato tema di varia erudizione di filologia comparata, e di importanti ricerche più o meno connesse coll'argomento. Io dissi malagevole quell'incarico; non già per dubbio sulla grande abilità del trattatore, il cui ingegno e perizia vincerà per fermo delle grandi difficoltà, ma puramente in ragione dei pochi dati al bisogno. E se a lui, e ad altri ancora non sarà dato illuminare per ogni verso oscurità sì folta, sarà il suo lavoro pur tuttavia, siccome credo, un passo degno dei nostri studi; sarà un granchè il solo aver gittato qua e colà alcuni raggi, che giovino a porci in possesso di alcuni accertati elementi, onde colle successive aggiunte o di noi o dei nostri posterì, venga fatto giungerne a quella meno difettuosa illustrazione, di cui sarà trovata pur finalmente capace l'inestimabile iscrizione.

Comechè ardentissimo desiderio di vedere in quel testo il più chiaro e il più compiuto possibile abbia mosso pur me a tutte le indagini relative, ebbi impedimenti difficilmente superabili per condurmi all'esaurimento delle medesime, secondo che mi parevano necessarie allo scopo. Io aveva già disegnata la mia tela, nella seguente ripartizione (*); « La mia traccia, » posso quasi dire, è bella e disegnata, non ho pe-

(*) Sull' Iscr. della Tavola di Polcevera cit. (ed. 1863) pag. 16.

» nuria di dati e riscontri, e di buone deduzioni, se-
» condo parmi, da quei dati e riscontri. Darne adun-
» que la lettura esatta, esaminarne il testo verbo a
» verbo, istituire conferimenti con simili antichità,
» tener d'occhio gli autori specialmente antichi,
» che dan lume a cotali indagini per determinarne
» solidamente l'accezione gramaticale, e i signifi-
» cati: non omettendo intanto quelle osservazioni filo-
» logiche, onde verrà il destro, a migliore illustra-
» zione ed utilità, fia il tema d'un libro primo.

» Cui seguirà (io continuava) pel secondo libro lo
» intertenerci della giurisprudenza romana rispetto al
» Gius onorario, al quale appartiene il nostro monu-
» mento, lo esaminarne il contenuto giuridico e lo
» storico immediato, e l'applicazione territoriale. Al-
» cune nomenclature assai chiaramente riconoscibili:
» *Langenses* o *Langates*, *Manicelum* o *Mannicelum*,
» *Enisea*, *Prenicus* etc., certi nomi regionali e di
» corsi d'acque rimasti nella bocca del popolo abita-
» tore, alterati sì, ma che possono richiamar deriva-
» zione da quei vetusti nomi ligustici, la distinzione
» che fassi fra acqua ed acqua nel bronzo stesso (ove
» *fluvius*, ove *rivus*); la guisa di limitazione per *juga*
» *montium et cursus aquarum* tenuta, secondo Siculo
» Flacco, dai Romani, mi saranno di non ricusabile
» fondamento.

» Fermata (io proseguiva) così l'interpretazione ,
» sarà d' uopo distendersi nell' esaminare le divergenti
» sentenze contrarie; far opera chiara e ben ragionata
» d' eliminarle, duce la verità, non lo studio della pro-
» pria opinione qualunque siasi. Questa parte critica
» darà l'argomento ad un terzo libro.

E conchiudendo io dicea: « A questo punto si po-
» trebbe far fine; ma parmi che mancherebbe alla
» compiuta trattazione un necessario, o, se non altro,
» assai desiderabile proseguimento. Le antichità dei
» Liguri, le nostre segnatamente sinora poco o con
» poca felicità furono illustrate. (Ciò diceva io nel
» 1856, avanti l'istituzione della nostra Società di
» Storia Patria). Saria bene entrarci (nelle nostre anti-
» chità cioè); tanto meglio che d'esse la più gran
» parte rannodasi coll' illustrazione della nostra Tavola.
» Conosciamo una sentenza di Roma, che ci riguarda;
» ci nasce certo la brama di saperne più in là; come
» e quando divenimmo Romani, e ciò che i Romani
» qui abbiano operato. Sotto la scorta degli storici e
» dei monumenti rimastici, quanto potrà inoltrarsi,
» eziandio tenteremo in un quarto libro questa nuova
» ed ulteriore ricerca ». E questa trattazione non po-
» tea cader meglio che alle mani, com'io augurava e come
» ora avvenne, d'un corpo accademico, ove gli studi
» positivi o deduttivi da simili fondamenti, nel numero

e nell'attitudine degli studiosi, quando tutti collimano per la ricerca del vero, trovano più pronta e più felice riuscita. L'attuale mio assunto perciò si ridurrà poc'appresso in su quel fare, ch'io tenni nella citata pubblicazione. Quella forma allora io scelsi a mo' di saggio, nel quale fossero principalmente assodati in ispecie gli elementi preliminari. E cade assai bene nel luogo assegnatomi in questa illustrazione. Altr'ordinamento da quella avrà non ostante questa nuova trattazione; e sarà solo in essa conservato quanto tornerà acconcio al nuovo compito. Ometterò adunque la storia della scoperta del bronzo, ch'io narraï nel citato mio opuscolo, ometterò quanto lo concerne materialmente, non entrerò di proposito in filologia, lasciando queste cose com'è dovere, alla vostra prefazione, che dee precedere questo mio scritto e quello del Desimoni. Lascierò pure di entrar largo perciò nelle discussioni topografiche e linguistiche, le quali costituiscono il tema delle erudite lucubrazioni dello stesso nostro collega, salvo a me la conveniente, ma assai parca, licenza di toccare, sì quanto alla vostra parte, sì quanto a quella del Desimoni, quel tanto che le occorrenze suggeriranno, cioè quando solo mi parrà o necessaria od opportuna cosa al compimento delle materie da me trattate, oppure all'esposizione di un buon rilievo caduto in acconcio, che vantaggiasse in alcun modo

lo studio del monumento , o fosse utile comechessia , od almeno paresse.

Eccovi adunque, mio Don Angelo, l'ordito in somma della tela che ho in animo di riempire per presentarla a voi, cioè alla egregia Società Ligure di Storia, che spero con fondamento più fortunata, rispetto al monumento di cui trattiamo, dell'Istituto Ligure, ove per mezzo del lodato Marchese Serra ebbesi il buon pensiero di occuparsene di proposito per la prima volta.

Darò adunque in prima una introduzione; ove conserverò l'utile al caso nostro che costituiva l'argomento della citata dissertazione epistolare da me compilata nove anni fa, e presentata allora al Sindaco della città per ottenere da lui le necessarie agevolezze alla piena e perfetta disamina del monumento. In essa racchiudevansi compendiosamente assai notizie dei monumenti congeneri; e del nostro si toccavano alquanto opportune avvertenze, com'io credeva, a non dare in fallo sul bel principio, chi avesse voluto darsi a studiarlo; e si stabiliva una traccia di possibile illustrazione, riferita più sopra.

Darò in secondo luogo l'esatta lettura, quanto per uom si può, dell'iscrizione, la quale, gli è strano a credere, pur tuttavia, dopo meglio di cinquanta o sessanta edizioni ch'ebbe (dall'Annalista Giustiniani a Federico Ritschl e Teodoro Mommsen), non esisteva in

luce perfettamente corretta nè a stampa, nè in rame, nè in litografia. La mia edizione non la diedi allora isografica, cioè, come dicono, per *fac simile*: e ciò di appensato fine; prescelsi darla in istampa; ma così prodotta, che impicciolita di campo, conservasse le proporzioni dell'originale nelle linee, nei caratteri e nelle finali; sicchè se ne ottenesse per la nitidezza e regolarità de' caratteri di stampa, sostituiti ai vecchi lavorati di poco destra incisione, ed insieme per la piccola e maneggevole forma un uso assai più comodo e, quasi dissi, più ameno. Diceva allora che l'esatta riproduzione isografica sarebbe venuta dopo: chè certo, a studio compiuto, la Società negli eruditi suoi *Atti* l'avrebbe pubblicata colla possibile illustrazione a cui dottamente lavorava.

Ed or che siamo al caso del predetto tentativo di una intera illustrazione della preziosa epigrafe, continua a riuscire egualmente in acconcio, cred'io, la ripubblicazione dal mio testo assai bene assicurato come base e compimento della nostra raccolta illustrativa.

Ma siccome gli arcaismi, l'elissi e le vecchie forme di quell'antico latino, il quale spira ciò nondimeno una specialissima grazia nativa, che piace ed incanta gl'intelligenti, siccome inoltre quelle stringate formole soventi non esprimono al comune dei lettori tutte le idee che suppongono, e quindi per costoro, essendo

meno versati, quel contesto riesce di lettura e studio malagevole, darò di nuovo in terzo luogo l'iscrizione ridotta alle forme ortografiche, in cui leggiamo ridotti i latini scrittori, colle interpunzioni cioè e cogli a capo, tanto opportunamente allo stesso scopo di facilità introdotti nelle classiche opere di quegli autori; rimuovendo oltracciò gli arcaismi gramaticali, e supplendo con inserite parole, rendute ben discernibili dalle precise, che trovansi nel testo, per diverso carattere, in quella stessa maniera che sarà eziandio differenziato quanto di esplicativo brevissimo sarà tenuto opportuno alla più facile e più completa intelligenza di quel prisco contesto.

In quarto luogo darò pur nuovamente, ad abbondanza, il volgarizzamento della Tavola, derivato sopra dall'esposizione già compilatane in latino. Ben inteso, che in questo pure per differenza di carattere sia discriminato il puro testo da ogni inserzione completa ed esplicativa. Cotalchè e il latino così acconciato e la derivatane traduzione potran giovare di face comoda allo studio che voglia istituirsi sul testo, che può aversi sott'occhio nella data Tavola, qual usciva dall'incisore romano dopo la compilata sentenza degli arbitri Minucii, delegati dal Romano Senato in questa causa di giure onorario, e pubblicata in Roma alla presenza dei rispettivi legati o procuratori dei liguri

litiganti, i quali due procuratori trovansi sottoscritti appiè del digesto con nomi di celtoligure fisionomia, e con forme gramaticali non ben latine; così per fermo incisi materialmente, quali erano stati vergati sulla cera del primo originale, stato letto e pubblicato in Roma a quell' udienza giudiziaria.

INTRODUZIONE

L'uso di consegnare al rame gli atti pubblici presso gli antichi saria tornato davvero d'infinito vantaggio; ma il tempo edace sì in questo, sì in altre qualità memorie funne deplorabilmente maligno; a noi Liguri segnatamente, cui involò persino quasi tutto quanto e l'eloquente Livio e l'indagatore Polibio avevano delle cose nostre consegnato nei loro volumi. Quanto all' *Aerescryptura*, come l'appella Siculo, gli originali serbati in Roma perirono negli incendii e nei saccomanni: i duplicati di quegli Atti, che riferivansi alle Colonie, ai Municipii federati, alle Prefetture, ai Fori, ai Concilii, alle Provincie, alle Alleanze e via discorrendo, andarono per poco tutti in dileguo con danno irreparabile della storia e della filologia. Nelle guerre Otoniane se ne squagliarono quanto aveanvene in Campidoglio, che andò in fiamme, come nota Tacito, e dove erano collocate le rimanenti, salve o ripristinate, dopo i precedenti infortunii. Perirono per disastri posteriori le tre mila tavole, rifatte, giusta Svetonio, sotto l'Imperatore Vespasiano; riparazione, la quale, comechè di troppo incompleta, alleviava pur tuttavia non poco il dolore di sì grandi iatture. Ben tornava incompleta quella ristorazione in vero per doppio titolo; imperocchè se ne poté ripristinare soltanto un assai breve numero, quelle cioè che poterono riaversi comechessia da copie,

o da copie di copie che ancora n'esistevano per Roma od altrove; e si ristorò senza dubbio con quegli scorsi non infrequenti e quelle mutazioni, cui vanno sempre soggette, anco in buona fede e conscienziata sollecitudine, le riproduzioni di cose antiche. Infatti come riesci la copia della nostra Tavola medesima cavata d'ordine di Cosimo I di Toscana, che trovasi nella galleria di Firenze? Eppure copia ritratta dall'originale, e con mandato del massimo di precisione. Sudò Polibio, sudarono i più dotti Quiriti, ch'egli dovè appellare in soccorso, a cavare un costrutto dalla Tavola che conteneva l'atto di federazione fra Romani e Cartaginesi l'anno primo del Consolato Romano, cacciati i Re; eppur non eran poi sì discosti dal tempo di quella compilazione. Donde viene che noi possiamo con miglior fondamento interpretare i frammenti delle XII Tavole, anzi quelli puranco delle leggi regie? Ei passarono per la bocca e per lo stile di molte generazioni, eran testo, ce ne avvisa Tullio, di fanciullesca elementare lettura, mandavansi a memoria, ivano perciò dirugginandosi, seguendo in alcunchè il progresso della successiva coltura del linguaggio. Quanto perciò maggiore la rilevanza delle iscrizioni di data certa o assegnabile, coeve e ben conservate! Egli è il possederne pur una senza dubbio gran sorte; e tanto immensamente più, se corredata di sì felici condizioni, fra sì poco numero scampata dallo sterminio, e dall'ingiuria del tempo, che l'abbia interamente rispettata.

Il senatusconsulto de' bacchanali, che serbasi nel museo viennese, rinvenuto nelle Calabrie, atto sancito nel 568 di Roma, è il solo digesto al nostro paragonabile, e che lo precede (*);

(*) Questo senatusconsulto prezioso per la filologia e per le formole, non è per fermo di massima importanza storica; conciossiachè non iscopra nulla di nuovo, sapendo noi il suo disposto altrimenti, cioè per mezzo di Tito Livio.

chè il nostro bronzo è del 637. Ma il viennese è in minor conservazione. Gli esemplati delle antiche leggi e Senatusconsulti conservatici sui libri di Frontino, di Cicerone e di Catone, dal detto sopra son fuori di comparazione, e perciò me ne passo. I miseri brani circonrosi delle leggi agrarie, la smarginata legge Toria, la monca iscrizione Eracleense opistografa d'altre greche molto più antiche, il lungo frammento senza capo e senza chiusa delle costituzioni per la Gallia Cisalpina (*), la legge acefala *de praeconibus et viatoribus*, il bronzo Termense, sono assai lungi dal poter disputare la preminenza al nostro, che in estensione, che in importanza, che in vetustà, che in conservazione. L'epigrafe puteolana esistente in Napoli, ma in marmo, ben conservata, pur cede alla nostra dell'antichità d'alcuni anni. Le due Tavole alimentari, la Trasapennina, e la Bebianana portano il nome di Trajano. Non volendo uscir dal latino, io non toccherò qui de' Marmi Parii o Arundelliani e di altre abbondevoli antichità di Grecia, non delle indiciferabili Eugubine tavole di scrittura Osca, alle quali non può assegnarsi, nemmeno probabilmente, l'età. L'ultimo dottissimo tentativo, ma non sicuro, per illustrarle venne fatto testè dall'illustre tedesco Teodoro Mommsen, mereè il Sanscrito.

Possessori di tal tesoro, conveniva tentarne eziandio un'esatta dilucidazione, per averne almeno quanto venisse dato. Or io veduto ch'altri non occupavasene di proposito, mi rivolsi, per zelo patrio ed amore di questi studi, all'opera ardimentosa, a procurarvi comechessia un passo innanzi, contento se almeno

(*) Questa dal Ritschl chiamasi *Lex Rubria* sul puro fondamento che nel suo contesto trovasi detto in uno degli articoli dispositivi: *lege Rubria*. Ciò, secondo il consueto delle formole siffatte, non include per avventura che una citazione di legge anteriore; imperocchè quando si parla della stessa legge nelle sue disposizioni vengono usate o le sigle *H. L.* o in tutte lettere *Hac Lege*, senza nominare altrimenti l'aggiunto, cui bastava aver posto a capo della medesima legge.

giovassi di sprone a questi studi e discussioni che portassero finalmente il desiato frutto (*). Ed eccoci al mio bramato risultato. Abbiamo, egli è vero, su tal soggetto, un' apposita dissertazione dell' egregio marchese Serra letta nell' Istituto Ligure, nelle cui memorie è stampata. Ma, secondo il mio avviso, il dotto ed erudito scrittore, sì benemerito della nostra istoria, non fe' quanto si richiedeva; commendevolissimo contuttociò d' averci posta la mano e dette cose da farne capitale. Egli per manco di alcune avvertenze filologiche, e dell' attenta lettura del bronzo, si lasciò ire a posarsi in falso; cotalchè d' una lite, dove a capo del bronzo stesso, quasi direi per intitolazione, sono determinate le parti (*inter Genuateis et Veituriis*) ne fece contestazione fra Langensi e Veturii (**), diversificandoli fra loro, ai quali Veturii, dopo aver dato il moderno Langasco ai *Langenses*, dovette cercare un luogo diverso; ed assegnò loro il monte della *Vittoria*; modernissima nomenclatura. La

(*) A questo scopo feci tutte le indagini per verificare, se esistessero mai antichi cadastri dell' alta Porcevera, dai quali per le nomenclature regionali che vi si sogliono trovare, potea venire gran lume. Ma nulla di ciò mi venne fatto di trovare. se non ora, che potei vedere alcune *Carattate*, come per lo innanzi eran detti i Registri del censo territoriale, ch' or diconsi *Cadastri*, per alcuni tratti della Valle della Porcevera. Ma non ancora ebbi la sorte di trovarli tutti, alcuni in ispecie che per avventura potrebbero riuscire i più utili e più fecondi.

(**) Ecco un dei punti d' importanza massima, che non era stato per lo avanti mai colto, nemmeno dall' Oderico. Nella lima 24 in 25 leggevasi: PRO EO AGRO VECTICAL LANGENSES VEITURIS IN POPLICUM GENUAM DENT. L' arcaismo della finale del nominativo plurale VEITURIS, si volle invece un dativo. Quinci l' origine in radice dello sbaglio. E dove la sentenza dichiarava immuni i Langesi Veturii da una prestazione a Genova, loro parte contraria nella controversia giudicata, si trovò che i Langesi dovean pagarla ai Veturii depositandola presso il comune (*poplicum*) di Genova. Vedete diversità di conseguenze. Di lì dunque gli errori storici, politici, giuridici, archeologici, che furon detti, quando si tolse un cotal fondamento per interpretare o dedurre notizie dalla nostra iscrizione. Egli v' ha certamente fra gli archeologi e giuristi anteriori, chi sembrò averne colto il punto, nel citare cioè o denominare il nostro monumento, appellandolo giudizio, sentenza, di-

quale si originò dal Santuario, e non altrimenti, ivi eretto a N. S. della Vittoria, così per appunto intitolato in memoria d'un fatto d'armi colà avvenuto col disopra dei nostri l'anno 1625 (*Vedi Storia di Raffaele della Torre MS. esistente nella Biblioteca della nostra Università*).

L'eruditissimo e sicuro Oderico, che sarebbe stato veramente l'uomo al bisogno, se n'occupò solo alquanto in vecchiaia, e in malferma salute. Non ne lasciò che un tentativo incompleto, il quale trovasi fra le sue schede nella biblioteca di questa R. Università. Ei, non avendo esaminato accuratamente il bronzo, com'era d'uopo, e non avendo avvertito, che quel malaugurato nominativo arcaico VEITURIS non era altrimenti dativo, neppur egli, comechè archeologo meritamente di fama europea, ne prese il bandolo reggitore. Ed era già in via, chè nell'accennato suo tentativo in abbozzo troviamo il seguente passaggio:

« Linea 24 · EVM · AGRVM · CASTELANOS · LANGENSES · VEITURIOS ·
 » POSSIDERE · FRVIVQVE · OPORTERE. Duos heic populos commemorari,
 » *Langenses* nimirum et *Veituri*os, suspicatus fueram; placuisse
 » enim veteribus, praesertim in legibus ἀσυνδέτως loqui, plurima
 » sunt, quae ostendunt, exempla. Ast illud me ab hac suspicione
 » avertit, quod statim additur: PRO · EO · AGRO · VECTIGAL
 » LANGENSES · VEITVRIS · IN · POPLICVM · GENVAM · DENT. Quis enim

gesto o simile *inter Genuates et Veturios*. Toglievan essi di peso le parole, che leggonsi al cominciamento della stessa epigrafe, senza nulla asserire con cognizione di causa, o almeno senza mai rivolgervi in senso della retta intelligenza l'attenzione del lettore. E fra questi è il Gravina, che dice: *In veteri tabula aenea, in Liguria inventa, legimus missos a Senatu arbitros finium regundorum inter Genuates et Veturios esse, requa cognita, Romam venire jussos sententiam ex S. C. dicturos*. (Orig. Jur. l. 1. c. XIV). Quello che vide il Rudorff, conosciuto a Genova assai dopo i presenti studi, ed ora avvalorato dall'autorità del Ritschl, del Mommsen, del Sanguineti, del Desimoni e d'altri competenti in simili materie, è pienamente in sodo, ed apre la via sicura al rimanente della illustrazione del monumento.

» credat *Veituros* in partem possessionis, fructusque agri
 » illius admissos, pro quo agro iisdem vectigal a *Langensibus*
 » pendebatur? Quid igitur *Veituriarum* nomen caelatoris osci-
 » tantia hunc in locum irrepsisse dicam? At cum quater *Langenses* *Veituros* in hac Tabula occurrant (lin. 24. lin. 31.
 » 33. 37), non ita facile caelatorem quater eundem errorem
 » errasse credam. Illud potius suspicarer duos fuisse *Langensium*
 » *sium* populos, quorum alii *Langenses*, alii *Langenses Veituri*
turii dicerentur ». Quindi non è maraviglia, s' egli segue più
 innanzi: « Quaeret fortasse quispiam cur vectigal hoc *Veituriis*
 non eorum in Castello, sed *Genuae* persolvi oportuerit ». Da
 ciò si chiarisce, quanta era la necessità di un riscontro esattis-
 simo sul bronzo, e dell'esame d'ogni minimo punto della
 iscrizione. Cereai adunque vedere ed esaminare la nostra Tavola;
 la conferii, dapprima solo, con diligenza scrupolosissima colla
 copia isografica (*Fac-simile*) della Guida per gli Scienziati del
 1846; rettificai non poche inesattezze, e di rilievo. Nè di ciò
 fui contento, non volli affidarmi ai soli miei occhi, ci tornai
 poco stante col cav. prof. Giovanni Ansaldo Cons. Municip. ed
 il prof. Angelo Sanguineti. Con esso loro mettemmo in sodo contro
 il citato isografo la mia corretta lettura, ed accertammo un'altra
 cosa, ch'era un parer mio; i guasti cioè ad incavatura quadra
 non essere altrimenti colpi di zappa o di simile strumento,
 com'erane opinione, ma punti di luoghi di rappezzamenti. Ri-
 maservi scassinate le toppine, in quei punti preparati inserite
 negli incastri fattivi dall'operaio incisore; il quale adoperò così
 o a rispianarvi la mal tirata tavola, o ad emendarvi alcun er-
 rore sfuggitogli in sull'incidere. Fatto sta, che quei pretesi
 buchi non passano fuor fuora, null'hanno di violento, mostran
 lavoro fatto in istudio, conservano resti di saldatura. Inoltre
 v'hanno altre toppe somiglienti non iscosse da luogo, che pos-
 sono riscontrarsi coll'attenta osservazione.

Quando sotterra da secoli fu rinvenuta dalla zappa del villico Pedemonte in Isoserco nel 1506, ebbe a restarne un po' malconcia bensì, ma intaccata per lo rovescio, da dove colpita, levò lo sgheppo ed aprì quel pelo diagonale che vi si scorgono tuttavia.

Un esame ulteriore, e, direbbesi, quasi eccessivamente minuto, istituito coi due chiarissimi colleghi, coi quali ora appunto ho l'onore di partecipare a questa illustrazione del monumento, venne eseguito da capo coll'occuparvi non poche ore di osservazione e di conferimento.

Diamo adunque l'epigrafe coll'esattezza ottenuta con tante cure, nella lezione della quale troverà il lettore alcune poche lettere minuscole: egli noti che rappresentano i supplementi sui guasti della Tavola originale. E s'abbia il lettore insieme colla Tavola un seguito di brevi Osservazioni relative all'incisione; e di note indirizzate allo scopo della retta intelligenza.

Il primo oggetto della nostra attenzione è la storia della nostra patria, la quale è la base di tutta la nostra conoscenza. La storia della nostra patria è la storia della nostra nazione, la quale è la storia della nostra civiltà. La storia della nostra patria è la storia della nostra religione, la quale è la storia della nostra fede. La storia della nostra patria è la storia della nostra lingua, la quale è la storia della nostra cultura. La storia della nostra patria è la storia della nostra arte, la quale è la storia della nostra scienza. La storia della nostra patria è la storia della nostra politica, la quale è la storia della nostra libertà. La storia della nostra patria è la storia della nostra economia, la quale è la storia della nostra prosperità. La storia della nostra patria è la storia della nostra società, la quale è la storia della nostra giustizia. La storia della nostra patria è la storia della nostra famiglia, la quale è la storia della nostra affezione. La storia della nostra patria è la storia della nostra vita, la quale è la storia della nostra morte.

La storia della nostra patria è la storia della nostra nazione, la quale è la storia della nostra civiltà. La storia della nostra patria è la storia della nostra religione, la quale è la storia della nostra fede. La storia della nostra patria è la storia della nostra lingua, la quale è la storia della nostra cultura. La storia della nostra patria è la storia della nostra arte, la quale è la storia della nostra scienza. La storia della nostra patria è la storia della nostra politica, la quale è la storia della nostra libertà. La storia della nostra patria è la storia della nostra economia, la quale è la storia della nostra prosperità. La storia della nostra patria è la storia della nostra società, la quale è la storia della nostra giustizia. La storia della nostra patria è la storia della nostra famiglia, la quale è la storia della nostra affezione. La storia della nostra patria è la storia della nostra vita, la quale è la storia della nostra morte.

TAVOLA
RAPPRESENTATIVA
 DEL BRONZO
DI PORCEVERA
 RIDOTTA
 ALLA PROPORZIONALE
 SUPERFICIE
 DI POCO PIU' DEL QUARTO
 DELL' ORIGINALE
 IMITATA
 MINUTISSIMAMENTE
 SECONDO LA POSSIBILITA'
 DELLA COMBINAZIONE
 DEI TIPI MOBILI
 E BENE ASSICURATA
 NELLA SUA LEZIONE
 PER STUDIO E CURA
 DEL CANONICO
LUIGI GRASSI
 SECONDA EDIZIONE
 FATTA
 PER LA SOCIETA' LIGURE
 DI STORIA PATRIA
 GENOVA
 TIPOGRAFIA DEI SORDO-MUTI
 1885

Q . M . MINVCIEIS . Q . F . RVF O EIS . DE . CONTROVORSIEIS . INTE
 GENVATEIS . ET . VEITVRIOS . IN RE . PRAESENTE . COGNOVERUNT . ET . CORAM . INTER . EOS . CONTROVORSIAS COMPOSEIVERUNT (R
 ET . QUA . LEGE . AGRVM . POSSIDERENT . ET . QUA . FINEIS . FIERENT . DIXSERVNT . EOS . FINEIS . FACERE . TERMINOSQVE . STATVI . IVSERVNT
 VBEI . EA . FACTA . ESSENT . ROMAM . CORAM . VENIRE . IOVSERVNT . ROMAE . CORAM . SENTENTIAM . EX . SENATI . CONSVLTO . DIXERVNT . EIDIBUS
 DECEMB L . CAECIL IO . Q . F . Q . MVVCIO . Q . F COS . QVA . AGER . PRIVATVS . CASTELI . VITVRIORVM . EST . QVEM . AGRVM . EOSVENDERE . HEREDEMQVE
 SEQVI . LICET . IS . AGER . VECTIGAL . NEI . SIET LANGATIVM . FINEIS . AGRI . PRIVATI . ABRIVO . INFIMO . QVIBITVR . AB . FONTEI . IN . MANNICELLO . AD . FLOVIVM
 EDEM . IBI . TERMINVS . STAT . INDE . FLOVIO . SVSO . VORSVM . IN . FLOVIVM . LEMVRIM . INDE . FLOVIO . LEMVRI . SVSVM . VSQVE . AD . RIVOM . COMBERANEAM
 INDERIVO . COMBERANEA . SVSVM . USQVE . AD . COMVALEM . CAEPTIEMAM . IBI . TERMINA . DVO . STANT . CIRCVM . VIAM . POSTVMIAM . EX . EIS . TERMINIS . RECTA
 REGIONE IN RIVO . VENDVPAL . EX . RIVO . VINDVPAL . IN FLOVIVM . NEVIASCAM . INDE . DORSVM . FLVIO . NEVIASCA . IN . FLOVIVM . PROCOBERAM . INDE
 FLOVIO . PR OCOBERAM . DEORSVM . USQVEAD RIVOM . VINELASCAM . INFVMVM . IBEI . TERMINVS . STAT . INDE . SVRSVM . RIVO . RECTO . VINELESCA
 IBEI . TERMINVS . STAT . PROPTER . VIAM . POSTVMIAM . INDE . ALTER . TRANS . VIAM . POSTVMIAM . TERMINVS STAT . EX . EO . TERMINO . QVEI . STAT
 TRANS . VIAM . POSTVMIAM . RECTA . REGIONE . IN FONTEM . IN . MANICELVM . INDE DEORSVM . RIVO . QVEI . ORITVR . AB . FONTE . ENMANICELLO
 AD . TERMINVM QVEI . STAT . AD . FLOVIVM . EDEM . AGRI . POPLICI . QVOD . LANGENSES . POSIDENT . HISCE FI NIS . VIDENTVR . ESSE . VBI . COMFLVO
 EDVS ET . PROCOBERA . IBEI . TERMINVS . STAT . INDE . EDE . FLOVIO . SVRSVORSVM . IN . MONTEM LEMVRINO . INFVMO . IBEI . TERMINVS (NT
 STAT . INDE . SVRSVMVORSVM . IVGO . RECTO . MONTE . LEMVRINO . IBEI . TERMINVS . STAT . INDE . SVSVM . IVGO . RECTO . LEMVRINO . IBI . TERMINVS
 STAT . IN . MONTE PRO . CAVO . INDE . SVRSVM . IVGO . RECTO . IN MONTEM . LEMVRINVM . SVMMVM . IBI . TERMINVS . STAT . INDE . SVRSVM . IVGO
 RECTO . IN CASTELVM QVEI . VOCITATVST . ALIANVS . IBEI . TERMINVS . STAT . INDE . SVRSVM . IVGO . RECTO . IN MONTEM . BERIGIEMAM
 STAT . INDE . SVRSVM . IVGO . RECTO . IN . MONTEM . APENINVM . QUEI . VOCATVR . BOPLO . IBEI . TERMINVS . STAT . INDE . APENINVM . IVGO . RECTO
 IN MONTEM . TVLEDONEM . IBEI . TERMINVS . STAT . INDE . DEORSVM . IVGO . RECTO . INFLOVIVM . VERAGLASCAM INMONTEM . BERIGIEMAM
 INFV MO . IBI . TERMINVS . STAT . INDE . SVRSVM IVGO RECTO . IN . MONTEM . PRENICVM . IBI . TERMINVS . STAT . INDE . DORSVM . IVGO RECTO . IN
 FLOVIVM . TVLELASCAM . IBI . TERMINVS . STAT . INDE . SVRSVM . IVGO . RECTO . BLVSTIEMELO . IN . MONTEM . CLAXELVM . IBI . TERMINVS . STAT . INDE
 DEORSVM . IN FONTEM . LEBRIEMELUM . IBI . TERMINVS . STAT . INDE RECTO . RIVO . ENISECA . INFLOVIVM . PORCOBERAM . IBI . TERMINVS . STAT
 INDE DEORSVM . IN . FLOVIVM . PORCOBERAM . VBEI . CONFLOVONT . FLOVI . EDVS . ET . PORCOBERA . IBI . TERMINVS . STAT QVEM . AGRVM . POPLICVM
 0 IVDICAMVS . ESSE . EVM . AGRVM . CASTELANOS . LANGENSES . VEITVRIOS . POSIDERE . FRVIQVE . VIDETVR OPORTERE . PRO . EO . AGRO VECTIGAL . LANGENSES
 VEITVRIS . INPOPLICVM . GENVAM . DENT . IN . ANOS . SINGVLOS . VIC . N . CCCC . SEI . LANGENSES . EAM . PEQVNIAM . NON . DABVNT . NEQVE . SATIS
 FACIENT . ARBITRATV . GENVATIVM . QVOD . PER . GENVENSES . MOA . NON . FIAT . QVO . SETIVS . EAM . PEQVNIAM . ACIPIANT . TVM . QVOD . IN . EO . AGRO
 0 NATVM . ERIT . FRUMENTI . PARTEM . VIGENSVAM . VINI . PARTEM . SEXTAM . LANGENSES . IN POPLICVM . GENVAM . DARE . DEBENTO
 IN . ANNOS . SINGOLOS . QVEI . INTRA . EOS . FINEIS . AGRVM . POSEDET GENVAS . AVT . VITVRIS QVEI . EORVM . POSEDEIT . K . SEXTIL . L . CAICILIO
 Q . MVVCIO COS EOS . ITA . POSIDERE . COLEREQVE . LICEAT . EVS . QVEI . POSIDEVNT . VECTIGAL . LANGENSIBVS . PRO . PORTIONE . DENT . ITA VTI . CETERI
 LANGENSES . QVI . EORVM . IN . EO . AGRO . AGRVM . POSIDEVNT . FRVENTVRQVE . PRAETER . EA . IN . EO . AGRO . NIQVIS . POSIDETO . NISI . DE . MAIORE PARTE
 LANGENSIVM . VEITVRIORVM . SENTENTIA . DVM . NE . ALIVM . INTROMITAT . NISI . GENVATEM . AVT . VEITVRIVM . COLENDI . CAUSA . QVEI . EORVM
 DE . MAIORE . PARTE . LANGENSIVM . VEITVRIVM . SENTENTIA . ITA . NON . PAREBIT . IS . EVM . AGRVM . NEI . HABETO . NIVE . FRVIMMO . QVEI
 AGER . COMPASCVOS . ERIT . IN . EO . AGRO . QVO . MINVS . PECVS . PASCERE . GENVATES . VEITVRIOSQVE . LICEAT . ITA . VTEI . IN CETERO . AGRO
 GENVATI . COMPASCVO . NIQVIS . PROHIBETO . NIVE . QVIS . VIM . FACITO . NEIVE . PROHIBETO . QVO . MINVS . EX . EO . AGRO . LIGNA MATERIAM
 SYMANT . VTANTVRQVE . VECTIGAL . ANNI . PRIMI . K IANVARIS . SECUNDIS . VETVRIS . LANGENSES . IN POPLICVM . GENVAM . DARE (VE
 DEBENTO . QVOD . ANTE . K . IANVAR . PRIMAS . LANGENSES . FRVCTI . SVNT . ERVNTQVE . VECTIGAL . INVITEI . DARE . NEI . DEBENTO
 PRATA . QVAE . FVERVNT . PROXVMA . FAENISICEI . E . CAECILIO Q . MVVCIO COS IN . AGRO . POPLICO . QVEM . VITVRIS . LANGEN
 POSIDENT . ET . QVEM . ODIATES . ET . QVEM . DECTVNINES . ET QVEM . CAVATVRINEIS . ET QVEM . MENTOVINES . POSIDENT . EA . PRATA (SES
 INVITIS . LANGENSIBVS . ET . ODIATIBVS . ET . DECTVNINEBVS . ET . CAVATVRINES . ET . MENTOVINES . QVEM . QVISQVE . EORVM . AGRVM
 POSIDEBIT . INVITEIS . EIS NIQVIS . SICET . NIVE . PASCAT . NIVE FRVATVR . SEI . LANGVESES . AVT ODIATES AVT . DECTVNINES . AVT . CAVATVRINES
 AVT . MENTOVINES . MALENT . IN . EO . AGRO . ALIA . PRATA . INMITTERE . DEFENDERE . SICARE . ID . VTI . FACERE . LICEAT . DVM . NE . AMPLIOREM
 MODVM . PRATORVM . HABEANT . QVAM . PROXVMA . AESTATE . HABVERVNT . FRVCTIQVE . SVNT VITVRIS . QVEI . CONTROVORSIAS
 GENVENSIVM . OB . INIOVIAS . IVDICATI AVT . DAMNATI . SVNT . SEI QVIS . INVINCULEIS . OB EAS . RES . EST . EOS . OMNEIS
 SOLVEI MITTEI . LEIBERIQVE . GENVENSES . VIDETVR OPORTERE . ANTE . EIDVS . SEXTILIS . PRIMAS . SEIQVOI . DE . EA . RE
 0 QVOD . VIDETVR . ESSE AD . NOS . ADEANT PRIMO . QVOQVE . DIE ET AB OMNIBVS CONTROVERSIS IT HONO PVBL . LI
 LEG . MOC . LIGURE DI STORIA PATRIA . F . PLAVCUS . PELIANI . PELIONI . F

TAVOLA
RAPPRESENTATIVA
DEL BRONZO
DI PORCEVERA
RIDOTTA
ALLA PROPORZIONALE
SUPERFICIE
DI POCO PIÙ DEL QUARTO
DELL' ORIGINALE
IMITATA
MINUTISSIMAMENTE
SECONDO LA POSSIBILITÀ
DELLA COMBINAZIONE
DEI TIPI MOBILI
E BENE ASSICURATA
NELLA SUA LEZIONE
PER ISTUDIO E CURA
DEL CANONICO
LUIGI GRASSI
— ❧ —
SECONDA EDIZIONE
FATTA
PER LA SOCIETÀ LIGURE
DI STORIA PATRIA
GENOVA
TIPOGRAFIA DEI SORDO-MUTI
1865

1	CORSIEIS . INTE	1
2	OSIAS COMPOSEIVERVNT (R	2
3	NOSQVE . STATVI . IVSERVNT	3
4	CONSVLTO . DIXERVNT . EIDibus	4
5	VM . EOSVENDERE . HEREDEMQVE	5
6	NTEI . IN . MANNICELO . AD . FLOVIVM	6
7	VSQVE . AD . RIVOM . COMBERANEAM	7
8	VMIAM . EX . EIS . TERMINIS . RECTA	8
9	N . FLOVIVM . PROCOBERAM . INDE	9
10	. RIVO . RECTO . VINELESCA	10
11	. EO . TERMINO . QVEI . STAT	11
12	R . AB . FONTE . ENMANICELO	12
13	DENTVR . ESSE . VBI . COMFLVO	13
14	INFVMO . IBEI . TERMINVS (NT	14
15	RECTO . LEMVRINO . IBI . TERMINVS	15
16	S . STAT . INDE . SVRSVM . IVGO	16
17	EM . IOVENTIONEM . IBI TERMINVS	17
18	DE . APENINVM . IVGO . RECTO	18
19	INMONTEM . BERI . GIEMAM	19
20	DE . DORSVM . IVGO RECTO . IN	20
21	VM . IBI . TERMINVS . STAT . INDE	21
22	AM . IBI . TERMINVS . STAT	22
23	AT / QVEM . AGRVM . POPLICVM	23
24	EO . AGRO VECTIGAL . LANGENSES	24
25	ON . DABVNT . NEQVE . SATIS	25
26	IAN . TVM . QVOD . IN . EO . AGRO	26
27	I . GENVAM . DARE . DEBENTO	27
28	EIT . K . SEXTIL . L . CAICILIO	28
29	ORTIONE . DENT . ITA VTI . CETERI	29
30	SIDETO . NISI . DE . MAIORE PARTE	30
31	COLENDI . CAUSA . QVEI . EORVM	31
32	ETO . NIVE . FRVIMIMO . QVEI	32
33	A . VTEI . IN CET ERO . AGRO	33
34	EO . AGRO . LIGNA MATERIAM	34
35	OPLICVM . GENVAM . DARE (VE	35
36	II . DARE . NEI . DEBENTO	36
37	P QVEM . VITVRIES . LANGEN	37
38	. POSIDENT . EA . PRATA (SES	38
39	QVISQVE . EORVM . AGRVM	39
40	ECTVNINES . AVT . CAVATVRINES	40
41	CEAT . DVM . NE . AMPLIOREM	41
42	S . QVEI . CONTROVORSIAS	42
43	RES . EST . EOS . OMNEIS	43
44	S . SEIQVOI . DE . EA . RE	44
45	VERSIS IT HONO PVBL . LI	45
46	ILLIONI . F	46

OSSERVAZIONI

SUL BRONZO

RISPETTO ALL' INCISIONE DELL' EPIGRAFE

ED ALL' ACCERTAMENTO DELLA LEZIONE QUI ADDIETRO RIPUBBLICATA

E NOTE

A DEDURNE LA RETTA INTELLIGENZA

Credo non solamente opportuno, ma necessario il dare qui nuovamente a compimento e pienezza di notizie e di fondamento quanto io faceva conseguire nella prima edizione al testo della riproduzione imitativa della nostra Tavola, insieme con quelle copiose giunte, che parranno utili a questa rinnovata e più compiuta trattazione. Seguendo passo passo la iscrizione, cui, per comodo dei lettori, andrò riferendo per brani colla rispettiva riduzione alla comune ortografia, e dopo aver notato quanto appartiene al materiale della incisione, passerò a discuterne l'intelligenza gramaticale, sintattica, giuridica e topografica; nel modo che, rispettando la possibile brevità, io crederò confacente ad illuminare qua e là il testo, ed a cogliere la portata fin dove mi sarà dato, e l'intelligenza del prezioso digesto.

Il parallelogrammo di rame o bronzo, il quale contiene la nostra iscrizione, non era tirato, come già accennammo, con guari esattezza d' arte. Oltre i guasti di tre toppe uscite di luogo e perdute, e qualche pelo in cima a seguito di percossa pel dietro (le quali cose nulladimeno, come vedrassi, non impediscono la pienezza della lettura), non riuscì ben riquadrata in lati retti, nè di superficie ben continua e levigata. Tal condizione costrinse l' incisore romano della sentenza a dover saltare gli sgorbi incavati in alcuni luoghi, separando così talora con una distanza intramezzata un vocabolo unico, ed allontanando di spazio troppo maggiore una voce dalla seguente.

Il nostro apografo, qui ripubblicato, notiamo che non ha che poco più d' un quarto della superficie dell' originale. Quanto per composizione di caratteri mobili si poté imitare, ivi procurammo di rappresentarlo in tutto: i fori eziandio praticativi per conficcarlo sur una parete o simile. Uno è in mezzo al vocabolo *ru-**FEIS* nella prima linea; due altri al lato manco dicontra alle linee 24 e 27. Il primo di questi sembra aver patito uno strappo violento, che stracciò il margine. Rappresentiamo le finali ribassate alla linea inferiore, come la *R* dell' *INTER* della prima, il *ve* di *MATERIAMVE* della linea 34, ed il *ses* di *LANGENSES* della linea 37. È da notarsi che la *s* di *TERMINVS*, che vedesi ribassata negl' isografi, o *fac-simile*, come soglionsi comunemente appellare, pubblicati fin qui, non è punto alla linea 17 nel nostro bronzo.

E parlando d' isografia debbo dire, che la stupenda eseguita a colore bronzeo dal Ritschl N. XX della sua appendice al primo volume dell' opera, che si pubblica dall' Accademia di Berlino intitolata, *Corpus inscriptionum latinarum*, la quale appendice publicasi con proprio titolo (*Priscae latinitatis monumenta.... exemplis lithographis repraesentata. Edidit Fredericus Ritschellius. Berolini 1862*) non è perfettamente esatta,

come vedremo. E così pure la copia che ne dà il Mommsen nello stesso volume primo del citato *Corpus inscriptionum latinarum*. Queste opere con altre ignote a Genova ebbi la sorte di poter consultare mercè gli acquisti magnifici, onde l'egregio Marchese Antonio Brignole Sale arricchì splendidamente l'insigne sua biblioteca.

E prima d'ir innanzi ad opportune speciali note dobbiamo in genere avvertire, che l'incisore non fu sempre fedele nell'interposizione dei punti, e dov'egli fu sbadato, nemmen noi li ponemmo, e questo abbiám fatto in ragione della più scrupolosa fedeltà di copia. Ma questi punti non abbiám potuto metterli a suo luogo, cioè in mezzo dello spazio dall'alto in basso; poichè le forme tipografiche son coneguate secondo l'uso nostro ordinario, cioè a collocare i punti sulla linea della base dei caratteri stessi, non già in mezzo dell'altezza delle lettere, come usavano i romani. Se non si trovano fusi a bella posta per le iscrizioni, bisogna contentarsi di questo avviso. Ove però per aggiustamento di caratteri ci venne fatto, procurammo osservare anche questa precisione di collorare il punto all'antico metodo; precisione che non sempre seguì fedele qua e colà lo stesso romano incisore.

Si ponga mente, che quanto si trova nella mia Tavola rappresentato in carattere corsivo dinota che quelle lettere sono state supplite, mancando sul bronzo, o per gli accennati guasti, o in fine di linea, ove l'incisore lasciando, per isbadataggine, di finir la parola, passò all'altra linea; o forse, almeno per alcuni luoghi, continuò sì leggermente l'incisione, che il tempo ne obliterò le tracce.

Lin. 1 Q · M · MINVCIEIS · RUF · EIS · DE · CONTROVORSIEIS. (*Quintus et Marcus Minucii Rufi de controversiis*). È curiosa l'osservazione fatta dal Marchese Serra (*Disc. sopra un antico monumento ecc. cit.*); egli al capo V. ha queste parole: « Osservo,

» che il testo latino non ha *Minucius*, nè *Rufus*, ma si
 » bene *Minucieis*, e *Rufeis*, ovvero *Minucies*, e *Rufes* (egli
 » volea dire che questa forma era l'equivalente della prima).
 » È evidente che il senso dell'iscrizione vorrebbe questi due
 » nomi al caso retto (e vi sono proprio al caso retto, ma di
 » forma arcaica), e che i principii della sintassi latina nel secolo
 » d' Augusto non li ammetterebbero per tali. (Sia pure che la
 » grammatica di quel secolo più non gli ammettesse, ma la sin-
 » tassi di tutti i tempi tiene il soggetto d'un verbo attivo sempre
 » per caso retto). Non può qui, (prosegue in conseguenza) essere
 » error d' incisione, improbabile essendo, che si commettesse
 » due volte. Si vuol dunque conchiudere, che gli estensori
 » del romano decreto, usando di una sintassi (cioè grama-
 » tica) più antica e meno esatta, scambiarono il caso e la
 » declinazione. Rari non sono gli esempi di casi scambiati
 » nelle antiche leggi della romana repubblica. » Non è mica
 vero questo scambiamiento di casi; subirono invece alterazioni o
 »cambiamenti le declinazioni. Quindi l'illustre abate Oderico,
 che era profondissimo nella latina e nella greca filologia ar-
 caica, non ci fa punto sopra, togliendo naturalmente le desi-
 nenze che imbrogliarono il Serra, come nominative. Da ciò si
 comprende bene che il Serra occupato da simili teoriche filo-
 logiche, avea troppo difficoltà a scorgere nel *VETURIS* e *VEITU-*
nis un caso retto; e pure ciò avea il rinfranco di altri passi
 dell'iscrizione, patentemente espressi. Perciò nelle lin. 24 in 25
 dovea leggere in classica latinità: *pro eo agro vectigal Lan-*
genses Veturii in publicum Genuam dent; e nelle lin. 35 in
 36: *Vectigal..... Veturii Langenses in publicum Genuam dare*
debent, chiunque avea notato in altre linee *Langenses Vetu-*
rios, *Langensium Veturiorum*.

Linea 2 *INTER · GENVATES · ET · VEITVRIOS*. (*inter Genuates et*
Veturios). Se i miei predecessori nello studio del monumento

avesser tenuto conto di questa, direbbesi, intestazione della sentenza, avrebbero avuto in mano il bandolo per non distinguere i Langesi Veturii in due diverse tribù o sezioni di popolo; onde ebbe origine una strana confusione del testo, ed una supposizione di ordinamento politico fra noi che non avea luogo per nulla; o che almeno non poteva dedursi dalla nostra iscrizione.

Ib. IN RE PRAESENTE COGNOVERUNT. (*in re praesenti cognoverunt*). Questa formola di romana giurisprudenza, ripetuta specialmente da Tito Livio, amatore più ch'ogni altro storico delle antiche e proprie formole, convenienti agli argomenti dei quali toccava, ebbe traslazione passando al comun linguaggio. In procedura giudiziaria *res vale causa o controversia*, della quale si sta prendendo cognizione giuridica, o su cui, presane la necessaria cognizione, si sentenzia. Siccome in questo genere di cause la cognizione richiede la presenza sul luogo, il modo contrasse in altri casi non giuridici il significato puro e semplice di *sul luogo*; mentre in origine diceva *in causa o controversia sopra luogo*. Vuolsi notar ciò riguardo alla genesi filologica della formola, e riguardo al valore, che ha nel contesto della nostra iscrizione, nella quale per bene indicare la presenza dei giudici sul territorio in controversia credettesi necessario aggiungere il CORAM, che segue immediatamente.

Ib. ET · CORAM · INTER · EOS · CONTROVOSIAS · COMPOSEIVERUNT. (*et coram inter eos controversias composuerunt*). Quanto a CONTROVOSIAS, ognun capisce, che a questa voce, tra la o e la s; manca la R, senza dubbio per mero sbaglio dell' incisore.

Quanto a COMPOSEIVERUNT, omettendo parlare della forma arcaica, della quale esistono altri esempi, esaminò il significato legale del verbo, che può dare, anzi diede luogo ad equivoco. Se questo verbo in tempi posteriori scade più o meno dalla significanza rigorosamente giuridica, non avvenne, se non perchè nelle

cose di fatto, come sono le divisioni, divenne assolutamente necessario non istare allo *strictum jus*, avendo in simili casi i giudici alquanto ragionevole arbitrio (e così si chiamò, essendo nominati arbitri i giudici sopra ciò). Ma è d' uopo ben avvertire, ch' eran giudici con mandato autorevole, non richiesti, ma imposti dalla competente giurisdizione; nei tempi più antichi dal Senato Romano nelle cause più rilevanti e pubbliche, e dal Pretore nelle minori, o private. Usavano le convenienti procedure, onde per combinazione, diciam così, dei rispettivi diritti delle parti, *componevano le liti o controversie*; e la loro sentenza stringeva all' esecuzione anche i malcontenti, ogniquale volta era causa in ultima competenza.

Linea 3. ET . QVA . LEGE . AGRVM . POSSIDERENT . ET . QVA (lege) FINEIS . FIERENT . DIXSERVNT . EOS . FINES . FACERE . TERMINOSQUE STATVI . IVSERVNT. (*et qua lege agrum possiderent, et qua fines fierent. Eos fines facere, terminosque statui jusserunt*). Ecco tutto l' argomento principale della Sentenza, che, come vedesi, fu vinta dai Langesi Veturii, a favore dei quali provvedono gli atti e il pronunziato degli Arbitri, e così furono determinati e tutelati i loro diritti. Dove avevano privata proprietà, dove proprietà comune, e dove le comunaglie propriamente dette; e quai n' erano i confini assicurati. Da quanto si vede e da quanto segue le riferite parole, cioè dall' esecuzione del primo giudicato degli Arbitri (DIXSERVNT) rispetto ai confini, rispetto ai termini, che i confini medesimi segnassero, e dall' ordine che le parti si presentassero per la pubblicazione della sentenza a Roma, pare, che i giudici, lasciato sul luogo al Mensore, con esso loro recato forse da Roma, l' incarico di piantare i termini ch' essi avevano giuridicamente deliberati, tornassero immediatamente a Roma a preparare il digesto della sentenza. La delegazione d' Arbitri fu varia nel numero secondo i tempi: quando tre e quando un solo. Il caso nostro di due sarebbe per avventura

un fatto unico, se i testi di Cicerone e di altri, che ne notano tre, non si spiegano coll' intervento d' un Mensore, che essendo di grado inferiore, e come ministro dei due Arbitri, non dovea figurare per nome, ma dovea legalmente supporre che fosse con esso loro.

Lin. 4 in 5. VBEI · EA · FACTA · ESSENT · ROMAM · CORAM · VENIRE · IOVSERVNT · ROMAE · CORAM · SENTENTIAM · EX · SENATI · CONSULTO · DIXERVNT · EIDIBVS · DECEMB. (*Ubi ea facta essent, Romam coram venire jusserunt. Romae coram sententiam ex Senati Consulto dixerunt idibus decembribus*). Tutto è ben chiaro; qui è descritta la procedura romana, e di qui rilevasi che in questo genere di cause pubbliche, prima dei tempi imperiali almeno, la giurisdizione e il diritto di assegnarne i giudici e validarne la sentenza apparteneva al Romano Senato; e che gli Arbitri delegati non potevano pronunciare e pubblicarne sentenza, se non che in Roma. Riguardo al materiale dell' incisione dobbiamo osservare una cosa. Chi ha sott' occhio l' isografo o *fac-simile* della Guida di Genova, che la Città donò agli Scienziati nel 1846, come pure quello eseguito dal Ritschl citato sopra, dopo l' ultima parola incompiuta, ove finisce la linea, cioè EIDI per *eidibus*, vi trova una cifra, che come cifra riguardante quella linea a quella voce ultima (EIDI) non esiste punto sul bronzo. Venne rilevato male una specie di ghirigoro, ch' io rappresentai colla parentesi, per indicare, siccome volle assolutamente l' incisore, che la R, in cui conchiudesi la voce INTER della prima linea, non aveva che fare con nessuna delle linee che alla medesima corrispondevano.

Lin. 5 in 6. L · CAECILIO · Q · F · MVVCIO · Q · F · COS · QVA (lege) AGER · PRIVATVS · CASTELI · VITVRIORVM · EST · QVEM · AGRVM EOS · VENDERE · HEREDEMQVE · SEQVI · LICET. (*Lucio Caecilio Quinti filio et Quinto Mucio Quinti filio consulibus. Qua*

sed alia conditione; sed nec mancipatio eorum legitima potest esse. Possidere enim illis, quasi fructus tollendi causa, et praestandi tributi concessum est. Aggiungeremo qui Igino (ib. pag. 205) che parla degli agri vestigales in generico senso, e dice: *multas habent constitutiones; in quibusdam provinciis fructus partem praestant certam, alii quintas, alii septenas, alii pecuniam, et hoc per soli aestimationem.* Ponga mente il lettore a questo brano d'Igino posto qui per connessione d'argomento; potrà dar lume nel seguito della illustrazione.

Ib. LANGATIVM · FINKIS · AGRI · PRIVATI · AD · RIVO · INFIMO · QUI · ORITVR · AD · FONTEI · IN · MANNICELLO. (*Langatium fines agri privati a rivo infimo, qui oritur a fonte in Manicello*). Qui comincia la designazione dei confini e l'indicazione dei termini. Tra il precedente *SIC* che conclude il periodo superiore, e la voce LANGATIVM l'incisore del bronzo dimenticò il solito punto; ma non dimenticò di lasciar in mezzo alle due parole una distanza più notevole dell'usato; quantunque non ci fosse costretto, come in altro luogo, da un guasto intermedio. Il che mostra chiaro il proposito di voler così fare, perchè venisse così a rilevarsi l'incominciamento d'un altro paragrafo del digesto. E bene il sento chi ne legge la contestura. Dalla voce LANGATIVM han principio le disposizioni prese o sentenziate sull'agro privato di piena proprietà ed immune dei medesimi Langesi Veturii.

Quanto all'IN · MANNICELLO, scritto più abbasso ENMANICELLO dee notarsene la forma gramaticale invece di *Manniceli*, o *Maniceli*: mostra che non si tratta di Castello, Vico, Oppido o simile aggregazione di abitanti, ma di un territorio, che poteva distendersi a largo spazio. E se l'attuale villaggio che porta il nome di *Manesseno* può con ogni probabilità richiamar la sua origine dal *Manicello* della nostra Tavola, non ha chiaro diritto che il fonte, onde si dà principio all'esposizione dei

confini privati dei Langesi Veturii, debba trovarsi proprio vicino ad esso Manesseno. Giacchè non mancano esempi che rimanesse ad una regione, a un villaggio l'antico nome d'un territorio, o regione, in diversa accezione, solo perchè altri nomi sopravvenuti posteriormente, nel resto avendolo obliterato colà come nome generale del territorio, si conservò per ventura in un luogo ch'era per entro al territorio medesimo o nel confine o dappresso al confine stesso. V'ha nomi regionali al contrario, avanti solo proprii d'un breve tratto o d'un luoghicciuolo, che per estensione della nomenclatura applicata dapprima a piccolo tratto od a luogo piccolo, divennero in seguito, stendendosi a maggiore ampiezza, nomi proprii di territorio in antico non mai compresi. Anzi nel decorso dei secoli dopo l'estensione può avvenir leggermente, che l'antico nome rimanga entro il territorio del secondo stadio: e nuovamente ristrettosi, più non conservi la situazione indicata dell'antico nome. In conseguenza per avvertire l'accezione non ristretta del vocabolo *Manicelo*, ma la significazione di territorio, come sopra notai, salvo l'avviso per mutato carattere, si nella riduzione in latino classico, si nel volgarizzamento, io v'aggiunsi espressamente l'indicazione di *territorio*.

Linea 6 in 7. AD · FLOVIVM · EDEM. (*ad fluvium Edem*). Già io aveva scritto del 1856, nella sopraccitata Memoria al Sindaco, della qualifica che la nostra Sentenza dà ai corsi delle acque, adoperando cioè *fluvius*, o in ortografia posteriore *fluvius* per le maggiori correnti, e *rivus* per le minori e minime. Il nome di questo fiume, *Edes*, è usato in altra declinazione, cioè coll'aggiunta d'altra desinenza in *Edus*; perciò il nome ligustico pare fosse per avventura la semplice sillaba *Ed*.

Linea 7. IBI TERMINVS. STAT. (*ibi terminus stat*). Egli è opportuno, a riguardo di confini e dei termini, che debbono star li a segnare gli stabiliti confini, rammentare quel che ne

dice Siculo Flacco (op. cit. pag. 463): *Territoria inter civitates, idest inter municipia et colonias et praefecturas, alia fluminibus finiuntur, alia summis montium jugis ac divergiis aquarum, alia etiam lapidibus positis praesignibus, quae a privatorum forma differunt.* Abbiamo qui il primo termine eretto presso l'*Ede*, e non ne incontriamo altro sino alla via *Postumia*. Dunque il corso del confine sin là dee percorrere per limiti naturali.

Id. INDE. FLOVIO. SVSO. VORSVM, IN. FLOVIUM, LEMVRIM. (Inde fluvio sursum versum in fluvium Lemurim). Questo corso d'acque appellato *fluvius Lemuris*, o *Lemuris* (chè nulla sappiamo della sua vera prosodia) debb'essere più o meno direttamente una continuazione all'insù dell'*Ede*, al basso di cui è il primo termine sopraccennato, e donde comincia la definizione dell'agro privato dei Langesi Veturi, uno dei punti di controversia coi Genuati. Percorso adunque l'*Ede* all'insù entrasi e si prosegue pel fiume *Lemuri*. Come si chiarirà in seguito, ei non v'ha dubbio ragionevole che l'*Ede* non debba essere il tronco inferiore della Verde, mentre, per illazione sicura, la moderna Secca viene indicata, per la sua confluenza coll'*Ede*, dover essere l'antica Porcobera; poichè l'*Eniseca*, se somiglia alquanto di nome colla Secca, questa moderna non può dirsi *rius*, come vien detto nella Tavola l'*Eniseca* antica, la quale neppur sappiamo, se fosse pronunciata *Eniseca*, od *Eniseca*. Percorrendo adunque in su l'accennato *Ede* (cioè la Verde inferiore), si giunge al confluyente dell'attuale Ricò e dell'attuale Verde superiore. Quale dei due tronchi è il *Lemuri*? Certo il più in linea; giacchè, se il confine avesse dovuto curvare ad occidente, colà pareva opportuno un termine che ne avvisasse: e termine non ci fu posto.

*Id. INDE. FLOVIO. LEMURI. SVSYM. VSQVE. AD. RIVUM. COMBE-
RANEAM. (inde fluvio Lemuri sursum usque ad rivum Combe-*

ranearum). Sia in prima notato che la voce *COMBERANEAM*, finendo la linea, rimase nelle ultime tre lettere non bene incisa. Vedesi l'asta verticale della *e*; del resto appena traspare alcunché di oblitterato, per essere stato forse soltanto leggermente graffito. Questo rivo *Comberanea* s'incontra continuando all'insù per lo fiume Lemuri, del quale debbe essere un confluente. Debbesi egli la *Comberanea* trovare a dritta od a sinistra del *Lemuri*? È quistione del massimo rilievo.

Linea 8. INDE · RIVO · COMBERANEA · SVSVM · VSQVE · AD · COMVALEM · CAEPTIEMAM. (*Inde rivo Comberanea sursum usque ad convallem Caepiemam*). *INDERIVO* sta così scritto sul bronzo. Questo vocabolo *COMVALIS* che significa? Vuol egli essere inteso in puro sinonimo di *vallis*, che significa cavità fra due monti o colli, oppure nel senso etimologico, quindi più preciso e più antico, cioè di valle fra vari monti all'intorno, perciò unione di varie valli? Così definisce questo vocabolo Festo; *planities ex omni parte comprehensa montibus collibusve*. E v'ha più sotto un indizio che questa voce deve prendersi in questo primitivo senso. Non è assolutamente necessario che la *Ceptiema*, o *Ceplicma*, fosse convalle notabilissima; era abbastanza che fosse ben nota; e n'ajutava certo la notizia il passarvi la via *Postumia*, che in quel tempo la tragittava da più d'un secolo.

Ib. IBI · TERMINA · DVO · STANT · CIRCVM · VIAM · POSTVMIAM. (*Ibi termini duo stant circum viam Postumiam*). Se questa via, con cui vollero assai per tempo (an. 234 avanti Cristo) i Romani agevolare il passaggio dal nostro mare alla Gallia Cisalpina, avesse lasciate tali tracce indubitale da riconoscerne il corso, tornerebbe d'un sommo aiuto all'accertamento della topografia indicata dalla nostra Tavola. Ma in ventun secolo le innumerevoli vicende colla giunta delle barbariche, gli smottamenti, gli sterramenti continuati dei monti, le colmate nelle valli, i possibili fenomeni tellurici, che per qualche alzamento o ribassa-

mento sogliono più o meno alterare i corsi delle acque, talora annullare fonti; le altre strade aperte in sì lungo corso di tempo, nei vari periodi di coltura, richieste da nuovi centri, e da nuovi bisogni, rendono il corso della *Postumia* un problema assai malagevole. Invece adunque di servir essa di aiuto, ne ha dessa anzichenò bisogno; e dalla fortuna di trovare per altri mezzi i varii nomi indicati nel documento, potrà riceverne alcun lume, almeno per ottenerne la designazione d'un qualche tratto. Teneva essa il ponente o il levante dell' ampia valle? Se considero che a ponente una strada per verso alla Bocchetta tragitta il territorio ove sono i Langaschi (così tuttora si chiamano gli abitatori di quella parte), ove sono e Langasco grande e Langasco piccolo, ville di quel distretto: se, tenendo conto del luogo o mansione dell' Itinerario della Tavola Peutingeriana, che nomasi *ad Figlinas*, quando questo nome risponda al territorio, ove un villaggio nella parte stessa conserva un nome che ne sembra derivazione, cioè *Fegino*, io suppongo che da verso il basso fino a quel punto la *Postumia* servisse d' incominciamento al tronco dell' Emilia per Vado, colà divergente in distinto braccio; allora la *Postumia* s' appoggiava all' orientale, seguendo i rigiri dei monti; e la strada detta di Serra, e qualunque altra al di qua sarebber fattura posteriore. Dissi seguendo i rigiri dei monti; giacchè tal era il costume dei bellicosi romani, nell' aprire strade, com' eran sempre in antico, militari. Imperocchè in tal modo tornavano più sicure da sorprese ostili, e si schivavano i fiumi; che di ponti, in quei vetusti primordii, essi amavano certo non impacciarsi gran che; specialmente dove i corsi delle acque eran poco notabili, per la miglior parte dell' anno asciutti o quasi, od almeno facilmente guadabili. Poche tavole per qualche giorno dell' anno bastavano al comun passaggio degli abitatori locali; in caso di eserciti ben sapevano gli antichi acconciarsene di temporanei. Il *Pontede-*

cimo dei nostri giorni accenna derivazione romana in *Pons ad decimum*, che diede sicuramente il nome a quei dintorni, e che rimase al detto borgo. Ma nulla ne accerta, che il ponte, ch' or vi ha, sia di antica data, oppure sia stato soprastrutto nel luogo d' un vecchio anteriore. Potea dare il nome al luogo anche se un ponte dei tempi cesarei avesse cavalcato la Verde più basso, od il braccio della Verde attuale, dopo la confluenza col Ricò, e colla Secca moderna. Infatti il territorio della Pieve di S. Cipriano, principale di quel distretto, s' inoltrava al di qua di quel tratto accennato della Verde inferiore fino a un rivo, detto ora dal volgo *Rian di Marsen*, che ha origine da una polla d' acqua o fonte perenne, la più notevole, secondochè mi venne assicurato, di tutto il territorio; che posto al di sotto della detta confluenza della Verde e del Ricò è limitato al basso dall' arco compreso fra i corsi a dritta dal fossato di S. Biagio, a sinistra dalla Sarduella. Anzi è il più importante di tutto il distretto che si estende considerabilmente al di sopra della confluenza notata della Verde e del Ricò. Tornando alla *Postumia* del nostro monumento, essa è fiancheggiata da due termini che sono il secondo ed il terzo dei piantati per ordine degli Arbitri. Vedremo più abbasso, perchè nell' incontro di strade fossero richiesti, non un solo, ma due termini.

Lin. 8 in 9. EX · EIS · TERMINIS · RECTA · REGIONE · IN · RIVO · VENDUPALE. (*Ex eis terminis recta regione in rivum Vendupalem*). Il valore di *rectus* nell' agrimensura bene spesso ha tutt' altro significato dall' accezione rigorosamente matematica. In quell' arte, notata appena una cotal dirittura, o meglio direzione continuata da un punto all' altro, non rifiuta di ammettere un andamento tortuoso e serpeggiante. Anche Ovidio (Tr. 2) se ne acconciò in questo senso, alludendo a confini, che non erano certamente costituiti da una linea al tutto retta:

recto grassetur limite miles. Quando gli Agrimensori o Geomatici voleano indicare la dirittura matematica di un lato di confine, il chiamavan *rigor*; il quale vocabolo non avea uso per fermo, o l'avea ben raramente e per mero caso, fuori delle pianure, ove si collocassero i termini di assegnazioni o divisioni, sì per individui, sì per centurie, conducendo o rinnovando Colonie. Avrò più sotto occasione di tornare su questo aggettivo *rectus*. Osservo intanto, che l'agrimensore impiegato alla designazione, ed erezione de' termini nella controversia presente, pago d'essere perfettamente inteso dalle parti litiganti, per la pienissima notorietà dei luoghi indicati, non sempre provvide alla sicura intelligenza dei posterì, quando grandi mutazioni sopravvenute avrebbero resa l'applicazione di quegli indizii per lo meno assai problematica. Ad ogni modo è d'uopo notare la formola, la quale mostra, a mio avviso, una qualche affinità coll'avverbiale *a regione*; che val quanto *in faciem*, di *fronte*, al *punto opposto*, o dal *punto opposto*. Con la detta accezione di senso saranno intese le formole, ch'io posi sì nella riduzione dell'iscrizione in latino classico (*peragrata recta regione*), sì nel volgarizzamento (*movendo per dirittura di terreno*). E per questo motivo le lascio in questa nuova pubblicazione, com'erano nella prima.

Linea 9. EX · RIVO · VINDUPALE · IN · FLUVIUM · NEVIASCAM. (*Ex rivo Vendupali in fluvium Neviascam*). Merita speciale attenzione questo brano unito col precedente. Vedemmo i due termini allato alla via *Postumia*, che significavano avere i Langesi Veturii eguale diritto quinci e quindi; che in quel luogo i confini la tagliavano, e che la direzione del proseguimento dovea esser la linea incominciata dai due termini (*recta regione*). Vediamo cambiata la formola; ed invece di *rivo*, o di *recto rivo Vindupale*, troviamo *ex rivo*. Il che non include il concetto doversi seguire la linea del rivo, né secondo corrente

nè contro, ma piuttosto intersecare il medesimo rivo. Ad altro adunque il rivo non venne memorato, che per indizio che il confine, toccato quel rivo, ascendeva i monti e *per juga* o *per divergia aquarum* andava nel fiume *Neviasca*. L'abbandono dei corsi d'acqua, e l'assenza di termini lungo quel tragitto, mostrerebbe che il confine per quella parte riducevasi alla teorica dei confini naturali, cioè ad una continuazione, abbastanza spiccata, di schiena di monte o di colle, oppure di monti o colli seguitanti l'un l'altro per filo.

II. INDE · DORSVM · FLVIO · NEVIASCA · IN · FLOVIVM · PROCOBERAM.
(*Inde deorsum fluvio Neviasca in fluvium Procoberam*). **DORSVM** e **FLVIO** sono errori d'incisione. Prima di **FLVIO NEVIASCA** manca o non fu adoperato, come altrove, l'aggettivo *recto*. Come sappiamo dai Gromatici, od Agrimensori, se un qualche lato dei confini era ben designato da un corso d'acqua, anche lunghissimo (limite naturale) per ottima ragione bastava indicare l'intero intervallo, vale a dire dal punto di partenza sino al punto finale. Ed era ben sufficiente se la linea procedeva, anche per qualunque spazio non interrotto, anche conosciuto per varii nomi, averne indicazione per gli estremi. Trattavasi di confini, che salvo eccezioni avvisate per terminali cippi, la legge riconosceva fondati sulla norma comune, e ch'erano, si direbbe, legittimi *a priori*. D'altra parte usando appellazioni, in quei tempi notissime per punti d'indicazione, era schivato onninamente qualsiasi pericolo di equivoco. Rispetto poi alle pietre o cippi a ciò stabiliti, ch'erano per lo più scritturati, dall'epigrafe loro e dal luogo di vicinanza al confine naturale ove stavano, porgevano chiaro e generale segno di tutto il limite fluviale, siccome avveniva non meno, per somiglianti ragioni, delle linee che percorrevano seguitando i gioghi culminanti delle montagne o colline. In fatti la teorica naturale di limitazione vedesi nel nostro documento chiaramente seguita, nel quale i termini piantati sono relativamente pochi; e

dove servono le acque, e dove servono i monti, non ve n' ha; essendo tenuta bastevole la linea riconosciuta legittima. Se sul nostro documento di termini ve ne ha alcun lusso, questo non si verifica che dappresso alla via *Postumia*, la quale troviamo per ben due volte fiancheggiata di qua di là da doppio termine. E ve ne sono le sue buone ragioni. Ciò dovea farsi: perchè la strada poteva essere luogo dove mancavano od erano interrotti i limiti naturali; chè se vie vicinali, anch'esse erano assunte per limite legittimo, ed, in assenza di segno contrario, costituivano confine ammesso dalle leggi. Era esclusa la qualità di confine nel caso nostro alla *Postumia*, e notato così che i Langesi Veturii la oltrepassavano, avendo quinci e quindi quella via, entro i confini che nella linea de' termini stabiliti l'intersecavano, la continuità dell'agro privato che loro colla Sentenza dichiaravasi appartenere.

Dalla *Neviasca* per limite d'acque si procede sino alla *Procobera*. Questo punto sarà discusso in altro luogo.

Linea 9 in 10. INDE · FLOVIO · PROCOBERAM · DEORSUM · VSQVE · AD · RIVOM · VINELASCAM · INFIMUM. (*Inde fluvio Procobera deorsum usque ad rivum Vinelascam infimum*). Si noti che della voce INDE non è sul bronzo che l'IN, nel fine della linea la sillaba DE rimase nel bulino dell'incisore; non v'ha alcun vestigio che le due lettere sienvi nemmeno state graffite. Nel nome PROCOBERAM, quella M finale non ci sta. Il povero incisore, che avea due parole innanzi scritto esattamente PROCOBERAM, si lasciò ire ad una distrazione, e ripeté il vocabolo in caso accusativo, dove non dovea essere. La stessa voce nella Tavola ha un'altra anomalia, di cui non ebbe colpa l'artefice, ma il bronzo. Fra il Pn e l'o seguente v'è una distanza notevole. Ciò fu per una incavatura, che l'incisore dovette valicare per poter continuare il vocabolo.

Per passare ad altre considerazioni, noi vediamo che la Sentenza minuciana ci fa percorrere eziandio la *Neviasca* io senso

della sua corrente per giungere alla *Procobera*, ed aver così dal punto di partenza al punto di arrivo una parte del giro di tutto il confine raccomandata ad un limite naturale, ad una chiusura cioè d'acque, la quale continua per lo giù della *Procobera* fino al confluente della *Vinlasca*, dove, come vedremo, fu stabilito un termine, che è appena il quarto termine o cippo dopo un giro per avventura non breve.

Linea 40. *IBI · TERMINVS · STAT. (Ibi terminus stat)*. Questo termine fu destinato a notare che la linea limitanea del territorio privato non dovea proceder oltre, non continuare cioè lunghezzo la *Procobera* la quale, senza quest'avviso del detto stabilito termine, come corso d'acqua assai maggiore, nella teorica di confini naturali sopraccennata, avrebbe altrimenti avuto più diritto, all'ufficio di limitazione, che non un rivo che vi confluisse.

Linea 40 in 44. *INDE · SVRSVM · RIVO · RECTO · VINELESCA. (Inde sursum rivo recto Vinlasca)*. Riguardo a questo rivo si osserverà trovarsi in due diverse lessigrafie, sebbene a sì breve distanza l'uno dall'altro nome. Fu egli errore dell'artefice? Se così è, il legittimo parrebbe *Vinlasca* per conservazione d'analogia con altri nomi di simile desinenza. O fu invece perchè pronunciavasi in due modi? Si sa che la *e* larghissima ha grande affinità vocale colla prolazione della *a*.

Troviamo in questo passaggio la formola *rivo recto*, la quale certamente non vuol significare che la *Vinlasca* forse un corso d'acqua in retta linea. Qui rammenti il lettore quello che già venne avvertito alla linea 8 rispetto alla formola *recta regione*, ove il vocabolo *rectus* non avea l'accezione comune, ma speciale e propria degli Agrimensori. Questo *rivo recto* altro non indica, secondo me, in questo luogo, se non che la confinazione proseguiva a ritroso del corso dell'acqua (*sursum*) per quella parte del rivo stesso (*Vinlasca*) fino al termine, di cui nella nota seguente, qualunque ci fosse l'andamento della cor-

rente. Questa identica formola è notata in Siculo Flacco (*De conditionibus agror.*) alla pag. 150 del vol. I. della Raccolta del Lachmann sopracitata. *Rivus autem*, egli dice, *quotiens finem facit appellatur rivo recto*. Al quale testo di Siculo in qualche codice si trova aggiunto *curvoque*. Quest'aggiunta è senza dubbio l'effetto d'un malinteso ragionamento di un amanuense di quella specie che dottoreggiando a sproposito pongon mano a correggere il testo degli antichi scrittori e deplorabilmente li guastano. Se avesse dovuto aggiungerlo Siculo, avrebbe scritto *curvare*, non *curvoque*. Il nostro menante pensò che i rivi sono per la maggior parte più o meno serpeggianti, nè conoscendo il valore gramatico della formola *rivo recto*, presumeva supplirvi ciò che giudicava mancare nell'originale ch'egli copiava. Anche fuori oltracciò degli scrittori di agromensura trovasi adoperato *rectus* in senso estraneo alla matematica. Virgilio dice (*Aeneid.* 8): *Ipse ego te ripis, et recto flumine ducam*. Cesare (*De Bel. Civ.* 1.) ha questo brano: *recto ad Iberum itinere contendunt*. Né il fiume di Virgilio, nè lo strado per ire all'Ibero od Ebro possono immaginarsi in retta linea matematica. *Rectus* dunque nel caso nostro, indicando la linea percorsa dalle acque, esclude solamente i diverticeli di minor rivo influente.

Linea II. *IBI • TERMINVS • STAT • PROPTER • VIAM • POSTVMIAM*. (*Ibi terminus stat propter viam Postumiam*). Se ascendendo per la Vinelasca si trovava presso la *Postumia* un termine (e questo è il quinto dei termini rizzati per ordine degli Arbitri), vuol dire che la *Postumia* era traversata dalla medesima Vinelasca lungo la quale incontravasi il lato della detta via, presso cui od allato al quale sorgeva il termine dichiarato.

Ib. *INDE • ALTER • TRANS • VIAM • POSTVMIAM TERMINVS • STAT*. (*Inde alter trans viam Postumiam terminus stat*). Ecco il sesto ed ultimo dei termini che segnano il limite tutt'intorno del-

l'agro privato dei Langesi Veturii. Qui non abbiamo, come nell'altro punto, ove era intersecata similmente la *Postumia* indizio che questi due termini fossero di fronte l'un l'altro secondo una linea che tagliasse il rivo ad angoli retti. Perciò la formola, collettiva ne' due termini, *recta regione* o simile espressione, non comparisce, com'ebbe luogo sopra; e in luogo di *CIRCVM VIAM*, come dicesi colà (il che accenna, che la *Postumia* v'era posta in mezzo) qui avemmo (vedi la nota precedente) l'espressione *PROPTER VIAM* riguardo al primo termine, che vale quanto *presso* e quindi *allato*. Del termine secondo di questo binario abbiamo *TRANS VIAM*: che non esprime altra cosa se non che *al di là*, più o meno lontano dalla linea del primo; sicchè la stessa *Postumia* potesse far parte per qualche tratto del confine, in qualità di limite naturale legalmente riconosciuto, come corrispondente al diritto dei Langesi Veturii.

Lin. 41 in 42. EX · EO · TERMINO · QVEI · STAT · TRANS · VIAM · POSTVMIAM · RECTA · REGIONE · IN · MANICELUM. (*Ex eo termino, qui stat trans viam Postumiam recta regione in Manicelum*). Dal riportato tratto rileviamo alcuni considerabili concetti. Primo (ciò che già venne sopra notato) che questo termine non avea forse corrispondenza di linea col precedente; secondo che egli solo era punto di partenza per procedere nella linea di limitazione; terzo che per quella dirittura spiegata addietro (*recta regione*, come nella linea 8 in 9) giungeva al territorio *Manicelo*; quarto che non essendo qui accennato il corso di qualche rivo o fiume, la linea dovea percorrere o la stessa strada *Postumia*, ovvero culmini di monti o di colli, come limiti non bisognevoli di speciale nota; quinto che il termine o cippo, del quale si parla in questo luogo, era fuori del territorio *Manicelo*: se di là, cioè da quel termine, percorso un tratto, non indicato se lungo o breve, doveasi entrare nel *Manicelo*, prima di giungerne alla fonte, come seguitando il testo vien detto. Tutte

queste considerazioni discendono da questo periodo dell' iscrizione, in parte, come si vede, ben chiaramente, ed in parte non sono escluse, e lasciano libertà d' interpretazione, secondo che altri dati concorrano in loro appoggio.

Linea 12 in 13. INDE • DEORSYM • RIVO • QUEI • ORITUR • AB • FONTE • EN • MANICELO • AD • TERMINYM • QUEI • STAT AD • FLOVIUM • EDEM. (*Inde deorsum rivo, qui oritur a fonte in Manicelo ad terminum, qui stat ad fluvium Edem*). Osservo in primo che l' o finale di MANICELO, che finisce la linea, non vi è intera, ma dimezzata; non ne rimase riconoscibile che la parte equivalente ad un c. Il resto o non fu inciso, o fu troppo leggermente da essersi obliterato.

In questo ultimo tratto sulla segnata circonduzione dei confini dell' agro privato, appartenente ai Langesi Veturii, vediamo che si ritorna d' onde s' era partito, cioè al fonte del Manicelo; ed il termine presso all' Ede, qui ricordato è lo stesso, da dove furono incominciate le mosse, cioè il primo dei termini collocati, o riconosciuti dalla Sentenza. Io mi persuado che gli Arbitri ne avran certo, sì rispetto all' agro privato, sì al pubblico, riconosciuti molti di erezione anteriore; se l' ira dei Genuati fosse giunta ad abbatterne alcuni, gli avran rimessi al legittimo luogo; e se, come pare, e chiariremo in seguito, vi fu bisogno di qualche rettificazione, opportuna a togliere il fomite di controversie avvenire, ne avran posto alcun nuovo in sostituzione di qualche altro dovuto abolirsi.

Linea 13. AGRI • POPULICI • QVOD • LANGENSES • POSIDENT • HISCE • FINIS • VIDENTVR • ESSE. (*Agri publici quod Langenses possident, hi fines videntur esse*). Notiamo rispetto all' incisione, che nella voce FINIS vi è un distacco fra la prima e la seconda sillaba; perchè un piccolo guasto del piano dopo incisa la prima, obbligò, come avvenne pur sopra, ad incidere così, per valicare una infossatura. Quanto all' HISCE FINIS è, al modo

istesso di *VEITURIS*, nominativo arcaico. Per *hisce* in quei tempi scrivevasi anche *hieisce*: e scrivevasi *finis*, *finis* per *fines* anche ai tempi d' Augusto. Quel *VIDENTUR ESSE* parve strano ad alcuno, perchè non indicante il positivo che richiedesi ai tempi nostri in una sentenza. Ma ella è formola di romana giurisprudenza, la quale non indica mica dubbio in ragione dell'atto ove si adopra. Volemmo che rimanesse la stessa formola anche nel volgarizzamento, come espressione propria della romana giudicatura. Vollero i Romani conservate le formole antichissime, e i vetusti modi, dai quali traspira una modestia onorevole: amore di antichità e meritato rispetto spesso induce i popoli a non variare i modi e i costumi degli avi. I giudici romani continuavano a sentenziare anche assai tardi, come nota Barnaba Brisson (*De formulis pop. rom.* L. V. N 468) e col *Videtur*, e colle frasi: *Si quid mei iudicium est; secundum te litem do*. Riguardo inoltre al nostro *VIDENTUR*, egli è da osservare eziandio, che questo verbo passivo di *video* doveva avere in origine il senso di *Videre*. In questo caso il nostro *VIDENTUR ESSE* potrebbe altro non significare che *appariscono essere*, essendo già piantati quei termini in luoghi alla pubblica vista.

Ma diciam qualche cosa di questo secondo paragrafo del documento, che determina ai Langesi Veturii il territorio che non era piena proprietà d'individui, ma del comune loro, le rendite del quale territorio, amministrato dal pubblico, servivano alle pubbliche spese. Territorio di ben diversa condizione da quelli che si dicevano *Compascui*, o in moderno vocabolo *Comunaglie*. Il primo, o tutto od in gran parte, era coltivato, come vedremo nel caso nostro, davasi a brani, salvo il *nexus* al comune proprietario, in livelli, per cui i livellari pagavano un censo al comune, mentre i secondi, vale a dire le *Comunaglie* ovvero i *Compascui*, come li nominavano, tutt' al più

non erano regolarmente se non che boscaglie, miste a greppi ed altri luoghi brulli di piantagione. Quest' agro pubblico era adunque di proprietà e di fruttifero godimento del Castello, qual centro della *res publica* de' Langesi Veturii, era la fonte del comune erario, giudicato (come vedrassi in un paragrafo successivo nelle linee 23 in 24) pubblico, cioè a dire in ragione di proprietà collettiva. Sopra il quale territorio fu imposta, egli è vero, una prestazione relativamente leggiera a favore dei Genuati, o, meglio, a favore del pubblico di Genova; della quale prestazione indagheremo il motivo a suo luogo. Vi aveano nel medesimo territorio eziandio dei pezzi di terra occupati, siccome pare evidentemente, senza legale concessione in radice, tenuti da qualche Gennate e da qualche Veturio; e per costoro la sentenza volle mantenerne il diritto di naturale usucapione, salvo ciò nondimeno, ch' egli pagassero al Castello proprietario un censo proporzionato a quel che pagavano gli altri goditori, entrati in possesso utile per modo radicalmente legittimo. Il quale modo, secondo la sentenza medesima, era che il livellario fosse ottenuto per deliberazione a maggioranza dei Langesi Veturii, a pro del quale comune veniva riconosciuto il diritto di condizionare il contratto colla clausola restrittiva, che il livellario non potesse raccomandare la coltura di quella terra ad altri che ad un Gennate o ad un Veturio, nè potesse intromettervi per simil causa di coltivazione alcun altro che non fosse o dell' uno o dell' altro popolo. Questi concetti sull' agro pubblico, di cui entra a parlare la Sentenza, ci parve bene premettere, perchè il lettore sia posto in guardia a non dare false portate ad alcune espressioni che seguiranno; le quali non rilevate in vera significanza spinsero sul falso alcuni illustratori del nostro monumento.

Linea 13 in 14. VBI · CONFLVONT · EDVS · ET · PROCOBERA.
(ubi confluant Edus vel Edes et Procobera vel Porcobera).

Notai già più addietro che il primo di questi due fiumi trovavasi nella nostra Sentenza adoperato in due diverse desinenze, e quindi in due diverse declinazioni. La declinazione che dicesi terza è forse nel Lazio la primitiva; negli antichi monumenti, compreso il nostro, molte voci, che poi restarono colle forme della seconda, si trovano nella terza. *Duumvires*, *Minucieis*, *Rufeis*, *Veituris* e va proseguendo. *Edes* ed *Edus* segnano, direi quasi, nel nostro Bronzo l'epoca del trapasso.

La recata espressione della nostra Tavola merita qualche considerazione. Fu già notato che l'*Ede* antico dee corrispondere al tronco inferiore della *Verde* attuale, e la *Porcobera* alla moderna *Secca*. Riguardo alla *Porcobera* quello, che ora esporrò, intendo sia detto unicamente per eccitarvi sopra l'attenzione dei dotti. Questo nome proprio di fiume trovavasi nella sentenza adoperato sei volte, due volte dove si tratta dell'agro privato, e quattro dove del pubblico. Le prime tre fiate (lin. 9, 10, 14) scrivesi *Procobera*, e le altre tre (lin. 22, ripetuto nella 23) *Porcobera*, voce che è l'origine del nome romano posteriore memorato da Plinio, cioè di *Porcifera*. Questo vocabolo *Porcifera* secondo l'indole latina arcaica dovea essere *Porcuvera*, *Porcufera*, essendochè le consonanti *b*, *v*, *f* son molto affini, ed i latini amavano, più anticamente in ispecie, in questa fatta composti, accoppiarli con l'*u* intermedio, avanti che fosse a quell'*u* sostituita la *i*, *Multiplex*, per darne un solo esempio fra centinaia che potrebbonsene arrecare, dicevasi prima di *Multiplex*. Dobbiamo por mente, riguardo alla desinenza *Bera*, ch'ella vive tuttora in Liguria in senso di corso d'acqua. In alcuni luoghi vi rimane alterata in *Beo*, *Bealera*, *Bialera*. Da ciò possiamo ricavare una parte almeno della ragione etimologica del nome. Di *Porco*, di *Proco*, secondo il linguaggio ligustico di que' tempi, non ne sappiamo il significato. Che fossero nomi, fossero avverbi,

fossero preposizioni, e nel tempo stesso che fossero tutti e due una voce unica con diversa pronuncia, non possiamo accertarcene. Il greco ha *περί*, *παρά*, il latino ha *pro*, *prae*, *per* non guari rispettivamente diversi fra loro, ma ben differenti nel significato. Prima di proceder oltre in questa disamina rammenterò al lettore che la *Bera* degli antichi Liguri trovasi pure, sebbene modificata, nei nomi dei fiumi *Vara*, e *Varo*, ove un appellativo, come suol avvenire per comunissimo uso locale divenne proprio. Per simil modo i convicini all'Etna, vennero a ben intendersi solo appellandola col nome di *Monte*, e gli Arabi *El Gebel*, che vale il medesimo. E quando cessata la dominazione arabica il vocabolo *Gebel* era divenuto comune, ma che ai popolani non rappresentava più l'idea di monte, con pleonasma v'aggiunsero *Monte* in capo, e fecero *Mongibello*. Un notabil fenomeno linguistico ha luogo tuttavia in Liguria, la conservazione cioè di un nome fluviale analogo perfettamente alla *Porcobera*; ed è il nome d'un modesto torrente nel territorio d'Alassio, chiamato tuttora *Cannibera*; nel qual nome si vede soltanto, dopo il lasso di molti secoli, cambiata alla latina la vocale media nella composizione. Era certo in que' remoti tempi *Cannobera*, romaneggiata in *Cannubera*, poi in *Cannibera*. Ma torniamo in via.

Rispetto allo scritto della Sentenza che ci pervenne, ove bassi questa doppia scrittura, potrebbe accettarsi con maggiore fiducia, se chi vi pose mano fosse stato un nostro Ligure: che non si avrebbe a temere scambi d'una voce nell'altra, e potrebbesi prendere come sta. Ora, tutto questo considerato, se altri volesse supporre, che la *Porcobera* corrispondesse all'attuale *Secca*, e che la *Procobera* corrispondesse al maggior fiume ingrossato dopo il confluyente della Verde colla *Secca*, io confesso che non ci avrei da opporre alcunchè di perentorio, atteso un equivoco potuto farsi nel brano, che esami-

niamo, per parte di chi non bene istruito delle distinzioni di nomi quasi consimili (la cui varietà sente un nazionale, ma non così un forastiere) può trovarsi *Procobera* dove al cominciare dei limiti dell'agro pubblico sarebbe forse stato duopo scrivere *Porcobera*. Chi scrisse od incise potea facilmente essere tirato in fallo dall'aver poch'innanzi già scritto due volte *Procobera*. Tutto ciò sia preso per mera ipotesi; ma se fosse mai un fatto vero, allora venendo con diversi dati a tentare la topografica applicazione del documento, si andrebbe in falso; ed una soda conclusione tornerebbe impossibile. Ad ogni modo, se vogliasi vedere in ciò solamente varietà, od alterazione di pronuncia, non si può fare, se vedo bene, alcuna ragionevole opposizione a chi estendesse questo nome anche al disotto della qui notata confluenza, ove trovasi il primo termine dell'agro pubblico, come vediamo qui sotto immediatamente.

Linea 14. *IBI · TERMINVS · STAT.* (*Ibi terminus stat*). Abbiamo qui adunque al confluyente dell'*Ede* e della *Porcobera* (della Verde e della Secca) il primo dei 15 termini, che furono stabiliti a segnare il circuito del confine dell'agro pubblico dei *Langesi Veturii*, ch'era uno degli oggetti di contestazione della parte contraria, cioè del comune dei *Genuati*. In niuno de' termini si accenna la via *Postumia*; che perciò non dovea essere tagliata in alcun luogo dalla linea del limite. Giacchè la postura più acconcia a mantenere la cognizione confinaria si è per appunto il luogo di pubblico passaggio. D'altra parte in seguito alla teorica sopra menzionata, onde senza un somigliante avviso legittimo, la strada spesso valea per confine; chi avesse fatto altrimenti nella collocazione dei termini avrebbe lasciato almeno delle dubbiezze. La maggior quantità relativa dei termini, quivi notati, dà chiaro ad intendere, a mio parere, che il territorio che si rigirava, era privo di confini naturali.

che potessero servire all'uopo, per lunghi tratti: doveasi perciò in esso, per la varietà irregolare dei monti, e delle valli, assicurarne la linea dell'andamento del confine col'ajuto moltiplicato di legali indizii di termini.

Id. INDE · EDE · FLOVIO · SVRSVORSVM · IN · MONTEM · LEMVRINO · INFVMO. (*Inde Ede fluvio sursum versum, in montem Lemurinum infimum*). Vedemmo il Lemuri fiume di sopra; qui entriamo in una catena montana, che nomasi Monte Lemurino. A prima vista si sente, che vi debb'essere tra quel fiume Lemuri e questo monte una qualche relazione di vicinanza da doversene questo aggettivare il nome, come se si dicesse il Monte del Lemuri. Se così è, alle falde (*infimo*) di questa montagnosa giogaja, allato o poco discosto dal fiume si erge, come vedremo, il secondo termine del confine, termine necessario, perchè accennasse l'abbandono del limite naturale della corrente del Lemuri o Lemurina. Se alcuno credesse che *Lemurinus* si origini da *Lemurium*, io ne accetto la derivazione, quando si conceda che *Lemuris* desse il nome alla regione, che dovea dirsi *Lemurium* costituita o percorsa da un monte perciò *Lemurino*.

Linea 15 in 16. IBEI · TERMINVS · STAT · INDE · SVRSV · VORSVM · IVGO · RECTO · LEMVRINO · IBEI · TERMINVS · STAT · INDE · SVRSVM · IVGO · RECTO · LEMVRINO · IBI · TERMINVS · STAT. (*Inde sursum versum iugo recto Lemurino; ibi terminus stat. Inde sursum iugo recto Lemurino; ibi terminus stat*). Avviso imprima che nel bronzo v'ha proprio **TERMINVS**. Ho unito in questa nota due brani che conchiudonsi col **TERMINVS STAT**; chè v'ha fra essi tale somiglianza che fa nascere il dubbio che l'incisore eseguisse per inavvertenza una ripetizione del medesimo inciso, se già forse non era stata fatta questa ripetizione dallo Scriba nell'esemplare al pulito la scrittura della Sentenza sulla tavola cerata: ove per la maggiore facilità e

prestezza di scrivervi, era, se qui fu, un simile abbaglio assai più probabile. E questo dubbio giammai non avrà una soluzione accettabile sodamente, se non allora che, dato nel segno nel rinvenire quandochessia la vera traccia di que' confini, avremo noi, od avranno i nostri posteri la fortuna di riscontrare sicuramente i luoghi di questa linea di limite. Egli è da aggiungere oltracciò, che nel primo brano non segue, per rizzarvi il memorato cippo, un sito con nome proprio, siccome invece segue nel secondo brano (e lo vedremo sotto), in una parte del Lemurino, detta *Procavo*. Sia qui un termine più od un termine meno, ciò che chiaro apparisce si è questo, che il Lemurino era un gruppo di montani gioghi, come verrà mostrato nell'annotazione prossima. Alla quale pria di por mano credo utile di ricordare al lettore dover egli por mente al significato, che sopra dimostrai attribuirsi all'aggettivo *rectus* in Agrimensura, e quindi nella giurisprudenza che si fonda sulle teoriche dell'Agrimensura stessa.

Linea 46. IN · MONTE · PRO · CAVO (*in monte Procavo*). L'incisore qui ha punteggiato il suo del nome proprio, certo per isbadataggine. Il Ritschl nella sua pubblicazione sull'odato del nostro monumento omise questo punto, che pur è nell'originale; ma il Mommsen ve lo rimise.

Per intendere quanto sarà d'uopo esaminare a questo luogo dee il lettore tener d'occhio col tratto qui posto in capo tutto quello della precedente nota. Eravamo, nel percorrere la linea dei limiti che gli Arbitri giudicavano dell'agro pubblico Veturio, alle falde del monte Lemurino, presso il Lemuri, secondo io arbitro, ad un punto cui s'era giunti dal primo termine soprannotato. Supponiamo che il testo non sia stato guasto dell'accennata ripetizione (nell'opposta ipotesi non si ha che a diffalcare un passo di limiti ed un termine che lo segna); e facciamoci sopra le opportune considerazioni. Il ter-

mine alle falde del Lemurino era, secondo le regole agrimensorie, o sopra o di contro a cominciamento di schiena di monte, proseguita unica fino al termine successivo, per modellare la linea alle norme naturali o legittime; il termine ove conchiudesi il primo tratto montano in ascendere (*SURSUMVERSUM*) lunghezza un giogo del Lemurino dev' essere in luogo dove s'incontrano due o più gioghi del monte stesso, per aver dal cippo l'uffizio di determinare per quale dei gioghi debba continuare il limite dell'agro. Quinci sempre ascendendo (*SURSUM*) la linea prosegue ad una parte della Lemurina catena, che ha nome *Procuro*. Alla seguente nota rimetto il restante del nostro viaggio sopra alcuni gioghi del Lemurino.

Ib. INDE · SURSUM · IUGO · RECTO · IN · MONTEM · LEMURINUM · SUMMUM · IBI · TERMINVS · STAT. (*Inde sursum iugo recto in montem Lemurinum summum; ibi terminus stat*). Questo nuovo tratto di limite non avrebbe ragione d'essere specificato, se dove fu posto il termine che lo precede non s'incontrava almeno biforcazione di gioghi, come egualmente questo nuovo termine saria stato inutile, se non ne avesse creato il bisogno un'altra divisione di gioghi. E qui al suo colmo finisce l'uso dell'appellazione di Lemurino al monte già percorso ne' diversi gioghi determinati coi necessari termini.

Linea 16 in 17. INDE · SURSUM · IUGO · RECTO · IN · CASTELVM · QVEI · VOCITATVS · ALIANVS · IBI · TERMINVS · STAT. (*Inde sursum iugo recto in Castellum, qui vocitatus est Alianus; ibi terminus stat*). Osservo primieramente, che né per questo luogo né per gli altri ove si adopera *SURSUM*, *SURSUM VORSUM* questo avverbio necessità assolutamente che quel brano di linea da un termine all'altro debba essere tutto e sempre in ascendere. Anche solo che così incominci, e seguendo le montane ondulazioni non discenda notabilmente: ed il fine o sia più alto, o non apparisca di minore altezza, mi pare cosa sufficiente a giu-

stificarne l'uso che ne vien fatto in queste frasi. Or, procedendo, dalla vetta del Lemurino passiamo lunghesso un giogo per trovare un altro termine ad un Castello, il cui nome era Aliano. Avrebbe mai il luogo, che nel territorio della Parrocchia dei Gioghi dicesi *Alia* qualche parentela coll'antico *Alianus*? Per molti titoli egli merita seria disamina.

Linea 47 in 48. INDE · SVRSVM · IUGO · RECTO · IN · MONTEM · IOVENTIONEM · IBI · TERMINVS · STAT. (*Inde sursum iugo recto in montem Iuventionem; ibi terminus stat*). Se mai il citato *Alia*, che trovasi nel Cadastro del territorio della Parrocchia dei Giovi attuali, vale al caso nostro per l'antico *Alianus*, concorrerebbe a grande rincalzo in favore di chi volesse trovare il prisco *Iuventio* in qualche altra vetta dei medesimi Giovi. E si badi sempre alla ragione dello stabilimento del notato termine, vale a dire perchè anche in questo punto segnato da un cippo vi era concorso di più d'un giogo montano, la varia diramazione dei quali gioghi obbligava il Mensore a determinare quello dei gioghi, che diveniva il nuovo incominciamento del successivo tratto di limitazione.

Linea 48. INDE · SVRSVM · IUGO · RECTO · IN · MONTEM · APENINVM · QVEI · VOCATUR · BOPLO · IBI · TERMINVS · STAT. (*Inde sursum iugo recto in montem qui vocatur Boplo; ibi terminus stat*). Dopo avere dal termine precedente preso via per la cresta continuata dal Giovenzone, come vedemmo, troviamo qui un altro termine sur un punto del Boplone, nel quale punto dall'eretto cippo intendiamo, che questa guida terminale ci mette ad una delle diverse creste acquapendenti, che s'incontrano in quel luogo, che ha nome proprio in Boplone, e conosciuto allora già qual parte delle montagne, che assumevano l'appellazione generica di Apennino.

Linea 48 in 49. INDE · APENINVM · IUGO · RECTO · IN · MONTEM TVLEDONEM · IBI · TERMINVS · STAT. (*Inde apennino iugo recto in*

montem Tuledonem; ibi terminus stat). Dal Boplone, già colmo Apenninico, si percorre nel tratto presente lunghesso il giogo dello stesso Apennino, la distanza giogale, che separa da questo il termine precedente; e ci troviamo dopo il tragitto sopra un altro culmine che aveva, come è notato, il nome di Tuledone. Vuolsi osservare in questo branuccio l'assenza dell'avverbio *sursum*, cioè *all'insù*; ciò per avventura significando, che in questa parte di confine o non v'era da salire partendo dal termine, o il Tuledone, lunghesso il giogo soggetto alle consuete accidentalità montane, rimanevasi insomma a confronto del Boplone in tale altezza, che non valeva tenerne conto col *sursum* o col *deorsum*. Se io qui l'accusativa forma *apenninum* del testo lessi nell'ablativa *apennino*, e nella mia riduzione in latino secondo i secoli posteriori al monumento, dissi *continuato Apennino* ed altri invece volesse interporvi la preposizione *per*, e leggere *Inde per apenninum*, io non avrei nulla da opporre. Rispetto al nome proprio del monte, pare al tutto un composto di *Tul* di cui non ci metteremo a indovinare il significato nella lingua che l'usò prima, composto io dicea di *Tul*, e del vocabolo *dun* o *don*, che in celtico vale *monte* o *rialzo*. Questa voce trovasi in fine di molti nomi proprii locali al di là delle Alpi: come *Lugdunum*, *Augustodunum* e di altri nomi assai simili di città in altura. Colà la voce celtica s'ebbe dai latini diversa declinazione. Lasciemo ai filologi, che si travagliano di affinità di lingue, il vedere se il *dun*, o *don* celtico abbia alcuna parentela col *δunis* dei più antichi Greci, e conservato ancor vivo dai moderni; vocabolo che corrisponde alla stessa idea. Debbo ancora aggiungere sul nome *Tuledon*, che esiste tuttavia nell'alta Porcevera orientale il nome *Tullo* attribuito ad un monte, detto perciò *Monte Tullo*.

Linea 19. INDE · DEORSUM · IVGO · RECTO · IN · FLOVIUM · VERAGLASCAN. (*Inde deorsum inq. recto in fluvium Veraglascan*). La

nostra linea di limite in questo brano si abbassa (*deorsum*) tenendo lo spigolo (*iugo recto*) del monte, che vedemmo nominato *Tuledone*, da quel punto daddove parte, seguendone, s'intende, i serpeggiamenti incontrati nel percorrere l'inclinazione, fino a calare nel letto della *Veraglasca*; corso d'acqua non piccolo, essendo appellato non *ricus*, ma *fluvius*. E li non si mise alcun termine, aspettando di collocarlo, come vedremo, a piè del monte allora detto *Berigiema*.

E qui prima di far passaggio ad altro membro del testo io credo bene esporre alcune considerazioni filologiche, che potrebbero confortare in varii punti le indagini istituite sopra l'importantissimo ligure monumento.

Abbiamo diversi nomi proprii in questa Sentenza, ove domina una certa analogia di desinenze. Qui un territorio dicesi *Manicelum*, un monte *Blusticelum*, un altro monte *Claxelum*, ed una fonte *Lebriemelum*. Questa stessa desinenza scorgesi nella radice di altri nomi, che un'altra desinenza assunsero di nuova giunta. Imperocchè si può ben credere che il loro primitivo immediato, dopo divenuto un sostantivo per elissi del nome che lo reggeva nel primo suo essere d'aggettivo, passasse poi ad altra forma nuovamente aggettiva. Teorica comunissima nelle lingue. Quindi il fiume *Veraglasca*, supposta una sincope, ci rappresenta una voce anteriore in *Veragelum*; *Vinclasca* ci rappresenta un anteriore radice in *Vinelum*; ed il fiume *Tulelasca* in *Tulelum*. Abbiamo *Cacpiema*, valle, abbiamo *Berigiema*, monte; e troviamo *Blustiema* o *Blustiemum*; e *Lebriema* o *Lebriemum* nel monte *Blusticelum*, e nel fonte *Lebriemelum*. Si avverta eziandio che malgrado che queste voci poniamo in forma neutra, le riconosciamo aggettive in origine; e quelle che figurano sostantive nel monumento le crediamo così parere in causa dell'elissi del nome, cui si accordano di genere; oppure si usarono sostantivate al neutro, come accade nel greco e nel

latino frequentemente. Io non procederò più innanzi in questa disamina, la quale mi porterebbe assai lungi, da non concluderla sì di leggeri; oltracciò fuori del mio stretto proposito. Da quanto solo accennai vediamo nascere alcune utili osservazioni, che potrebbero essere suggellate quandochessia dai riscontri territoriali. Dunque la *Tuldasca* dell'agro privato scorreva probabilmente in regione che dovea dirsi *Tindum*, quasi *territorium tindum*, come aggettivo questo da *Tin* d'ignota significanza. La desinenza in *asca*, quantunque nel bronzo nostro si veda esclusivamente applicata alle correnti d'acqua, non credo per nulla significare acqua, come fu detto e si pretese per questa sola ragione. Questa forma aggettiva è troppo generale in moltissimi nomi ligustici a noi pervenuti, dove l'acqua non ha che fare. Con sola differenza accidentale va in *asca* presso i greci, va in *ski* nelle lingue slave. Ma tiriamo avanti. La *Veraglasca* era in luogo o detto o che aveva relazione con un *Veraglum*; ed alla stessa maniera con un *Tulchum* la *Tuldasca*, avendo essi la primitiva loro radice, di valore ignoto, in *Verag*, ed in *Tul*. E questa radice *Tul* pare che desse egualmente, come già si notò, una parte del nome al *Tuledase*.

Linea 19 in 20. IN · MONTEM · BERIGIEMAM · INFVMO · IMI · TERMINVS · STAT. (*In montem Berigiemam infimum; ibi terminus stat*). Debbo notificare di passaggio, rispetto all'esecuzione materiale dell'epigrafe, che fra le prime due sillabe, *mini*, ed il restante della voce *GIEMAM*, senza dubbio per mero abbaglio, vedesi inciso chiaramente un punto, che non ci avea luogo, e che tanto il Ritschl, quanto il Mommsen, nella loro opera citata omisero di notare. Io volli, giusta il mio proposito, inscrivere per scrupolosa fedeltà di genuina rappresentanza dell'originale. E per la stessa ragione tenni separata più assai del dovere la sillaba *mo* di *INFVMO*, essendochè similmente ha così sul bronzo per un guasto di mezzo, il quale guasto costringe l'incisore a

trapassarlo. Uno sconcio simile per egual motivo ebbe luogo fra il nome del fiume VERAGLASCAM, recato nel brano antecedente, e l'IN del presente, ove la distanza è troppo più di quella che ordinariamente si trova fra parola e parola.

Ora poniamoci alla intelligenza del testo. Eccoci con questo surriferito brano dell'iscrizione, com'accennai or ora, giunti alle falde d'un altro monte, dopo avere filato lunghezza il suo declivio per linea d'acquapendente, siccome venne già osservato, l'anteriore *Tuledone*. Ci troviamo adunque, toccato l'alveo della *Veraglasca*, in sul monte *Berigiema*, comè allora si nominava. Questo monte, secondo parrà doversi dedurre da quanto segue, dovea far corpo col successivamente indicato, cioè col *Prenico*. Nel testo della Sentenza non ha cenno di sorta, e nulla giovano a supplemento le leggi sopraccio, affine di rilevare come ella fosse percorsa questa linea riguardo al corso ed al letto della *Veraglasca*. Non risulta se vi fosse tragitto da una parte all'altra (*trans*); se si dovesse correrne un tratto all'insù o all'ingù (*sursum* o *deorsum*). Nulla fa sentire il concetto della formola *recto fluvio*. Queste cose perciò rimangono a ritrarsi unicamente dalla topica applicazione, che riuscisse ben ragionata e stabilita sul sodo per gli altri punti del confine, almeno per li più dappresso. Questo silenzio perfettissimo, considerata la consueta diligenza nel resto della designazione dei termini, ha gran forza dimostrativa *a priori* per creare una ben fondata opinione; che cioè i due monti, di cui si parla, il *Tuledone* ed il *Berigiema*, bagnassero nel lato stesso e non guari in distanza l'uno dall'altro, i loro piedi nel fiume *Veraglasca*, in guisa che il termine, li piantato alle falde del *Berigiema* sulla *Veraglasca*, fosse il vertice d'un angolo, più o meno curvilineo, i cui lati costituissero le due linee, l'una delle quali dal termine stesso della *Veraglasca* si distendesse fino al termine, che accennammo, sul *Tuledone*, e l'altra linea

da quello stesso termine della *Veraglasca*, inoltrandosi pel *Berigiema*, raggiungesse quel termine, che vedremo in seguito eretto sul monte *Prenico*.

Linea 20. INDE · SURSUM · IUGO · RECTO · IN · MONTEM · PRENICUM · IBI · TERMINVS · STAT. (*Inde sursum iugo recto in montem Prenicum; ibi terminus stat*). Il confine va procedendo. Dal vertice adunque dell'angolo soprannotato, che si appunta nel fiume *Veraglasca*, percorso nella linea lungo quella parte che incomincia dalle falde del monte *Berigiema*, ci inoltriamo lunghezzo il *Berigiema* ed il *Prenico* insieme sempre per giogo continuato (*iugo recto*), e salendo (*sursum*) a trovare un nuovo termine sullo stesso monte *Prenico*. Se ci potessimo fidare che Monsig. Agostino Giustiniani nella prefazione geografica dei suoi *Annali di Genova*, abbia riferito i nomi proprii dei luoghi sempre quali erano pronunciati al suo tempo, e alcuno mai non ne avesse racconcio all'archeologica, per dir così, come si può temere del nome *Preneco*, da lui forse ridotto per la cognizione che avea, a tal uopo bastante, della nostra Tavola, avremmo un antico nome vivente tuttora nel principio del secolo XVI con meno sensibile alterazione. Abbiamo ad ogni modo patentemente ancora riconoscibile, la topica voce *Pernecco*. Descrive il Giustiniani (ediz. 1834), dopo aver parlato di *Vairé* (ora *Vairé*), « il paese nominato Pedemonte col paese di Iso- » secco..... tuttavia discendendo alla marina; e per qua discorre » il fiume nominato Polcevera secca (nell'ed. prima egli scrisse » sempre *Pocevera*), qual discende dalla montagna di Chiare » in distanza di tre miglia; e poi la valle di *Preneco*..... E » poi si varca la montagna verso levante, ed occorre la Pieve » di S. Ulcisio.... E sotto questa Parocchia si contiene la villa » di Ore (*leggi Orè*)...., la villetta di Pino....., la terra di Ca- » sanova....., e la terra di Immanico. » *Fossato di Pernecco* odesi tuttavia nominato un torrente, il quale verso l'inghiù

poco distante dallo sbocco dell'attuale fossato di Voirè, si versa nella Secca. Quest' appellazione suppone chiaro, ch'egli scorre da un luogo, ovvero allato a un luogo, che aveva appunto il nome di *Pernecco*. In *Pernecco* dicono i Porceveraschi ad una certa estensione di territorio nella regione medesima. E se il monte che dovea dappprincipio essere conosciuto sotto questa nomenclatura (*Prenicus, Preneco, Pernecco*), più non si sente nominare così, egli è, perchè come avviene assai di leggieri, un altro nome o più facile, oppure allusivo a cosa o di maggiore impressione, o di maggiore importanza relativa fra gli abitatori del distretto, presone il possesso e così durando per secoli, cassò il diritto del vetusto padrone. Nel caso nostro il ligustico monte, comechè in forza di prescrizione contraria immemorabile, sia scaduto dai suoi diritti, ha ciò nonostante nelle formole ancora viventi, cioè *Fossato di Pernecco, In Pernecco*, ed in *Valle di Pernecco*, solidi documenti in favore per tenersi egli stato in antico il vero e legittimo possessore di quelle balze, e di quel comignolo, la cui punta, assai rilevante, tanto in elevazione, quanto in acutezza, fece sì che dal nome di *Pizzo* (voce, che sossopra in italiano risponde a *Punta*) egli venisse scacciato dall' antichissimo possesso di tutto il medesimo monte *Prenicus*. Sul monte *Pizzo* adunque avremmo quel termine di cui già parlammo abbastanza; quel termine che la Sentenza nota nel brano qui riferito.

Linea 20 in 21. INDE · DORSVM · IUGO · RECTO · IN · FLOVIVM · TULELASCAM · IBI · TERMINVS · STAT. (*Inde deorsum iugo recto in fluvium Tulelascam; ibi terminus stat*). Dal *Pernecco* (*Prenicus mons*), o meglio dal termine lì stabilito, si fa un tratto di confine in declivio (*deorsum*) tirando per la schiena del monte (*iugo recto*) fino al letto del fiume *Tulelasca*, ove sorge un termine; attesochè si trovò necessario per mancanza di proseguimento di una linea naturale, secondo le norme agrarie de-

terminate, che un segno, cioè un termine là piantato indicasse e determinasse l'assegnato cominciamento del tratto seguente. Vedemmo che la *Tulelasca* viene appellata *fluvius*; deb'essere in conseguenza delle braccia fluviali di qualche importanza. Tenuto il *Pizzo*, come in tutto o a un dipresso l'equivalente dell'antico ligustico *Prenicus*, niun corso d'acqua gli scorre alle falde, che possa dirsi, dopo la *Secca*, abbastanza considerevole, se non il *Fossato*, che già memorai, di *Pernecco*, nel quale oltracciò concorre la ragione dell'affinità che vediamo tra il fiume *Tulelasca*, ed il monte *Tuledone*. Rammentisi quanto sopra dicemmo dal termine sul *Tuledone* fino al punto in cui siamo, cioè sino al termine, qui sopra accennato, intorno o nel letto della corrente del fiume *Tulelasca*. Da codesto tutto apparisce evidentemente, che *Tuledone*, *Berigiema* e *Prenico* non sono che varie parti d'una sola montagna, non sono cioè che un gruppo montano distinto o diramato in varie schiene, che si abbassano il primo verso la *Veraglasca*, il terzo continuato dal secondo in senso retrogrado si abbassa verso il fiume stesso della *Veraglasca*, mentre per un altro lato di confine lo stesso *Prenico* discende alla *Tulelasca*, la quale lambendo da quel lato il *Tuledone*, presso lui o da lui nata o cresciuta ottiene un nome che s'impronta d'un'affinità filologica col monte medesimo. Se la regione, ove torreggia il monte designato con questo nome di *Tuledone*, e dove egli era più o meno il fiume *Tulelasca* era detta (da *Tul*) *Tulelo*, torna radicalmente chiarissimo, perchè il monte si nominasse *Tuledon* (quasi reso latinamente *Tulimons*), e la corrente dell'acqua trovandosi al basso su quel territorio *Tulelo*, si chiamasse, sottinteso un sostantivo femminile del valore di acqua o somigliante) *Tulelasca*, come se egualmente alla latina dicessimo (sottintendi acqua) *Tulelensis*, o *Tulelana*.

Linea 21. INDE • SVRSVM • IVGO • RECTO • ALVSTIEMELO • IN • MON-

TEM · CLAXELVM · IBI · TERMINVS · STAT. (*Inde sursum iugo recto Blustiemelo in montem Claxelum; ibi terminus stat*). Dalla *Tulelasca* si ricomincia, partendo dal termine ivi posto, una altra linea di limite passando ad altro gruppo montano, che principia dal percorrere salendo (SVNSVM) per la linea culminante (IUGO RECTO) del *Blustiemelo* (di cui o si tacque o fu dimenticata la voce *monte*), finchè, viaggiatane per quella direzione tutta la cima, si giunge al monte *Classelo*, dove si trova un termine. Se in così pochi elementi di nomi ligustici, che la Tavola ci somministra, valgono alcuna cosa quelle congetture che avventurammo di sopra sul valore probabile delle desinenze, questi due nomi proprii paiono aggettivi, forse del territorio, che rispettivamente occupavano e la costa *Blustiemela*, o di *Blustiemia*, ed il monte *Classelo*, ovvero di *Classa* o *Classo*. Questo nome, ridotto all'alterazione genovese per analogia di consuete permutazioni di pronuncia, viene a darci il vocabolo *Ciasso* o *Ciazzo*.

Linea 21 in 22. INDE · DEORSVM · IN · FONTEM · LEBRIEMELVM · IBI · TERMINVS · STAT. (*Inde deorsum in fontem Lebriemelum; ibi terminus stat*). Noto per la prima cosa, che la *e* della voce INDE, che finisce la linea 21, per obbligo dell'incisore non ha alcuna traccia discernibile sul bronzo.

Questo tratto, in cui la traccia dei limiti dal *Classelo* discende (DEORSVM) non ha indizio nella nostra iscrizione a quale direzione agraria altri dovesse attenersi delle tre usitate in questo genere di divisioni di terre e d'indicazioni di confini. Da termine a termine v'era in questi casi un giogo continuato di monte o colle? visti i due termini si capiva che il detto giogo era la linea indicata, per quanto lunga si fosse, del confine di quella parte; e scrivendolo in documento dicevasi espressamente *iugo recto*. O nel tramezzo di due termini lato lato scorreva un fiume od un rivo, od eravi la proda d'un lago, cui a data

distanza fra loro fossero vicini ambedue i termini, la linea intermedia lungo la proda dell'acqua costituiva il notato confine. E questi erano, come già venne sopra osservato, quei limiti che porgeva alla legislazione la stessa natura. Trattandosi di correnti o canali d'acqua, nello scrivere si adoperavano le formole *recto fluvio*, *rivo recto* ecc. indicando se si correva contro o secondo correnti: *sursum* o *deorsum*. Dove non aveano luogo gli esposti confini naturali o per mancanza di monti, di fiumi ecc. oppure perchè, per diritti ulteriori riconosciuti, il proprietario quei naturali confini oltrepassava, i termini erano collocati sì fattamente, ch'essi dicessero per matematiche norme quale tratto al di là dei limiti naturali quel proprietario aveva in dominio od in uso. Non è qui luogo di entrare sull'argomento delle colonie, sulle assegnazioni perciò delle terre con misure e limiti legalmente determinati. Basta per questo luogo notare che in assenza di un limite naturale la linea da termine a termine era la retta, come notai, detta *rigor*. Qui dunque, tornando al tratto, che io sto commentando, dallo scritto della Sentenza minuciana altro non si rileverebbe se non che dal monte Claseo al fonte Lebriemelo, avria avuto luogo un *rigor*, od una linea che per dirittura corresse da un punto all'altro di quella accennata inclinazione.

Linea 22. INDE • RECTO • RIVO • ENISECA • IN • FLOVIUM • PORCOBERAM • IBI • TERMINVS • STAT. (*Inde recto rivo Eniseca in fluvium Porcoberum; ibi terminus stat*). Da questo membro dell'epigrafe deriverebbe o che il fonte Lebriemelo fosse la prima sorgente dell'*Eniseca*, o che lo stesso fonte dovesse sgorgare allato e vicinissimo al medesimo rivo, o che prima di questo mancherebbe nella iscrizione un precedente inciso. Giacchè supponendo il Lebriemelo non sorgente dell'*Eniseca*, e non contiguo alla sua corrente, n'uscirebbe il dovere nei limitatori d'avere indicata la linea che dal fonte Lebriemelo conducesse all'*Eniseca*,

per farci poi seguire il rivo stesso fino alla *Porcobera*, dove chiaramente si vede che come piccolo confluyente doveva perdersi, senza che si volesse esprimere l'avverbio *deorsum*, che nell'insieme era chiaramente sottinteso.

Linea 23. INDE · DEORSVM · IN · FLOVIUM · PORCOBERAM · VBI · CONFLOVONT · FLOVI · EDVS · ET · PORCOBERA. (*Inde deorsum in fluvium Porcoberam; ubi confluunt fluvii Edus et Porcobera*). Percorso secondo corrente il rivo Eniseca e trovato il fiume *Porcobera*, nella quale *Porcobera* si tien la via per alla foce di lei (*DEORSVM*), ci troviamo di avere interamente girato il perimetro da termine a termine piantati e per quelli tratti fra l'uno e l'altro, che indicai sopra, generalmente di limiti naturali, e così ci troviamo tornati donde fu la nostra partenza. L'agro pubblico adunque dei Langesi Veturii sta dentro i limiti che percorremmo finora, fino a rimanersi al termine stesso che venne memorato a capo del relativo paragrafo della Sentenza, il quale è per chiudersi colla ripetuta indicazione del primo termine, dove confluiscono l'*Ede* e la *Porcobera*.

Ib. IBI · TERMINVS · STAT. (*Ibi terminus stat*). Questo è il termine che dissi indicato due volte, in capo cioè ed in fine del circuito limitaneo. Sarebbe qui non inutile esaminare, se in questo e simili casi il termine sorgesse dentro l'arco della confluenza dei due fiumi, oppure al di fuori; vo' dire in questa seconda maniera, dall'uno de' lati del massimo corpo fluviale, dopo cioè che divenne un solo corso. Le strade, i laghi, i fiumi e similmente le corse d'acque di maggiore importanza erano puramente comuni radicalmente e per generale disposizione legittima: nè potevano perciò entrare per sè a far parte di agro in proprietà determinata. Quindi il nostro presente termine doveva sorgere dentro alla curvatura, val quanto dire nell'angolo interiore costituito dai due rami confluenti. Alla ragione dedotta dalle norme gromatiche si aggiunge a conferma una deduzione.

che si trae, secondo parmi, dal testo medesimo del nostro monumento. Vedemmo alla linea 14, che gli Arbitri, stabilito lo incominciamento del circuito dei confini, che sentenziavano, nel termine detto al confluente, di cui parliamo, dell' *Ede* e della *Porcobera* (dei fiumi la Verde e la Secca de' nostri giorni), essi proseguono, senza cenno del doversi valicare alcun fiume, INDE · EDE · FLOVIO · SVRSVORSVM, cioè da quel termine all' insù pel fiume *Ede*. Ma ciò non poteva verificarsi, senzachè vi fosse un tragitto di fiume, per seguirne la linea superiore, il quale tragitto non doveva trovar luogo per legge generale agrimensoria, come fu detto; e se ciò avesse dovuto essere per qualunque ragione speciale, appunto, come fatto di eccezione alle norme comuni, avea maggiormente d' uopo di trovarsi indicato sulla Sentenza quel tragitto resosi necessario, perchè la linea dal di sotto della confluenza potesse spingersi a seguire il corso dell' *Ede* o della *Verde*.

Linea 23 in 24. QVEM · AGRVM · POPLICVM · IVDICAVVS · ESSE (Quem agrum publicum iudicamus esse). Innanzi al cominciamento di questo nuovo paragrafo della pronunzia degli Arbitri, cioè fra la voce STAT del periodo precedente, ed il QVEM, onde principia questo qui riferito, l' incisore della Tavola lasciò uno spazio fra le due parole assai maggiore del consueto; vi manca nulladimeno nel mezzo il solito punto; e certo vi manca per una mera dimenticanza. Quell' intervallo fu sicuramente lasciato in questo luogo a bello studio affine che venisse con ciò indicato un principio di nuovo capo.

Rispetto al testo della Sentenza noti il lettore precisione e compitezza! Egli pareva al tutto sufficiente l' avere indicato sopra in capo al precedente paragrafo: AGRI POPLICI QVOD LANGENSES POSSIDENT. Quella formola già avea designato abbastanza chiaro la qualifica di Langese Veturio riconosciuta nel territorio, che gli Arbitri intendevano determinare per segnati confini.

come cosa di pubblica pertinenza di quel popolo. Eglino colà riferivano un fatto autorevolmente eseguito, la cui esecuzione era, diremmo, materiale e visibile nei termini stabiliti; quindi dopo aver detto nel preambolo della Sentenza *FINES FACERE TERMINOSQUE STATVI IVSSERVNT*, stava bene la formola, che conservava tuttavia a quel tempo forse il concetto etimologico, *VIDENTUR ESSE*; come se ora noi dicessimo *si veggon essere*. Con tuttociò quella non bastava alla romana giurisprudenza, ed aggiunsero la formola che esaminiamo. Quel territorio vollero dir essi, del quale descrivemmo i confini, di nostra autorità piantati o riconosciuti *AGRVM PUBLICVM IUDICAMVS ESSE*. In questa formola sentesi espressa l'autorità giudiziaria derivata dalla suprema giurisdizione del Romano Senato; con questa readevasi decretorio il fatto dello stabilimento dei confini; e si constatava autorevolmente un diritto (*iudicare* ha origine da *ius dicere*), il contrastato diritto, ed assumevasene la difesa in pro di Langesi Veturii contro le pretensioni contrarie; giacchè trapela assai bene dalla Sentenza che la controversia fondamentale verteva appunto sopra l'agro pubblico, sul quale perciò si usa la formola più spiccata; mentre invece dove trattavasi dell'agro privato altre formole vengono adoperate, direbbesi in modo piuttosto di ricognizione, ed allo scopo d'impedire coll'esposizione autorevole di quei diritti privati, che non dovessero mai più nascere patti novelli tra i varii possessori delle parti di quel territorio col loro comune, se mai o già avesse per lo innanzi alcuna volta preteso di loro imporre un qualche censo o prestazione, ovvero tributo, o vi fosse pericolo che ciò potesse avvenire. Sopra ciò i Genuati, siccome pare, non aveano nulla a vedere; che l'agro privato era così proprio dei possessori, che non erano obbligati altrui in alcuna cosa. Da quanto qua e là già notammo il lettore dee avere una chiara idea dell'agro, su cui vien qui concludendosi il giudicato. Dovremo ritornarvi nondimeno altre volte

ove entreranno in esame le clausole, onde fu corredata riguardo all'agro pubblico la nostra Sentenza.

Linea 24. EVM · AGRVM · CASTELANOS · LANGENSES · VEITVRIOS · POSIDERE · FRVIQVE · VIDETVR · OPORTERE. (*Eum agrum Castellanos Langenses Veturios possidere fruique videtur oportere*). Nella Tavola, che io pubblico, s'incontrano entro la voce POSIDERE le due lettere *si* in carattere corsivo per avvisare che queste lettere mancano sul bronzo. Questo è un di quei sopracennati punti della superficie metallica, ov' era stato racconcio un guasto con una toppa, o quadrellino di riporto, affine di rispiantarla; uscì di luogo la toppa, e si perdettero, e con essa andarono via le due lettere, che v'erano sopra. Il Ritschl qui in questa linea per LANGENSES ha LANOENSES.

Continuando a notomizzare le formole della nostra Sentenza veggiamo, che questo brano è conseguenza, ed esplicativa determinazione della frase, che aveva recisamente giudicato pubblico l'agro, di cui trattavasi, cioè di proprietà dei Langesi Veturii, considerati come uno speciale consorzio civile. Infatti qui dal nome di Castello, onde i Romani appellavano alcune delle varie civili aggregazioni, vengono detti Castellani Langesi Veturii. Si noti di passaggio prima di procedere oltre, che questo tratto, se fosse stato ben considerato dagli antecedenti illustratori, dovea rimuovere ogni pericolo, che prendessero equivoco, e si riducessero a dividere un popolo unico, così bene determinato binomio, in due diverse tribù o sezioni. Quasi tutta la Sentenza riguarda di più espresso proposito i *Veturii*, per istabilirne i diritti, facendo loro ragione contro i Genuati, che l'impugnavano: INTER GENVATEIS ET VEITVRIOS; i quali *Veturii* avendo il loro Castello, come capoluogo della loro *res publica*, col nome di *Langa* o di *Lango*, potevano assai convenientemente dirsi ora *Veturii*, ora *Lungati* o *Langesi*, ed ora *Langesi Veturii*, rimanendo sempre la medesima ed unica controparte nella lite sulla quale

sentenziavasi. Perdonino i dotti, se in cosa or si chiara, io insisto in modo che ormai pare eccessivo; ed è così per loro sicuramente; ma potria darsi avervi tuttora alcuno che puranco abbisogni di sempre maggiori conferme. Mi si passino in grazia di ciò queste brevi escursioni, attesa l'importanza massima di questo punto fondamentale; ed io torno al proposito. Io diceva che questo articolo della nostra Sentenza non era che conseguenza del precedente, cavata dall'autorità giudiziaria per chiarirne pienamente l'accezione di vera proprietà in capo al riferito Castello. Vedi anche qui omessa una formola decretoria, ed usato il *VIDETVR*, onde i giudici, quasi direbbesi, presentano la conseguenza all'altrui ragione: come se noi dicessimo in moderna espressione: « Quell'agro, da noi sopra dichiarato di » pubblica proprietà dei Langesi Veturii, apparisce dover essere » di possesso e di godimento dei Castellani Langesi Veturii ». Con che si viene ad escludere in esso agro ogni diritto ed ingerenza dei Genuati. A favore dei quali nulladimeno segue una clausola che merita grande attenzione ed esame, e ch'io rimetto all'articolo successivo.

Linea 24 in 25. PRO · EO · AGRO · VECTIGAL · LANGENSES · VEITVRIS · IN · POPLICVM · GENVAM · DENT · IN · ANOS · SINGOLOS · VIC · N · CCCC. (*Pro eo agro vectigal Langenses Veiturii in publicum Genuam dent in annos singulos victoriatos numos cccc*). Quando fu preso come dativo il vocabolo *VEITVRIS*, dal che risultava che i Langesi pagassero la dichiarata somma annuale ai Veturii, allora supposto un popolo o comunità diversa: e che questo pagamento doveva farsi in Genova, se ne trasse un'illazione che veniva legittima dalla premessa, se fosse stata buona. Genova n'usciva principale luogo, prefettura o che so io, cui sottostavano i due immaginati popoli; e n'uscivano tante altre incoerenze, che riducevano il contesto della Sentenza ad una matassa aggrovigliata da non trovarne il bandolo mai più. E

Genova che in testa del documento è chiaramente parte collitigante, diventò così una residenza autorevole, anzi giuridica con tutto il resto che ne fu cavato. Piacque assai questa precoce alta condizione della illustre metropoli della Liguria marittima; e a dirla candidamente piacerebbe anche a me, se ciò avessi trovato sopra solido fondamento. Che fosse allora Genova o non fosse al tempo della Sentenza oppido più rilevante di Lango, non abbiamo argomenti positivi nè pro nè contro: e nelle indagini storiche ed archeologiche non si crea. Ciò che sappiamo abbastanza, e per documento, si è che in questa controversia le due parti erano equiparate, anzi se pongasi mente, la vittoria fu pei Langesi Veturii. Quindi nella falsa via, sulle basi indicate, la voce *VECTIGAL*, che già sopra recaì al vero significato, divenne voce di significanza esclusiva, che assunse più tardi assai: e si ebbe una accezione inesatta della espressione *IN · POPLICVM · GENVAM*. Egli è il Pubblico del Castello dei Langesi Veturii, che dovea dare (*DENT*), dovea pagare al Pubblico di Genova la somma assegnata (*IN POPLICVM GENVAM*), non già depositarla nel comune di Genova: chè altrimenti dovea dirsi *IN POPLICO GENVA*, anzi non *IN POPLICO*, ma presso un qualche magistrato, che in Genova risedesse. Dunque che cosa era questo *vectigal*, che Lango doveva pagare a Genova? Accennammo che doveva essere non altro che una prestazione. Ma a qual titolo fu ella imposta? Acciocchè per noi avesse valore di tributo, ovvero di censo di sudditezza ci saria necessario assicurare per altra parte per Genova l'esistenza accertata della sua qualità di centro, almeno amministrativo, a rispetto dei Langesi Veturii. Altrimenti così dovrebbe supporci, perchè ivi si riceveva un *VECTIGAL*, ch'è supposto un vero tributo; ed era proprio un tributo, perchè Genova era la capitale di quel popolo, che lo pagava. Questo ragionamento parmi peccare di petizione di principio. Udiamo il Brisson, ove nell'opera citata (Lib. V, 130) riferisce le dis-

posizioni legali in questo genere di cause: *Judici finium regundorum permittebatur, ut ubi non posset dirimere fines, adjudicatione controversiam dirimeret: et si forte amovendae veteris obscuritatis gratia, per aliam regionem fines dirigere Judex vellet, poterat hoc facere per judicationem et condemnationem. Quo enim opus erat, ut ex alterutrius praedio, alii adjudicaretur: eoque nomine is, cui adjudicabatur, invicem pro eo, quod ei adjudicabatur, certa pecunia condemnandus erat, l. 2 §.ult. et l. 3. D. finium regund. Dispicere certe Judicem debuisse, an necessaria esset adjudicatio, Justinianus ait; quae utique uno casu necessaria erat, si evidentioribus limitibus distinguere agros commodius esset, quam olim fuissent distincti. Tunc enim necesse erat ex alterius agro partem aliquam alterius agri domino adjudicare, eumque alteri certa pecunia condemnare.* Mi parve necessario recar tutta questa esposizione del Gius Romano, la quale, comechè relativa a meno antiche leggi, da quelle tuttavia discende; e parvemi giovare assaissimo a porci in via per appianare una forte difficoltà del testo della nostra Sentenza, ed a poterne recare il complesso a coerenza maravigliosa. Le disposizioni legali, compendiate dal Brisson, combaciano colla formola imperativa (DENT) dell' articolo in esame, e dell'altra alla linea 36: DARE DEBENTO, ove senti l'atto espresso in tempi posteriori col verbo *condemnare*. Tengo adunque che la stabilita prestazione non fosse che un compenso della parte genovese attribuita per necessaria rettificazione di confini all'agro Veturio. E meglio mi persuade se considero la libera alternativa del modo di compensare, che vedremo più abbasso. Ma pria di concludere questa disamina debbo dire alcuna cosa de' quattrocento vittoriati, che gli Arbitri designarono per somma di compensazione: quando fosse piaciuto al Comune Langese di attenersi piuttosto al compenso pecuniario, che agli altri modi di soddisfazione.

La moneta che appellasi qui *victoriatuſ numuſ* è ſoggetto di qualche controverſia. Non mi fermerò per dire, che la ſigla vic. in alcune edizioni del noſtro monumento fu ſcambiata nella ſigla dei ſeſterzii (hs); giacchè il bronzo non ha ſeſterzii, ma Vittoriati. Era divergenza da ſciogliere cogli occhi. D'altra parte, quantunque, ma in caſi rariffimi, ai ſeſterzii ſ'unisca pure la voce *numuſ*, non ne ſon guari accompagnati comunemente. E quanto al vocabolo *numuſ*, qui notato in ſigla, da eſſo volevaſi procedere per determinare di che trattavaſi indicando la Sentenza i Vittoriati. Sulla fede di Plinio v'ha chi credette, che non foſſero moneta altrimenti, ma un valore eſpreſſo con moneta illirica, la quale, com'egli dice, non conteggiavaſi in Italia che col valore di merce, prima che foſſero coniatì in Roma nel Tribunato di P. Clodio, quel deſſo che fu sì atroce avverſario di Cicerone, cioè l'anno di Roma 697. Io e meco tutti gli amatori delle antiche notizie vorrebbon ſorti negli antichi tempi aſſai Plinii, e che il tempo ce gli aveſſe interamente conſervati; ma ciò non dee impedire che a riguardo di ſcrittori, anche tanto inſigni e tanto benemeriti delle antichità, non uſiamo con buona ragione la critica. Perciò non ſi prenda in mala parte, ſe io, in queſto caſo, dico che credo meglio ad un coevo monumento autentico, che a uno, eziandio dottiffimo e diligentiffimo, compilatore di tempi molto poſteriori. Senza il dubbio nato dal riſpetto verſo Plinio, neſſuno leggendo la noſtra epigrafe, ove i *Vittoriati* ſon detti *numi*, ove ſenteſi, che nell'uſo dell'eſpreſſione dovea trattarſi di moneta corrente, ſtrano apparendo, che i Romani Giudici in luogo romano, e coſì diſtanti dall'Illirio, abandonaveſſero il ragguaglio della loro legittima moneta per assumere in ſua vece una merce di valore, non guari oſcillante ſe ſi voglia, e, ciò che veramente rieſce più forte, per assumere una merce moneta con conio forafiero. Errò certamente Plinio che fioriva nella ſettima decade del primo

secolo dell' era nostra. Possiamo adunque tenere, come fatto bene in sodo per l' autorità decisiva della nostra Sentenza, che 60 anni prima del Tribunato del Clodio, cui si volle attribuire la legge *Clodia* sopra la coniazione dei Vittoriati, la Romana Repubblica aveva moneta di questo nome; sia pure che insieme egualmente esistessero presso i Romani Vittoriati Illirici non ispesi, ma mercanteggiati. Che se realmente una legge *Clodia* creò in Roma questa moneta coll' impronta della *Vittoria* da cui prende il nome, del valore del Quinario, poco appresso del nostro valore moderno, ad estimo della materia, di centesimi 41, egli è certamente più antica assai del citato Tribuno. Infatti veggola da alcuni attribuita ad un *Claudio* (o *Clodio*) Centone, ch' era con M. Sempronio Tuditano Console nell' anno di Roma 514, avanti Cristo 240. Ed io sono pienamente convinto, che se Plinio avesse potuto vedere il nostro monumento, o avrebbe esaminate meglio le notizie che ricavava da anteriori documenti, o non avrebbe nel *Clodio* dei documenti, ove il rinvenne, franteso con iscambiarlo per un altro; e l' ordine cronologico da lui tenuto nel discorrere (*Lib. 33, cap. 13*) delle monete romane sarebbe stato sicuramente diverso. Detto egli dei bigati e quadrigati d' argento, tocca d' una legge Papiria o Papiriana, onde gli assi divennero di mezz' oncia (il Pighio assegna ciò all' anno di Roma 586, avanti Cristo 168). Nota poi Plinio, continuando, l' alterazione monetaria romana introdotta dal Tribuno Livio Druso (anno 663), per cui l' argento si abbassò di lega del meno un ottavo di fine; quindi prosegue: *Qui nunc Victoria-tus appellatur lege Clodia percussus est. Antea enim hic nummus ex Illyrico advectus, mercis loco habebatur. Est autem signatus Victoria, et inde nomen.* Ora, prima di concludere questa discussione, è d' uopo qui rilevare un grande abbaglio del Marchese Serra, rispetto al valore dei Vittoriati per comparazione del costo contemporaneo delle biade. Egli che avea

cominciato da un passo falso, onde Genova gli riesciva oppido principale di tutti i popoli della Porcevera, era tentato a crescere il valore dell'imposto VECTIGAL. Si serve egli di Polibio pel prezzo delle biade a quel tempo, premettendo ch'egli *nacque sett'anni dopo la sentenza pronunziata dagli arbitri*, mentre al contrario era morto per lo meno tre anni prima; e scriveva in tempo, dopo cui i valori monetarii romani, e le derrate ebbero assai vicende. Intanto il lodato Marchese, il quale credeva di vantaggiare la sua opinione coll'ingrandire la somma da lui tenuta per tributaria, non si accorgeva che quanto egli la supponeva più ingente tanto meglio appariva somma di censo o di prestazione. Imperocchè egli è certo, che le imposte furono mai sempre minori delle prestazioni, che i censuarii pagavano al padrone del territorio, che egli godevano o a censo od a pigione. Ma tiriamo innanzi, chè quel che segue compirà la dimostrazione sulla qualità che devesi attribuire all'annua somma, che i *Langesi Veturii* dovevano pagare al Pubblico di Genova.

Linea 25 in 27. SEI · LANGENSES · EAM · PEQVNIAM · NON · DABVNT · NEQVE · SATISFACIENT · ARBITRATV · GENVATIVM · QVOD · PER · GENVENSES · MORA · NON · FIAT · QVO · SETIVS · EAM · PEQVNIAM · ACIPIANT · TVM · QVOD · IN · EO · AGRO · NATVM · ERIT · FRVMENTI · PARTEM · VICENSVMAM · VINI · PARTEM · SEXTAM · LANGENSES · IN · POPLICVM · GENVAM · DARE · DEBENTO · IN · ANNOS · SINGULOS. (*Si Langenses eam pecuniam non dabunt, neque satisfacient arbitrato Genuatium; quod per Genuenses mora non fiat, quo secius eam pecuniam accipiant: tum quod in eo agro natum erit, frumenti partem vigesimam, vini partem sextam Langenses in Publicum Genuam dare debeant in annos singulos*). Prima di procedere alla discussione sopra questo tratto, che continua a riferirsi alla prestazione annuale alla quale gli Arbitri (usiamo il verbo legale) condannarono i Langesi Veturii verso il Pubblico di Genova, noto a riguardo del bronzo.

che per entro la voce *MORA* (*lin.* 26) manca la *R* svelta di luogo insieme con un quadrellino di riporto, ch'era stato posto in quel punto, come l'altro di sopra notato alla linea 24, e colla *R* ei perdetto eziandio la metà dell' *A*, di cui ne resta abbastanza per sicuramente riconoscerla. Se le ragioni recate nell'articolo precedente non fossero sufficienti a dimostrare la qualità del censo, di cui si parla, ne abbiamo in questo brano qui riferito un assai valido rincalzo. Gli Arbitri romani, dopo avere, come vedemmo testè, assegnato ai *Langesi Veturii* l'annuo quantitativo, secondo l'estimo e giudizio loro, che doveano pagare al Comune di *Genova*, insistendo tuttavia sull'obbligo della prestazione, tollerano (e della loro condescendenza ne rogano atto nella Sentenza medesima), che possa aver luogo un'alternativa.

» Se i *Langesi (Veturii)* non isborseranno quel danaro, nè
» daranno (*altra equivalente*) soddisfazione conforme al beneplacito de' *Genuati (e caso)*, che da parte dei *Genovesi* non
» s'interponga *mora* altrimenti dall'accettare quel danaro, allora
» (*la dovuta prestazione si compensi in tal guisa*): (*tutto*) ciò,
» che in quel territorio (*pubblico*) fia maturato, di frumento
» debbano dare nel Pubblico di *Genova* la vigesima parte per
» ogni anno, e di vino la sesta ». Ricordi oltracciò il lettore quello che riportai sopra da *Igino* esaminando, ed illustrando la linea 6. *Igino* adunque con quel suo testo ci fa sapere che v'hanno provincie, ove i censuarii danno al padrone del territorio che godono *una quantità determinata del frutto, altri la quinta, altri la settima, ed altri danaro, secondo l'estimazione del fondo*. Abbiamo qui il valore dei censi ora al 20, ora a quasi il 45 per cento, per ogni frutto; perch'erano prestazioni verso il proprietario del suolo. Nel caso nostro, del grano non siamo che al 5 per cento, del vino, di cui non sappiamo quanta coltura ve n'avesse, più del 16 per cento, senz'altro obbligo riguardo ad ogni altra produzione, che nascesse

e si coltivasse nel medesimo territorio. Che dunque nei 400 vittoriati (a valor metallico lire nostre 164), ovvero nelle concesse surrogazioni, non debba vedersi un tributo propriamente detto, ma, tenuto conto dell'espedito di rettificazione di confini di cui sopra parlammo abbastanza, debbasi invece vedere una pura prestazione di compenso, considerato tutto, è la cosa unicamente plausibile. Nascerà forse un contrario argomento dall'aver sottomesso all'aggravio tutto il pubblico territorio, non la sola parte di rettificazione? Non pare. Giacchè il Pubblico di Genova non otteneva sul Castello Langese Veturio, che un'ipoteca, il Castello era il debitore e gli Arbitri volevano assicurare l'annua prestazione giudicata sui beni del medesimo, ai quali avevano incorporato per avventura quel tratto, che ridusse la controversia in battaglia. Si voleva blandire Genova, crediamo, quanto concedea la giustizia. Chè i Genovesi mostrassero malcontento lo indica evidentemente la frase della Sentenza, che tende a stabilire una prevenienza contro nuovi probabili piati: QVOD · PER · GENVENSES · MORA · NON · FIAT · QVO · SETIVS · EAM · PECVNIAM · ACCIPIANT. Dunque parevano essi agli Arbitri assai disposti al rifiuto della somma loro assegnata. Rilegga attentamente il mio lettore il presente brano; ricordi il titolo della Sentenza INTER · GENVATEIS · ET · VEITVRIOS; osservi che siamo sempre su quel territorio, che venne sentenziato pubblico ai *Langesi*, che vuol dire ai *Veturii*; rilevi in questo brano che si chiamano di nuovo solo *Langenses*, che in altri si dissero interamente *Langesi Veturii*; noti il preciso significato che ha la formola ARBITRATV · GENVATIVM, e si chiarirà, che non pareva possibile l'opinione che fossero due popoli. Quanto alla formola *arbitratuu*, si trova, non relativa a tributo, identica in Catone (*De re rust.*): *satisque dato arbitratu domini*. Da questa sola frase adunque non si può certo rilevare, come parve ad alcuni, concetto di preminenza, nè politica, nè amministrativa.

Linea 28 in 29. QVEI · INTRA · EOS · FINEIS · AGRVM · POSEDET · GENVAS · AVT · VEITVRIVS · QVEI · EORVM · POSEDEIT · K · SEXTIL · L · CAICILIO · Q · MVVCIO · COS · EOS · ITA · POSIDERE · COLEREQVE · LICEAT. (*Qui intra eos fines agrum possidet, Genuas, aut Veturius, qui eorum possedit kalendis sextilibus Lucio Caecilio, Quinto Mucio consulibus, eos ita possidere, colereque liceat*). Questo tratto della Sentenza in favore dei possessori usufruttuari di qualche brano dell'agro pubblico dei Langesi Veturii, su cui già dissi alcuna cosa di sopra, mostra che gli Arbitri vollero in quei possessori rispettato un diritto acquisito, o, se si vuole, per buone ragioni riconosciuto, malgrado non ne avessero avuto, come deducesi chiaramente dal contesto, in ispecie dalla parte che segue immediatamente, una legittima investitura, mi si permetta il feudale vocabolo, o di censo o di livello o simile dalla Comunità Langese Veturia. Non dovevano adunque coloro, fossero del popolo dei Genuati, fossero del popolo dei Veturii, per espressa disposizione della Sentenza essere esturbati dal fondo rispettivamente da 5 mesi tenuto e coltivato, quando cioè il loro possesso non fosse posteriore al dì 1 d'agosto dell'anno del consolato di Lucio Cecilio e Quinto Muzio, dell'anno medesimo della Sentenza ch'era, siccome sopra fu detto, l'anno di Roma 637., avanti l'era volgare 117, ai 13 di dicembre. In queste disposizioni emanate dagli Arbitri sentesi l'esercizio dell'equità conciliativa a favore dei Genuati, ai quali, come ai Veturii (GENVAS AVT VEITVRIVS) in quel possesso e coltura (POSIDERE COLEREQVE LICEAT) si concedeva e si faceva diritto di continuare tranquillamente, ma colla onerosa condizione, che vedremo nel seguente brano.

Linea 29 in 30. EVS · QVEI · POSIDEVNT · VECTIGAL · LANGENSIBVS · PRO · PORTIONE · DENT · ITA · VTI · CETERI · LANGENSES · QVI · EORVM · IN · EO · AGRO · AGRVM · POSIDEVNT · FRVENTVRQVE. (*Eousque possidebunt vectigal Langensibus pro portione dent ita*

ut ceteri Langenses, qui eorum in eo agro agrum possidebunt, fruunturque). Quell' *evs* *qvei* diede la tortura ai filologi. Il Brisson muta la prima voce in *eivs*, che guasta anche peggio, il Serra stimò bene di non occuparsene, scrivendo ciò non pertanto *evs* nel testo della Tavola. Ma lasciamo da parte un' inutile filatessa di nomi degli editori del bronzo, poichè l'erudita enumerazione di autori, fra cui non trovisi lo scioglimento accettabile della difficoltà, è tempo perduto, non è che pura confusione. In casi simili, secondo me, la via migliore è di considerare quel punto, non bene ancora discusso, come se fosse tuttavia in istato vergine, e ricominciarvi da capo quelle indagini, che paiono proporzionate all'uopo di cavarne alcunchè di migliore, se mai venga fatto, salvo ad altri, che venga dopo, il fare la stessa cosa, se così paresse, necessario. Questo metodo il confesso, mi fu sempre norma in codesto genere di studi, ed in questo principalmente, ond'è costituita la presente trattazione. E per cotale ragione, e non per altro, rispetto a tutto ciò che si riferisce qui alla topica applicazione del nostro monumento, credei bene di collocarmi, al mio solito, come dicesi, *a priori*, non procurando di far capitale di quello che ne fu detto e discusso da chichessia altro illustratore. Quindi, in coerenza della stessa regola, io m'astenni dal sollecitare la facile cortesia del dotto mio Collega Cornelio Desimoni per ottenere la comunicazione delle deduzioni, ch'egli trasse dai suoi studi in proposito; le quali non bene io conosco, non avendo avuto la fortuna di ascoltarlo, quand'egli in successive letture comunicava i suoi studi sulla Tavola di Porcevera alla Sezione Archeologica del nostro Istituto, al quale, nel tempo delle prime letture, io ancora non apparteneva. Dopo questa breve intramessa, che sarà presa in buona parte senza dubbio dai miei gentili lettori, torno all'*evs* *qvei* del nostro bronzo. Questo *evs* non ha riscontro di sorta in altro latino monumento; Festo nol vide mai, niun frammento

degli antichi gramatici vi allude: come sta qui, la latina filologia non può congetturarne alcunchè di sodo. Esso incomincia un nuovo articolo del nostro testo, articolo esplicativo della condizione che gli Arbitri apponevano sui possessori contemplati nell'articolo precedente. Quando adunque vi si supponga uno sbaglio dell'incisore, di quegli sbagli non difficili a commettersi, e di cui si possono trovare altri esempi; se con naturalissimo acconcio si ottenga il senso che li proprio richiedesi dal testo, a me sembra non solo che si possa, ma che debbasi eseguire la ragionevole correzione. Il povero artefice, ch'era in incidere in questa linea molti *QVEI*, aggiunse l' *i* alla *QVE* enclitica; ciò fatto, avendo tutti gli altri *QVEI* il punto innanzi, anche a questo *QVEI* per inconscia disposizione gli venne preposto, rimanendo con ciò sformato il resto della voce che precede, stroncato in una parola che non esiste. Insomma facciamone una sola voce racconcia nell'*i*, ed avremo *EVSQVE*, o sincope od errore di *EVSQVE*, che ci farà l'acconcio desiderato nel rinvenire un ben noto vocabolo latino; e cotale che quadra perfettamente al senso. Pel *QVE* dell'essere sfuggito un *QVEI*, ne abbiamo esempi; serva per uno l'iscrizione di Protogene riferita dall'Orelli al n. 2623, ove la *CE* enclitica va in *CEI*: *HEICEI SITVST* (*hicce situs est*). Il profondo archeologo Mommsen, prendendo la lettura qual è nel bronzo, tenta un'altra via. Vuole che *evs* sia per *eis* nominativo plurale arcaico; e per lui ne risulterebbe l'equivalente di *n qvi*. Dopo alcune altre mie osservazioni vedranno i latini filologi, e lo stesso Mommsen, se questo mio scritto gli venisse alle mani, qual via di racconcio potrà tenersi per la più probabile. Se troviamo la desinenza *vs* arcaica per *is* nei latini monumenti, è solo nei genitivi singolari, come *Cererus*, *Honorus*, *Venerus*. La quarta declinazione, come rimase, non è antichissima, è risultato di vocali contratte. Il plurale *Senatus*, per esempio, era *Senatueis*. Arroge che la nostra Tavola, a coro cogli altri consimili monu-

menti, mai in altra linea non ammette il modo *ii qui*, ma sempre *qui eorum*. Riguardo al senso del testo la cosa va pianissima, conservando perfettamente l'indole di *natia forma latina*. Era detto sopra, nella Sentenza, che restavano in possesso coloro che già vi erano comechessia il primo d'Agosto: EOS · ITA · POSSIDERE · COLEREQVE · LICEAT. Dovea seguire una clausola sulla dovuta prestazione; ecco dunque la necessità d'un nuovo articolo: EOVSQVE · POSSIDEBVNT · VECTIGAL · . . . DENT. Da nulla apparisce che allora quei censuari fossero tutti perpetui; ad ogni modo se ve n'erano di tali, nulla impedisce, che ve n'avessero di temporanei; perciò la clausola è veramente alla romana, cioè in formula assai precisa: « Finchè eglino possederanno (*così*), ne » paghino il censo ai Langesi (*Veturii*, cioè al pubblico loro) » giusta la porzione (*ch' ei ne posseggono e coltivano così privatamente*), a quella misura, secondo (*cui pagherannola*) i » restanti Langesi (*Veturii*), chiunque d'essi in questo territorio (*pubblico*) si avranno un (*qualche*) pezzo (*a privata coltura*) in possesso e godimento ». Ancora un'osservazione filologica, e concludo la nota. L'enclitica *que* presso i latini comunemente è breve; salvo che trovasi alcuna volta lunga, specialmente nelle cesure dei versi. Nei poeti fu mera licenza? non credo. Egli era, perchè, come il *fontei* della nostra Tavola divenne *fonte* coll'ultima breve, così il *que* potea essere stato lungo, e conservarsi lungo in qualche luogo; onde avvenne che i poeti, specialmente i più antichi, scelsero secondo loro comodo di farlo o in un modo o nell'altro. Per la stessa ragione (libertà di poeti) bonamente una volta si diceva che Dante disse *figliuole*, *candelo* per licenza poetica, per *figliuolo*, *candela*. Ma la pubblicazione dei prosatori contemporanei chiari che così pure era in uso senza alcuna licenza od arbitrio personale.

Linea 30 in 31. PRAETER · EA · IN · EO · AGRO · NIQVIS · POSIDETO · NISI · DE · MAIORE · PARTE · LANGENSIVM · VEITVRIORVM · SEN-

TENTIA; (*Praeterea in eo agro ne quis possideat, nisi de majoris partis Langensium Veturiorum sententia*). La disposizione attuale, dopo la precedente di qualità transitoria, sempre con ciò confermando la piena proprietà dell' agro pubblico sopra determinato nella Comunità dei Langesi Veturii, stabilisce nel loro Castello l'esercizio del dominio: che essendo in corpo morale doveva collegialmente venire in atto per generali suffragi dei *cives* di quel popolo, vincendo il partito la maggioranza delle voci. « Del rimanente (PRAETEREA) in quel territorio (*pubblico*) alcuno (*così*) non possegga se non che in seguito a concessione » deliberata (SENTENTIA) dalla maggior parte de' Langesi Veturii ». Se ci fosse ormai ancora bisogno di solidare che i Langesi Veturii sono un popolo solo, qui direi: vedete quel popolo stesso, che gli Arbitri chiaman solo LANGENSES quando si incomincia a determinare il loro agro pubblico, ora, che trattasi di esercitarvi il diritto di proprietà per disporne, son detti con doppio nome *Langesi Veturii*. Avere il dominio e l'esercitarlo appartiene certamente al soggetto medesimo, o, se ad altri, di sua autorità o concessione. Innanzi che io concluda questa nota, debbo avvertire un errore commesso nel riferito brano dall' incisore. Doveva, com' io racconciavi, incidere DE · MAIORIS · PARTIS · LANGENSIVM · VEITVRIORVM · SENTENTIA; non DE · MAIORE · PARTE con quel che segue. È facile spiegare lo sbaglio. Egli scritto il DE e non accortosi per la distanza del suo ablativo SENTENTIA, credette darglielo in MAIORE PARTE; ne si curò poi di correzione, chè il solevismo punto non alterava il senso. E lo stesso errore commise nella linea successiva, come vedremo.

Linea 31. DVM · NE · ALIVM · INTRO · MITAT · NISI · GENVATEM · AVT · VEITVRIVM · COLENDI · CAUSA. (*Dum non alium intromittat, nisi Genuatem aut Veturium colendi causa*). Abbiamo qui una restrizione all'esercizio del diritto di proprietà nei *Langesi Veturii*, della quale restrizione la Sentenza non ci pone in mano

alcun indizio di fondamento da poterne congetturare il perchè. Era egli esercizio d'impero negli Arbitri, loro concesso dal Senato Romano per ovviare a pericoli di nuove liti, liti da ridursi assai facilmente a zuffe micidiali? Era esercizio di pura giurisdizione giuridica; perchè fra i due popoli già preesistessero o patti o consuetudini, onde nascesse nei *Langesi Veturii* questo vincolo, che li rattenneva dal poter concedere la loro proprietà senza condizioni onerose, non come loro paresse? Fatto sta che i *Langesi Veturii* potevano disporre delle terre di loro pubblica pertinenza dandole ad usufrutto o livellario o somigliante, ma con obbligo di condizionare il contratto, che il tenitore della terra « non intruda (*in quel pezzo ch'egli tiene*) per cagion di » coltura, altra persona che un Genuate od un (*Langese*) » Veturio ». S'io avessi ad esprimere un mio pensiero su ciò, inclinerei alla seguente spiegazione, ch'io propongo per quel che vorrà essere. Se Genova allora non era l'emporio dei tempi di Strabone, la vicinanza al mare dovea renderla più importante e più ricca in ragione dei commerci; i Genovesi dovevano continuare a procurarsi in loro capo di quei tratti di terreno, unendo al commerciale eziandio questo mezzo di guadagno. Ma essi tali più non erano comunemente da prendere l'aratro ed il bidente. Bisognava adunque per la coltura di queste terre giovare d'altre braccia. Avrebbon potuto installare in loro luogo Odiati, Dettunini, Cavaturini, Mentovini od altri; ciò non poteva piacere ai *Langesi Veturii*, i quali, non guari temendo che fossero occupati da estranei a rispetto dei Genuati, o presto o tardi avrebbon dovuto vedersi occupato il loro territorio, con proprio discapito e pericolo, dalle tribù limitrofe od anche lontane. Protesto e ripeto, che intendo che questo mio pensiero sia valutato dai dotti miei leggitori per mera, merissima congettura.

Linea 31 in 32. QVEI • EORVM • DE • MAIORE • PARTE • LAN-

GENSIVM · VEITVRIVM · SENTENTIA · ITA · NON · PAREBIT · IS · EVM ·
 AGRVM · NEI · HABETO · NIVE · FRVIMINO. (*Qui eorum de majoris
 partis Langensium Veturiorum sententia ita non parebit, is cum
 agrum nec habeat, neve fruatur*). Esaminiamo in prima ciò che
 appartiene alla filologia. Noti il lettore nell'ablativo MAIORE
 PARTE lo stesso solecismo commesso più addietro; ho già par-
 lato in quella occasione e di quell'errore e di questo. Curiosa
 la significanza ch'io vidi attribuita in qualche scrittore alla
 formola NON PAREBIT, in senso di *non ubbidirà*, che non è
 proprio quello che si volle dire, e che altera la portata di
 questa clausola. Come verbo in significazione forense, che è,
 quanto a dire, più antica e primitiva, *Parret*, dice Festo,
 volendo eziandio correggerne la lessigrafia, *quod est in for-
 mulis, debuit et producta priore syllaba pronunciari, et non
 gemino n scribi, quod et inveniatur in comparet, apparet*. A
 questo verbo, nelle formole corrispondenti, nelle *Institutiones*,
 Giustiniano ha sostituito *apparet*. *Parere* negli atti giuridici,
 vale *constare*, *esser chiaro*. *Si paret*, disse Cicerone volendo
 intendere, *se la cosa è ben provata, o ben chiara*. Il con-
 cetto di *obbedire* è traslato secondario. Quanto all'imperativo
 passivo deponente FRVIMINO, è forma arcaica, ed obsoleta già
 dall'aureo secolo; è persona terza del singolare; ne abbiamo
 altri esempi di vetusti scrittori, e nelle formole giuridiche.
 Catone disse *præfamino*, Festo riferisce *famino*, e nella legge
 delle XII Tavole: SI IN IUS VOCATIO EVAT, ATTESTAMINO. Un
 romano dei tempi di Cicerone, che non avesse voluto arcaiz-
 zare, in comune lingua avrebbe scritto *nec habeat, neve fruatur*.
 Dopo la filologia entriamo nel resto. Gli Arbitri avevan giudi-
 cato, che la norma ordinaria si era, che la concessione delle
 terre fosse fatta dalla *res publica* proprietaria, cioè dai *Langesi
 Veturii*, cui veniva fatto buono il diritto, o s'imponeva
 l'obbligo, che gli ammessi così, d'altri non si servissero per la

coltura, se non che di *Genuati*, o di *Veturii*. Contro queste clausole, e contro quella principalmente dei possessori, almeno da sei mesi, vi dovean essere delle infrazioni a questi diritti. Veniva perciò necessario, che i cotali possessori illegittimi o riescissero ad ottenere la legale concessione, od uscissero di quel possesso. E tanto provvede il brano, che esaminai finora:

« Chiunque infra costoro non si chiarirà così (*legittimo possessore*
 » cioè) in seguito a concessione deliberata dalla maggior parte
 » dei Langesi *Veturii*, egli non si abbia (*altrimenti occupato*)
 » nè goda (*senza quella padronale concessione*) Brano di terra. »

Linea 32 in 33. QVEI · AGER · COMPASCVOS · ERIT · IN · EO · AGRO · QVO · MINVS · PECVS · PASCERE · GENVATES · VEITVRIOSQVE · LICEAT · ITA · VTEI · IN · CETERO · AGRO · GENVATI · COMPASCVO · NIQVIS · PROHIBETO · NIVE · QVIS · VIM · FACITO. (*Qui ager compascuus erit, in eo agro quo minus pecus pascere Genuates, Veturiosque liceat, ita ut in cetero agro genuati compascuo ne quis prohibeat, neve quis vim faciat*). Perchè questo tratto, che la concessione giuridica obbligò gli Arbitri a capovolgere, sia bene inteso a prima vista, mi si permetta ordinarlo a meno irregolare costruzione: *Ne quis prohibeat, neve quis vim faciat, quo minus Genuates, Veturiosque pecus pascere liceat ita, ut in cetero agro compascuo genuati, in eo agro qui compascuus (langas veturius) ager erit*. Fra le due voci PECVS e PASCERE avvi un'altra incavatura quadrata, indizio d'un racconcio, che produsse l'uscita e la perdita del quadrellino calettatovi dall'artefice. Alcuni editori della nostra Tavola, senza far conto del tramezzo perduto, scrissero PECVASCERE, o PECVVASCERE in un solo vocabolo, che non pare abbia mai conosciuto la lingua latina; ma che pure appunto da questo testo, così stranamente rilevato, entrò a far mostra di sé nei migliori lessici latini del Facciolati, del Forcellini e del Furlanetto. Quel che resta sul bronzo è PECV e, dopo il vano, ASCERE. Che la prima voce

avesse una s, se più non si vede per qualche urto, che abbia schiacciato il lembo, o per effetto di ruggine, par certo; era ancora visibile da quel che ne restava, quando Cosimo ne volle copia; in quella vi si trova. Dopo questo il PASCERE viene di evidentissima conseguenza. Ciò avvertito, ed entrando all' esame del testo vuolsi notare, che dell' agro *Compascuo*, cioè delle *Communaglie*, nel nostro monumento non si descrivono i confini; anzi dalla forma, con cui la Sentenza, anche a costo d' una costruzione intrecciata, s'introduce a parlarne, si sente ch' era costituito di boscaglie per entro i medesimi confini dell' agro pubblico; del quale alcune parti erano perciò abbandonate, e designate a comun uso. Non avremmo altrimenti l' introduzione in maniera sì vaga, che usarono gli Arbitri; per cui v' ha bisogno di supporre una colleganza con quel che precede, come volessero dire: « L' agro poi, in quella porzione » che sarà *Compascuo*, in quel territorio » con quel che segue. D' altra parte, siccome, al dir d' un antico Gromatico (*Vedi ediz. Lachmann sopraccit. pag. 157*), anche questa specie di agro era assegnato a determinati confini, quando avveniva che fosse fuori di altri confini già stabiliti. Nel caso nostro il non trovarne, dell' accennato *Compascuo*, alcuna indicazione di limiti, rinforza validamente la sua coesistenza coll' agro pubblico. Sentiamo il citato autore: *Inscribuntur et COMPASCVA* (se faceasene mappa, avevano certo proprii e determinati confini), *quod est genus, quasi subsecivorum, sive loca, quae proximi quique vicini, idest qui ea contingunt, pascua....* e qui rimansi il testo per lacuna nei codici. Or veggiamo a pag. 162, che cosa ci vien detto di questi ritagli di terreno (*Subseciva*): *Auctores divisionis, adsignationisque aliquando subseciva rebus publicis coloniarum concesserunt; aliquando in conditione illorum permanserunt* (cioè d' uso comune). *Quae quidam* (i coloni) *sibi donata vendiderunt, aliqui vectigalibus pro-*

ximis quibusque adscripserunt, alii per singula lustra locare soliti per mancipēs (affittuali) redditus percipiunt: alii in plures annos. Recai questo brano gromatico anche perchè mi parve utile ad illustrare assai punti della nostra epigrafe. Proseguiamo, e diamo l'intero brano che stiamo esaminando, secondo l'ordine della latina costruzione gramaticalmente radirizzata: « Nessuno vieti, nè eserciti violenza, perchè i Genuati ed i Veturii (*Langesi*) non abbiano come l'hanno in tutto l'altro genovese agro compascuo, balia di pascere le greggi in quell'agro che sarà agro (*langese veturio*) compascuo ». La formola *vim faciat* alluderebbe mica per avventura alle violenze, onde vennero le controversie e le vie di fatto, cui si allude in fine della Sentenza?

Linea 34 in 35. NEIVE · PROHIBETO · QVO · MINVS · EX · EO · AGRO · LIGNA · MATERIAMVE · SVMANT · VTANTVRQVE. (*Neque prohibeat, quo minus ex eo agro ligna, materiamve sumant utanturque*). E qui dalle legna si pare che l'agro compascuo non erano che boschi destinati a servire alla comune pastura de' bestiami di chiunque si fosse, che colà li menasse a pascolo; purchè i cosiffatti pasturanti fossero de' due popoli ammessi alla comunanza reciproca di quel diritto; ed erano nel caso nostro i Veturii e i Genuati almeno a titolo di vicinanza o contiguità territoriale, cui allude il Gromatico testè citato, ove nel *proximi quique vicini, idest qui ea contingunt, pascua*..... si vede, malgrado la monchezza del brano, che si volea dire, che dai contigui godevansi liberamente a comunaglie. Come nascesse questo giure di pascolo ed uso comune, non dico di primordiale istituzione, giacchè in origine, prima che tratti determinati di una terra, per occupazione individuale e coltura, divenissero legittima proprietà, in cotale condizione di comunanza era ogni territorio, ma in questo caso, cioè nello stadio meno vetusto dei Liguri che allora abitavano fra

noi, non è cosa facile a chiarire. Erano essi. un popolo aggrandito da una sola e ristretta origine? Quindi l'agro occupato dalle varie sezioni dello stesso popolo, e le varie condizioni dei rispettivi possessi erano più o meno subordinate a patti fra tribù e tribù convenuti in qualche tempo anteriore? Può egli sospettarsi con qualche probabilità per entro all'ordinamento ligustico fra noi anco la mano romana? Per ora è d'uopo lasciarne al tempo ed ai dotti la risposta. E noi procediamo nell'esame istituito. Nelle comunaglie adunque, come vedemmo, del pari de' Langesi Veturii, come de' Genuati, potevano sì dell'uno, sì dell'altro popolo, secondo che fu detto, usare il comun diritto della pastura, su quanto vi germogliava d'erba spontaneamente; più, di là potevansi provvedere di legna per uso di fuoco, e di legnami per edifizi, e lavori. La stessa formola LIGNA MATERIAMVE trovasi definita opportunamente dal giureconsulto Ulpiano, Digesto 32, 53, 4, ove si osserva *materiam esse, quae ad aedificandum, fulciendumque necessaria est; lignum quidquid comburendi causa paratum est.*

Linea 35 in 36, VECTIGAL · ANNI · PRIMI · K · IANVARIS · SECUNDIS · VETVRIS · LANGENSES · IN · POPLICVM · GENVAM · DARE · DEBENTO. (*Vectigal anni primi kalendis januariis secundis Veturii Langenses in publicum Genuam dare debeant*). Desidero nel mio lettore una speciale attenzione alla notomia del tratto presente, nel quale si confermano pienamente le anteriori deduzioni. « La prestazione dell'anno primo, sentenziano gli Arbitri, debbano presentarla i Veturii Langesi » al pubblico di Genova alle calende che seguiranno (SECUNDIS, « che s'origina dall'arcatco, SECO, divenuto SEQVOR, come se, » dopo le prime, si dicesse, SEQVENDIS) di gennajo ». Dunque da questa sentenza e non da fatto anteriore, come si confermerà più innanzi, nasce pei Genuati il diritto di avere, e

pei *Veturii Langesi* il debito di dare la determinata prestazione. Dunque nuova ragione spuntò nell'occasione medesima del giudicato. Chè se non avvenne ciò a titolo di compenso, io bramo vivamente, che si riesca a trovarne tale, che possa tenersi per l'unica vera. Intanto non s'infastidisca il lettore, se gli addito di nuovo quel *VEVRIS* usato in nominativo, e che concorda con *LANGENSES*, il quale nome proprio nell'articolo che segue immediato, articolo contenente una disposizione, che riguarda, senza dubbio al mondo, lo stessissimo popolo, bastò agli Arbitri senza l'aggiunta di *Veturii*. Il censo o prestazione, come indica chiaramente il testo, cominciando a decorrere dal primo di dell'anno successivo, cioè appena 49 giorni dalla pubblicazione della nostra sentenza, era maturo alle calende seconde, cioè dell'altr'anno, di Roma 639; ed allora entravano i *Langesi Veturii* nell'obbligo del primo pagamento annuale (*VECTIGAL · ANNI · PRIMI*), che si costituiva dall'intervallo tra il primo di gennaio 638, al primo dello stesso mese del detto anno di Roma 639.

Linea 36, QVOD · ANTE · K · IANVAR · PRIMAS · LANGENSES · FRVCTI · SVNT · ERVNTQVE · VECTIGAL · INVITEI · DARE · NEI · DEBENTO. (*Quod ante kalendas primas Langenses fructi sunt eruntque, vectigal inviti dare ne debeant*). Tanto è vero, che furono gli Arbitri, che crearono l'obbligazione di quella prestazione che *Lango* doveva quinc'innanzi a *Genova*, che con quest'articolo tutelano i *Langesi Veturii* riguardo al godimento di quel tratto, che fu oggetto per avventura precipuo della controversia, stato unito da loro all'agro pubblico dei *Veturii* per migliore ordinamento di confini. Quel tratto dovea essere terreno più o meno colto, se, come videsi, dava in frutto frumento e vino, nei quali, mediante il quantitativo delle accennate parti, potevasi permutare la medesima prestazione. Ma siccome forse in alcuni dei tenitori avevano i *Ge-*

nuati chi avrebbe pagato spontaneamente per alcun tempo innanzi, gli Arbitri lasciata, com'era naturalissimo, la libertà ai ben disposti, liberano coloro, che non si credevano obbligati (INVITEI · DARE · NEI · DEBENTO). « In quanto a ciò che » goderono (*sino a questo dì*) e godranno i (*Veturii*) Langesi avanti il primo di del vicino gennaio, di quello non » abbiano punto obbligazione di dare (*alcun*) censo loro » malgrado ».

Linea 37 in 40, PRATA QVAE · FVERVNT · PROXVMA · FAENISICEI · L · CAECILIO · Q · MVVCIO · COS · IN · AGRO · POPLICO · QVEM · VITVRIES · LANGENSES · POSIDENT · ET · QVEM · ODIATES · ET · QVEM · DECTVNINES · ET · QVEM · CAVATVRINES · ET · QVEM · MENTOVINES · POSIDENT · EA · PRATA · INVITIS · LANGENSIBVS · ET · ODIATIBVS · ET · DECTVNINEBVS · ET · CAVATVRINES · ET · MENTOVINES · QVEM · QVISQVE · EORVM · POSIDEBIT · INVITEIS · EIS · NIQVIS · SICET · NIVE · PASCAT · NIVE · FRVATVR. (*Prata, quae fuerunt proxima faeniseci, Lucio Caecilio, Quinto Mucio consulibus, in agro publico, quem Veturii Langenses possident: et quem Odiates, et quem Dectunini, et quem Cavaturini, et quem Mentovini possident, ea prata invitis Langensibus, et Odiatibus, et Dectuninis, et Cavaturinis, et Mentovinis, quem quisque eorum possidebit, invitis eis, ne quis secet, neve pascat, neve fruatur*). Innanzi che entriamo ad esporre quanto si contiene in questo brano importantissimo, noterò, rispetto all'esecuzione materiale dell'iscrizione, che alla lin. 37 conclusa nella voce LANGENSES, questa voce vi si trova stroncata dell'ultima sillaba SES, che venne invece allogata più sotto; avvi solamente un indizio della prima asta verticale della N nella seconda sillaba, e che, malgrado tutti gl'isografi, che finiscono la prima sillaba in M, vi è poi nel bronzo chiaramente la N, che essendovi alquanto allargata ed un po' guasta, fu presa per una M; vi è dunque chiaro LANGENSES, e non altri-

menti. Ora esaminiamo il contesto. Primieramente in questo brano abbiamo nuovi argomenti sull'agro compascuo sopraccennato, i quali, come ricavati dallo stesso documento, assumono un valore dimostrativo. Siccome vediamo, dal punto, ove si cominciò nella sentenza a trattare dell'agro pubblico dei Langesi Veturii, che si scorge chiaramente il soggetto del giudicato, si continuò fin qui sempre sul medesimo agro pubblico (PRATA QVAE · IN · AGRO · POPLICO), e fra gli articoli relativi a quest'agro pubblico dei *Veturii Langesi* incontrammo, senza alcun cenno, nè spiccato, nè implicito di differenza territoriale, quel tratto che fu sopra discusso, relativo all'agro compascuo. Ciò, secondo me, fa necessariamente supporre, che quell'agro pubblico determinato dagli Arbitri comprendeva eziandio nel suo ambito il compascuo o le comunaglie. Tanto più se noi consideriamo, che la clausola dei prati, procuratisi da alcuni, ove qui dicesi agro pubblico espressamente, non poteva essere che pei tratti compascui; essendochè altrimenti i possessori di quei prati o sarebbero stati investiti di quel terreno legittimamente dal Comune proprietario, oppure avrebbero fatto parte fra coloro, il cui possesso veniva dagli Arbitri ratificato. Nei quali due casi nessuno estraneo poteva averci sopra alcuna pretensione. Cotalchè in diversa ipotesi non tornerebbe a proposito, mi pare, quello che in questo luogo vien detto; che cioè *niuno a malgrado de' possessori, vi segli, niun vi pascoli, niuno li goda*. Al tutto non sembra che fuori di comunaglie, vale a dire, fuori di termini per sè di comun diritto, tener si dovesse per necessaria una sanzione giuridica a pro di coloro, che colla loro industria e sudore si avevano in luogo legittimamente tenuto procurato que' prati. In secondo luogo oltracciò questa disposizione della sentenza ci fa conoscere altri popoli viventi a comune, assai probabilmente circonvicini ai Genuati ed ai Langesi Veturii, ai quali

popoli, per altra via ignoti perfettamente, si estende quanto qui i Romani Giudici sanciscono a riguardo dei Langesi Veturii. Questi popoli erano a comune certamente, perchè apparisce che avevano anch'essi agro pubblico. Erano circonvicini, non essendo guari probabile, che ivi fossero menzionati, se rimoviamo l'idea di contiguità, o vicinanza. Se i Minucii inoltre v'entrarono, dovevano per avventura sul luogo stesso esserne stati sollecitati dai medesimi popoli, i quali dovevan esser puranco compresi nella giurisdizione, che gli Arbitri ebbero dal Senato Romano. Ho detto *sul luogo*; chè due soli Legati compariscono appie' del digesto, uno dunque dei Veturii e l'altro de' Genuati, e nessuno per gli altri quattro popoli, ai quali si estende questa disposizione della nostra sentenza. Chi potevan esser mai questi quattro popoli nella nostra moderna geografia? Abbiamo, come vedemmo, *Odiates*, *Dectunini*, *Cavaturini* e *Mentovini*. In quanto ai primi, *Odia*, ovvero *Odium*, sito certamente del loro foro, castello o somigliante centro civile, diè il nome, considerata la forma della latina derivazione, agli *Odiati*, siccome *Genua* lo diede ai *Genuati*, *Langa* o *Lango* ai *Langati*, *Saba* o *Sabum* ai *Sabati* e va discorrendo. Imperocchè presso i latini questa desinenza *as*, *atis*, come derivativa applicata a persone, suppone sempre un luogo, sia città, sia oppido, sia castello, sia vico, sia pago o qualunque simile aggregazione di abitanti, donde essi tolgano il nome patrio. *Dectunium*, che forse non era castello, pago o simile, ma più probabilmente territorio, era donde toglievano il nome con diversa desinenza i *Dectunini*; allo stesso modo da *Cavaturium* venivano i *Cavaturini*; e da *Mentovium* i *Mentovini*. Riguardo alla loro situazione, se lice con dati si scarsi una ipotesi, inclinerei a supporre, che gli *Odiati* tenesser la parte occidentale al basso sotto i *Langesi Veturii*. *Loggio* (che potea essere originalmente *L'Oggio*)

è nome locale presso il braccio superiore della Verde alquanto al di là della *Gioventina* o *Fossato di Langasco*, poco al di qua della confluenza dell'attuale *fossato di Torbi*. L' *hodie* dei latini, diventato *oggi*, darebbe il come dell'alterazione di pronuncia. *Lago Loggio* è detto nella *Carta topografica dei contorni di Genova* fatta incidere dal marchese Giuseppe Doria per rappresentare le posizioni degli Austro-Sardi nella famosa guerra del 1746; *Lago Locuggia* con genovese pronuncia, così espressa, nella gran Carta dei Regii Stati di Terraferma, foglio LXVII, intestato GENOVA. Questo *Oggio* od *Oggia*, potria bene per avventura aver qualche relazione derivativa dall'antico *Odium* od *Odia*. A riguardo dei *Dectunini* non si potrebbe sinora incontrare alcun nome che supponga più o meno probabile derivazione da *Dectunium*, o da *Dectunini*. Da quanto nondimeno si dovrà dire degli altri due popoli, *Cavaturini* e *Mentovini*, altra situazione meno improbabile non può assegnarsi, che il tratto a ponente, il quale limitrofo al basso agli *Odiati* seguiva allato al confine occidentale dei Langesi Veturii rigirandoli forse alcunchè a tramontana fino al contatto dei *Mentovini*. Se il nome di *Cavazzolo* volesse scorgersi come bastevole, dopo tanti secoli di possibili alterazioni, a contenere gli elementi dell'antico ligustico *Cavaturium*, avremmo con meno incerto fondamento il luogo che ricerchiamo ai *Cavaturini*. Quanto ai *Mentovini*, questo vecchio nome è quello che meglio risulta. Il *Montobio* ovvero *Montogio*, i *Montogini*, il castello *Montogino*, così nominato ancora con vecchia formola un più recente castello ai tempi dell'annalista Giustiniani, fanno chiaro sentire le antiche voci *Mentovium* e *Mentovini*. Ho detto più sopra, rispetto ai *Dectunini*, che quella dei *Cavaturini* e dei *Mentovini* avrebbe porto argomento per la loro geografica situazione. Se l' *Oggia* o l' *Oggio* ci rappresenta i limitrofi del lato,

come dicemmo, occidentale al basso negli *Odiati* contigui ad un tempo ai *Genuati*, ed ai *Langesi Veturii*; se i *Mentovini*, i popoli cioè del vasto territorio di Montobio, stanno in alto sopra i *Cavaturini* all'oriente confinanti coi *Langesi Veturii*, coi detti *Cavaturini* al basso e forse per qualche tratto trasverso coi *Genuati*; perchè si verifichi quella contiguità di tutti questi popoli, che sembra sufficientemente trasparire dal fare che tennero i Romani Giudici nella loro sentenza è d'uopo allogare i *Dectunini*, come feci sopra, alla parte opposta dei *Mentovini*, sopra gli *Odiati*. Dopo questa indagine e discussione non sarà inutile rileggere le disposizioni inserite nel digesto in questo prezioso articolo. « I prati che mentre » erano consoli Lucio Cecilio e Quinto Muzio (*che val quanto* » l'anno corrente) furono prossimi alla segatura del fieno » nel territorio pubblico, che posseggono i Veturii Langesi, » ed in (*quello*) che (*posseggono*) gli Odiati, ed in (*quello*) » che (*posseggono*) i Dettunini, ed in (*quello*) che (*posseg-* » gono) i Cavaturini, ed in (*quello*) che (*posseggono*) i » Mentovini, quei prati (*diciamo*) contro la volontà dei » Langesi (*Veturii*), e degli Odiati (*rispettivamente*), e dei » Dettunini, e dei Cavaturini, e dei Mentovini (*non sien* » tocchi, sicchè) quel tratto (*del rispettivo pubblico territorio*) » ch' altri (*personalmente*) possederà, (*tutti*) se l'abbiano in » modo che, loro malgrado, nessun vi seghi, nè vi pasturi, » nè lo goda (*comechessia*) ».

Linea 40 in 42, SEI · LANGVESES · AVT · ODIATES · AVT · DECTVNINES · AVT · CAVATVRINES · AVT · MENTOVINES · MALENT · IN EO · AGRO · ALIA · PRATA · INMITTERE · DEFENDERE · SICARE · ID · VTI · FACERE · LICEAT · DVM · NE · AMPLIOREM · MODVM · PRATORVM HABEANT · QVAM · PROXYMA · AESTATE · HABVERVNT · FRVCTIQVE SVNT. (*Si Langenses, aut Odiates, aut Dectunini, aut Cavaturini, aut Mentovini mallent in eo agro alia prata immit-*

tere, defendere, secare, id ut facere liceat (decernimus); *dum* (modo) *non ampliorem modum pratorum habeant, quam proxima aestate habuerunt, fructique sunt*). Diciamo in prima una cosa che si riferisce alla materiale esecuzione dell' artefice, che incise la nostra Tavola. LANGVESES pare scritto ove doveva essere LANGENSES. L' incisore dopo la lettera G, credendo forse d' aver già fatta la E, si mise all' opera per tracciare la N: accortosi dell' errore, quando non era ancora ultimata, cioè in condizione da parere un v, gli die' sopra alcune strisciature di bulino e passò alla E di seguito. Mancale, dopo l' E, una N; sia ciò avvenuto per nuova distrazione, sia perchè non fosse in Roma dismesso ancora l' uso di così anche scrivere queste derivazioni patrie; al modo cioè che vedesi nei *Thermeses* invece di *Thermenses* del Senatusconsulto relativo a questo popolo della Pisidia; come può riscontrarsi nel *Thes. Insc.* del Muratori al N. 582. Ora procediamo all' esame del testo. La libertà concessa ai tenitori di quei brani prativi, che loro erano di sopra stati ratificati in godimento, di poterne permutare la situazione, mostra abbastanza di bel nuovo che siamo sul compascuo, in ispecie se pongasi ben mente al detto sopra, e se inoltre si consideri che la restrizione, che non se ne accresca il quantitativo, non ha ragione, se non se nella previdenza, che crescendo i prati, ch' erano riconosciuti di godimento individuale esclusivo, non rimanesse ritagliato di troppo il territorio, ch' era di sua indole e destinazione assegnato a godimento comune. L' articolo composto del brano precedente e di questo, siccome avea già prima incluse le cinque Comunità di popoli o tribù memorate nel giudicato, di riconoscere il godimento esclusivo dei tenitori dei prati, che alcuni possedevano sia per concessione del loro rispettivo pubblico, sia procuratisi alla buona da sè, così il medesimo articolo nel secondo brano che discutiamo, le include qui di nuovo specificatamente in

questa riserva. Come vedemmo, i goditori dei prati dovevano averli già avuti in essere nella state dell'anno stesso, quando essere dovea almeno compiuto un anno di maturità; il che bastava secondo le leggi, applicate anche senza la discrezione del diritto onorario, a costituire l'usocapione necessaria fuori di piena proprietà del fondo. Gaio ci conservò fra gli altri un brano della sesta Tavola delle XII al nostro proposito: *VSVS · AVCTORITAS · BIENNIVM · ANVS · VSVS · ESTO* (*). Farà maraviglia al lettore che fra i cinque popoli qui memorati manchi un sesto popolo, cioè quello de' Genuati. Nulla dalla Sentenza trapela, che ce ne faccia conoscere espressamente la ragione. Contuttociò ne avventuro un' ipotesi, che bramo sia tenuta per quel che pesa. I Genuati per le proprie speciali condizioni del sito centrale e marittimo dovevano già essersi dati ai commerci, abbandonata, segnatamente in persona propria, l'agricoltura: quindi le dette disposizioni non erano di loro interesse.

(*) Venendo sott' occhio al mio lettore filologo questa sola legge, cavata dalle XII Tavole, egli scorgerà a prima vista la prova della verità di quanto io dicea nella mia Introduzione, che cioè quelle leggi dal non esserci pervenute in monumento coevo, e dall' essersi tramandate di generazione in generazione per successive scritture, dovevano senza dubbio, tranne per la breviloquenza elegantemente espressiva, e per qualche voce e modo arcaico, aver subito col decorso di tanti secoli modificazioni filologicamente notabili. Chi non sente un qualche ammodernamento in questo periodo? S' altri volesse congetturare qual dovesse essere la forma pristina ed originale, non potrebbe supporre a un sossopra se non che i Decemviri scrivessero: *OITES · (sottintendi quei fuat) AVTOSIA*, oppure *OITES · AVTOSICES · DVVANVES · ANVES · OITES · ESTO*; o se alcuno preferisse un' altra forma, ch' io nondimeno ritengo per più tardiva: *OISOS AVTOSIA* od *AVTOSICOS · DVVANVOS · ANVOS · OISOS · ESTO*. E volevano con ciò pronunciare quei legislatori essere l'usucapione riconosciuta legittima e creante diritto, in que' tempi di continue guerre, e di terreni non ancora forse tanto largamente occupati, quando a favore dell' *uso* e *proprietà* potevasi allegare un *biennio* di possesso, e quanto all' usufrutto semplicemente, il decorso d' *un anno* solo.

Ancora un'osservazione, che potrebbe tenersi ormai per inutile. Vegga il lettore; quel medesimo popolo, che menzionato nel primo dei due brani esaminati, dicesi pienamente in forma binomia VITVRIES LANGENSES, nel secondo brano, legalmente è gramaticamente correlativo al primo, si vede appellato semplicemente LANGENSES. Ecco dunque la disposizione insomma ivi contenuta: « Se i Langesi (*Veturii*), o gli Odiati, o i » Dettunini, o i Cavaturini, o i Mentovini preferissero d'ac- » conciare altri prati, tenerli in essere, e segarli in quel (*ri- » spettivo loro pubblico*) territorio, (giudichiamo) essere in » loro balia di così fare, purchè non acquistino (*per ciò*) più » estesa quantità di praterie ch'ei non ebbero e non godettero » nella prossima state, » che val quanto a dire nel tempo, che sopra si nominò, della *segatura del fieno* (PROXVMA · FAENISICEI).

. Linea 42 in 44. VITVRIES · QVEI · CONTROVORSIAS · GENVENSIVM OB · INIVRIAS · IVDICATI · AVT · DAMNATI · SVNT · SEI · QVIS · IN VINCULEIS · OB · EAS · RES · EST · EOS · OMNEIS · SOLVEI · MITTEI LEIBERIQUE · GENVENSES · VIDETVR · OPORTERE. (*Veturios, qui controversiae ob injurias judicati aut damnati sunt, si quis in vinculis ob eas res est, eos omnes solvi, mitti, liberarique per Geuenses videtur oportere*). Prima di discutere l'intelligenza e la portata di questo brano riesce allo scopo stesso intertenerci alquanto sulla materiale incisione e sulla filologia. La voce VEITVRIES è preceduta sul bronzo da più notevole distanza del consueto dall'ultimo vocabolo del brano precedente: SVNT; nella quale voce ha conclusione evidente quell'articolo. Egli è vero che mancavi il punto, che può essere una dimenticanza, ma l'artefice non ebbe alcuna ragione dell'accennato distacco sul piano metallico, nel quale non v'era guasto di sorta da dover valicare: e vedremo più abbasso che il maggiore intervallo per argomento di contesto fu lasciato di volontario proposito.

Riguardo alla parola *CONTROVERSIAS*, fin qui ella parve uno scoglio insormontabile nella sintassi del membro, ove si trova. Mi parve assai strano, che nessuno abbia mai posto mente ai genitivi arcaici in *as*, dei quali ci rimase di comune uso presso i latini, anche posteriori, *familias* nei modi *Pater*, o *Mater* o *Filius familias*; genitivo tanto comune ai Greci e per cui abbiamo un argomento di antica parentela originale fra le due lingue classiche. Quanto all' infinito passivo rappresentato in *LEIBERI* fu tenuto per errore d' incisione, e può essere, in luogo di *LEIBERARI*. Nonostante, considerato che la terza coniugazione è la forma più antica dei verbi latini, e che se la perdita di monumenti ha obliterata l' esistenza altrove d' un verbo anteriore *LEIBERO*, *LEIBERIS*; nel passivo *LEIBEROR*, *LEIBERERIS*, e nell' infinito passivo *LEIBERIER*, *LEIBEREI*, *LEIBERI*, tutto ne fa supporre l' obsoleta forma; o almeno nulla si oppone ch' ella in qualche tempo esistesse. Innanzi alla voce *GENVENSES* manca per fermo la proposizione *PER*; e perciò è d' uopo leggere *PER GENVENSES*, come nella Tavola stessa si trova in altro luogo espressamente: *PER · GENVENSES · MORA · NON · FIAT*. Riduciamo ora il brano da una costruzione richiesta dalle formole giuridiche ad una costruzione più gramaticale: *Eos omnes Veturios, qui ob iniurias controversiae Genuensium judicati aut damnati sunt, si quis ob eas res in vinculis est, solvi, mitti, liberarique videtur oportere*. La costruzione giuridica, per nesso e continuazione di tema, aveva di sopra costretto gli Arbitri a dire *QVEI · AGER*; qui gl' indusse a cominciare da *VITVRIES*; giacchè, come già notai, i *Langesi Veturii* e l'agro loro erano il tema diretto dalla Sentenza. E qui una ragione perchè questo debba unirsi al brano seguente e non al precedente. Oltracciò se noi la figurassimo unita all' anteriore, avremmo una dissonanza; e mi spiego. L' articolo precedente avea sancito che se i *Langesi* (*SEI LANGENSES*) come pure tutti gli altri popoli ivi

nominati, amassero procurarsi altri prati, fossero licenziati a farlo, salvo la clausola di non accrescerne la quantità, che già avevano e godevano nella prossima passata state. *Langese* e *Veturio* son lo stesso. Dunque verremmo a questo periodo: *se i Langesi* con quel che segue fino alle parole *che ebbero e godettero i Langesi*. Ciò non par che vada bene. D'altra parte le condizioni più o meno varie, la quantità più o meno diversa dell'agro pubblico rispettivo di quei popoli nominati, escludono, a me sembra, ogni parità con quello dei *Veturii Langesi*. La sola parità, che si vede chiaramente, sta nell'avere gli Arbitri per eguale maniera a tutti quei popoli, come sopra si è detto, ratificato l'usucapione dei prati, e qui concessione altri in pura sostituzione di quelli. E ciò resta pronunciato coll'enumerazione di quei popoli nelle stesse disposizioni della Sentenza.

Se v'ha in tutta questa Sentenza alcunchè, donde potrebbe desumersi qualche argomento di una preeminenza di Genova sopra i *Langesi Veturii*, sarebbe unicamente in questo tratto. Usciti gli Arbitri del civile entrano un poco nel criminale, assolvendo; così almeno sembra a chi parte dal concetto ordinario, ch'or abbiamo, del gius internazionale, e mandando *liberarsi dai Genovesi i prigionieri, o tuttora sotto giudizio, o già condannati, dal carcere, se ve n'erano*. Quando nulladimeno noi ci troviamo in difetto onninamente di altro menomo dato, che insinui positivamente la credenza di quel fatto, che quindi tennesi di poter dedurre; quando questo avvenimento di prigionieri fatti dai *Genuati* sul popolo che mano armata, come pare, resistette alle contrarie loro pretese sul luogo, per cui il popolo più numeroso e più forte potesse ghermire alcuni nemici, e strascinati seco li sottomettesse al giudizio dei suoi magistrati ed a condanna; quando, io ripeto, tutto ha una spiegazione naturalissima pei tempi che correivano non certe

guari civili, non posso adagiarmi alla detta supposizione. Tanto più che i prigionieri dovevano essere, se ce n'erano, tanto pochi, che gli Arbitri malgrado la presenza in Roma dei Legati *Veturio* e *Genuate*, onde potevano ricavare precise notizie, ne parlano come di fatto puramente probabile, che varrebbe, secondo me, nei Genuati operazione non legale, ma piuttosto tumultuaria. Se stato fosse altrimenti, i Minucii, ch'erano stati sul luogo ed avevano preso certamente ogni cognizione del caso, avrebbero lasciato qualche cosa di più formale nella loro Sentenza, mentre invece si contentano appena dopo l'intera ragione fatta nella causa ai *Langesi Veturii*, di così concludere: « Tutti quei (*Lan-* » *gesi*) *Veturii*, i quali per li torti (*quali erano o quali si tennero dai lesi, occasionati dal bollare*) della controversia, si trovano » sottoposti a giudizio od a condanna, se alcun (*di loro*) » per queste ragioni è sostenuto in carcere, (*egli*) è chiaro » doversi dai Genovesi disciogliere, dimettere e liberare ». Ed in questa agglomerazione di verbi tanto recisi ed insistenti si sente, che ciò vien comandato a farsi quanto prima, e non già come io medesimo credeva e dissi nella prima pubblicazione degli *Studi sulla Tavola di Porcevera*. Mi parve allora che a questo periodo unirsi dovesse quello che seguita: ANTE EIDVS · SEXTILIS · PRIMAS; il quale inciso, meglio ora considerata la cosa, debbo rimettere all'altro articolo, che conclude finalmente la Sentenza minuciana.

Linea 44 in 45. ANTE · EIDVS · SEXTILIS · PRIMAS · SEI · QVOI · DE · EA · RE · INIQVOM · VIDEBITVR · ESSE · AD · NOS · ADEANT · PRIMO · QVOQVE · DIE · ET · AB · OMNIBVS · CONTROVERSIIS · IT · HONO · PUBL · LI. (*Ante idus sextiles primas, si cui de ea re iniquum videbitur esse, ad nos adeant primo quoque die; et ab omnibus controversiis iterum honore publico liberabuntur*). Osservi il lettore, che io punteggiavo il testo come credo che avrebbe dovuto fare l'artefice usando la debita diligenza; e

se altrove nel riferire in capo alle mie note i successivi brani, avendo fatto comunemente lo stesso, non ne diedi esplicito avviso, si fu, perchè non ve n'era speciale bisogno, come in questo brano, ove debbesi tener conto d'ogni apice. Ad ogni modo e per questo tratto, e per qualunque altro bastava aver alle mani, come si ha qui, e poter consultare la mia precisa rappresentazione di quanto e come si trova nel bronzo, ed oltracciò colla giunta delle rispettive mie note che seguono successivamente ai proprii luoghi nel decorso di queste *Osservazioni*. Ciò premesso per ogni buon fine in via di buona fede che non deve mai patire eclisse nei ricercatori del vero, cominciamo dal notare un punto importantissimo, che riguarda la materiale incisione. Quell'IT · HONO · PUBL · LI così scritto sul bronzo fu occasione di grandi imbrogli, e perchè l'IT fu letto ET, e perchè la novità delle sigle mise stranamente in falso i precedenti illustratori. Che debbasi leggere IT lo dice abbastanza il bronzo agli occhi dell'osservatore archeologo. Imperocchè, se un colpo di bulino al lato della I verso il T, se la linea orizzontale del T unita all'I, come suol avvenire assai spesso in simili incontri di lettere, ove dovea vedersi la distrazione dell'artefice, potevano mettere in forse qual carattere fosse mai rappresentato in quel sito veduto alla grossa, ma s'altri consideri, che, se là doveva essere una E, l'incisore l'avrebbe compiuta; se consideri inoltre, che leggendosi ET in quel contesto, ne va la grammatica, come poi si vedrà: si fa certo, che gli Arbitri vi scrissero nettamente la sigla, in altri documenti comunissima, di ITERVM. Egli è cosa ben singolare, che dove gli antichi per ovvia cognizione delle formole usitatissime non si prendevano troppa briga della compitezza delle sigle, che le rappresentavano, lasciarono ai posteri la fatica di rintracciarne il significato, dopo interrottane la tradizione. Quanti studi su questo argomento dal Manuzio, dall'Orsato fino ai nostri giorni! Eppure

abbiamo qui ancora una formola in sigle, che non era per anco dilucidata. Veruno scrittore, verun monumento, ch'io mi sappia, ha nulla di somigliante. E non è maraviglia; giacchè di questo genere il nostro bronzo è assolutamente unico. D'altra parte troppo si è perduto di scritti antichi di romana giurisprudenza; ove potrebbonsi certo cavare positivi argomenti all'uopo nostro. Dalla rimota legislazione delle XII Tavole fino ai tempi della Sentenza minuciana quante modificazioni nell'esercizio della giurisdizione e nelle formole non avvennero mai nel reggimento di quel popolo, che sopra ogni altro del mondo seppe unico scolpire le leggi, e creare la giurisprudenza! Ciò sia detto per antivenire un dubbio, che facilmente nasce a chi conoscendo, anche profondamente, una disciplina morale, quasi per istinto si tien forte alle cognizioni della scienza al pieno suo sviluppo ed ordine, non badando alle modificazioni sopravvenute per arrivare essa al suo complemento.

Dopo questa non inutile digressione entriamo partitamente all'esame del testo surriferito. Dissi già che l'inciso ANTE · EIDVS · SEXTILIS · PRIMAS, dee appartenere a questo articolo, perchè il precedente è compiuto; e l'ordine di porre in libertà i prigionieri era di rilascio immediato. In tutta la Sentenza, bene esaminata e bene intesa, non v'ha motto, onde possa immaginarsi per parte dei due Comuni litiganti alcuno appello a Roma. La causa evidentemente vi fu portata in prima ed unica istanza, perchè di competenza suprema. Altrimenti qui n'era luogo di un cenno. Quella Sentenza adunque mista di autorità di giurisdizione e d'impero doveva essere eseguita immediatamente. E appunto perchè cotale, la romana equità volle includervi questo articolo, che, salvo il disposto relativo alla causa pubblica, gl'individui poi che ne patissero per incidenza detrimento nei loro speciali diritti, lasciasse in integro di far valere utilmente le loro ragioni. E qui non v'è appello di sorta, che

come tale non sarebbe potuto cadere, se non che sulla Sentenza della causa pubblica; non v'è appello, perchè son essi stessi gli Arbitri, che concedono ai lesi nuova udienza per conoscere e giudicare delle loro cause private. E ciò indica inoltre, che qui fra noi non era un giudicante di rilevanza tale da avere o di abituale competenza o potesse avere per delegazione l'ufficio da ciò. Ma a questi ricorsi, cui gli Arbitri invitano i gravati sopradetti, bisognava un termine perentorio; fu posto a sette mesi, cioè fino al 4.^o dell'agosto prossimo; entro il quale intervallo, trascorsa eziandio la stagione incomoda per viaggiare, segnatamente a que' tempi, a Roma, avevano il tempo sufficiente per condursi colà, provvedendosi intanto di buone prove. I Legati delle due parti erano procuratori della causa pubblica senza mandato per avventura ulteriore, e certo senza le necessarie cognizioni universali sui fatti individuali. Chi supponesse, che i medesimi od avvisassero i Giudici stessi, o sollecitassero comechessia questa equissima disposizione, penserebbe cosa non certo improbabile. Un altro argomento, che la riserva dei diritti espressa in questo articolo era a favore d'individui, apparisce dalle parole attentamente considerate della formola, che essendo pubblicata alla presenza dei Legati non può riferirsi a loro, ma dee per fermo riguardare altre persone ed assenti, SEI QVOI (*si cui*) DE · EA · RE · INIQUOM VIDEBITVR ESSE. Ciò significa patentemente: « Se, in occasione (*di questa conclusione*) di quella causa, ad alcuno avervi paresse dell'ingiusto » (*a suo riguardo*), si presentino (*quanti fossero in questo caso*) a noi (AD · NOS · ADEANT) quanto prima (PRIMO · QVOQVE · DIE) », ma entro il termine fatto buono, innanzi cioè al primo di agosto; passato il quale scade ogni diritto di rielamo, ed ogni fatto passerà in giudicato. Potrebbe forse alcuno obbiettarci: quella formola (EA · DE · RE) si riferisce ella a tutta la causa, o non piuttosto all'articolo precedente sui

prigioni da liberarsi? Toccammo già sul principio delle presenti *Notazioni*, che negli atti giuridici la voce *RES* specialmente nel singolare, se il contesto non la determina in modo chiaro altrimenti, vale puramente *causa* o in processo o sentenziata. Varrone nel 6 *Ling. Lat.* 5, nota: *in actionibus videmus dici, quam rem, sive litem.* È formola comune: *res judicata.* Ulpiano *Dig.* 45, 29, 3. *Diferri oportere rem in tempus ecc.* Nella legge Antonia, di cui esiste il bronzo originale, leggiamo: QVOS · THERMESES · MAIORES · PISIDAE · LEIBEROS · SERVOSQVE · BELLO · MITRIDATIS · AMEISERVNT · MAGISTRATVS · PR(oque) · MAGISTRATV · QVOIA · DE · EA · RE · IVRIS · DICTIO · QV(oque) · DE · EA · RE · IN · IOVS · ADITVM · ERIT · ITA · DE · EA · RE · IOVS · DICVNTO · VTEI · IE(i). EOS · RECUPERARE · POSSINT. Anzi nelle stesse XII Tavole trovansi: REI · SIVE · STLITIS · ARBITROS. E se questo articolo, che qui esaminiamo, avesse relazione al precedente; sarebbero insieme un articolo solo, e la formola sarebbe stata *de hac re*, non *DE · EA · RE*, la quale seconda formola, dovendo alludere a causa i cui elementi sono in distanza, sta bene nell'indole della lingua latina, ma non istarebbe così, se alludesse a cosa immediatamente vicina, com'era qui la disposizione sopra i possibili prigionieri.

Ma è tempo ormai di procedere al rimanente di questo fecondo articolo della nostra Sentenza. Detto adunque, che qualunque mai si trovasse leso nei proprii diritti aveva facoltà di richiamare in Roma presso gli Arbitri medesimi, purchè ciò fosse eseguito dentro l'assegnato limite di tempo, continuano: ET · AB · OMNIBVS · CONTROVERSIS · IT · HONO · PVBL · LI; che è quanto dire, che da loro saranno con nuovo giudizio composte tutte le controversie, che saranno deferite al loro Tribunale. Qui tutto va piano e regolare. Sostituite invece all'IT un ET; ed io non intendo come possa uscir senso accettabile dall'accozzamento delle voci. Il lodato Serra ci sarà l'esempio del-

l'infelice travaglio durato per farne uscire una qualche cosa. Egli adunque premesso, che alcuni omettono la sigla LI, prosegue: « Ma ella è necessaria all'intelligenza di quel passo, e » mirabilmente conferma quanto i Romani magistrati fosser » lontani dall'orgoglio e dall'indolenza di quelle piccole podestà, » che pretendono infallibili e quasi divine le loro Sentenze ». Come si vede l'autore annulla il necessario diritto delle supreme competenze, che senza pretenderlo esse, debbon essere tenute come se fossero infallibili; e non ammettere una instabilità giudiziaria sul fondo radicale delle sentenze, che nessuna giurisprudenza può supporre, senza che intervenga una *restitutio in integrum* d'un legislatore. Continua poi il Serra: « Per agevolare i ri- » chiami dal loro giudizio, i fratelli Minucii concessero ai » Ricorrenti nel termine di otto mesi, una generosa esenzione » dall'osservanza delle citazioni forensi, o dall'esercizio dei » magistrati municipali ». Potendo chicchessia far valere presso un tribunale le sue ragioni per mezzo di delegazione o procura, onde ottiene d'essere legittimamente rappresentato, non v'era caso della supposta dispensa dal comparire a *citazioni forensi*, che altri potessero avere in corso, e *dall'esercizio di magistrati*; dispensa che non parrebbe d'altra parte fra le attribuzioni autorevoli, che potessero avere gli Arbitri delegati. E senza ciò, vedete imbroglio di senso in tutto questo articolo. Fatta facoltà dagli Arbitri a chiunque avesse ragioni individuali da far valere, il senso naturale porta la promessa di conoscerne e giudicarne; ADEANT ET . AB . OMNIBVS . CONTROVERSIS LI (*berabuntur*): « Si presentino, cioè, e sarà loro fatta ragione ». Quanto al verbo LIBERO in questo luogo, egli è di formola. Nella legge Papia abbiamo: LIBERABITVR OPERARVM OBLIGATIONE. Cicerone negli Officii: *Jure praetorio liberantur*. E poi in un giudice che dice: *sarete da me liberato dalle controversie*, dice insomma che, presane cognizione e giudicatone, le dirimerà.

Quindi è ovvio il senso, che intervenuto nella causa un giudizio, se v'era da ritornarvi sott'altro aspetto, era d'uopo che intervenisse un nuovo giudizio; ed eccolo espresso nelle parole IT(erum) HONO(re) PUBLI(co). Ora mi si potrà domandare, perchè mai il promesso giudizio è egli espresso con formola inaudita presso i giureconsulti, e nei superstiti monumenti? Dissi già quali immense perdite abbiamo fatte di questo genere documenti. Dobbiamo adunque, egli è vero, confessare l'unicità delle sigle di questa formola; ma la filologia ci aiuta potentemente a dichiararla; ed a crescer così questa nuova scoperta alla numerosa serie delle sigle romane già interpretate. Non mi è qui necessario d'entrare largamente nell'origine e nelle fasi, e nello svolgimento del Diritto Romano. Mi bastano pochi cenni per compiere la mia dimostrazione. Ognun sa che i Magistrati romani erano chiamati *Honores*, specialmente nei tempi più vetusti. Tito Livio, che nell'uso delle frasi e dei vocaboli tanto graziosamente arcaizza, dice (L. IV, II) di T. Quinzio Capitolino: *Quinque Consulatus, eodem tenore gesti, vitæque omnis consulariter acta, verendum pene ipsum magis, quam HONOREM faciebant.* Cornelio (in Att.): *Honores non petiit.* Cicerone (in Verr.): *Mihi honorem illum..... datum.* Cornelio (in Cat.): *Honoribus operam dare.* Ma a che sto io tessendo una filatessa di esempi? Del significato primitivo di *honos* ne son gremiti gli scrittori. Il lustro che venne a significare in seguito non è che uno dei soliti traslati di cui sono piene le lingue. Quindi *honos*, *maggiorante*; *honos lustro* qual si attribuisce alle persone locate in autorità; *honos*, atto solenne dell'autorità; *honos*, *rispetto*, *riverenza* alla persona, alla cosa, che ha in sè *onore*, *pregio*, sia in senso proprio, sia in senso comunque traslato. Roma aveva Magistrati (*honores*) propriamente detti, ed erano dapprima scelti dall'ordine dei Patrizii, ed allora erano tutti, come dicevansi, *curuli*; aveva degli uffi-

ciali d'ordine inferiore, come suol avvenire degli ordinamenti dei Regni e delle Repubbliche. Quanto all'autorità di giurisdizione, salve alcune supreme attribuzioni riservate al Senato, il Magistrato ordinario a ciò era il Pretore, lo straordinario chi, già sicuramente in alta condizione, dall'Autorità suprema ne aveva speciale delegazione. *Honores* dunque i detti Magistrati, *honores* gli atti loro, le loro udienze, i loro giudizi. E prima che la lingua latina assumesse l'aggettivo in *arius*, e per processo di lingua che va arricchendosi, passando all'uso dell'aggettivo, che forse era *honoricus*, vennero le formole *actus honoricus*, *res* o *causa honorica*. Allorchè poi la Giurisprudenza, sì equa e sì fiorente in Roma, rammollì lo *strictum jus* delle XII Tavole, e delle precedenti Leggi regie, che la consuetudine conservava in qualche vigore, divennero necessarie delle novelle norme di giudizi; s'ebbero quindi gli Editti dei Pretori, per cui divenne pressochè sinonimo nelle cose civili *jus praetorium* e *jus honorarium*, o forse dapprima *jus honoricum*; perchè derivato dalle norme pubblicate da quell'*Honor* o Magistrato. Da tutte queste disamine discende per un sodo filologo il vero significato dell'*IT(erum) HONO(re) PUBL(ico) LI(berabuntur)*; cioè che con atto solenne saranno di nuovo discusse ed appianate tutte le controversie, sulle quali si fa buono il nuovo ricorso agli Arbitri. Debbo ancora, prima di concludere questa nota, su questo brano osservare come ne uscisse il Mommsen; giacchè, trattandosi di un luminare della latina archeologia, potrebbe, se alcuno lo consultasse, ciò non riescire a buon servizio per quello studioso del nostro monumento. Egli segue sossopra la scrittura del Ritschl, confessa ivi trovarsi confusione, che vorrebbe, secondo lui, indicare mandato di astenersi da qualunque controversia. Egli sarebbe desiderabile, che il Ritschl ed il Mommsen avesser potuto esaminare cogli occhi proprii, e non avremmo (io ne sono al tutto certo) la

lettura: CONTROVORSISI · THONOPUBL, quale si trova in autori di tanta diligenza ed autorità; e non avremmo nemmeno nell'isografo del Ritschl, nella linea stessa, in luogo di DIE lo strano vocabolo BIE.

Linea 46 ed ultima. LEG · MOC · OMETICANI · OMETICONI · F · PLAVCVS · PELIANI · PELIONI · F. (*Legati Moco Ometicani Ometiconi filius, Plaucus Peliani Pelioni filius*). Fino alla pubblicazione de' miei *Studi* sulla nostra Tavola fu sempre da tutti gli editori ed illustratori del medesimo monumento (lasciata da parte la strana *Legge Moconia*, che videvi Agostino Giustiniani) letta la prima parte di questa linea: LEG · MOCO · METICANIO · METICONI · F. Così ed anche peggio leggono pure i due illustri sopraccitati archeologi, per essere stati assai mal serviti da coloro, ai quali raccomandarono l'oculare esame del nostro bronzo. Il Ritschl ha nel suo lodato isografo: LEG · MOGO · METICANIO · METICONI · F; e nel resto della linea bene; il Mommsen la riferisce tutta così: « Leg(ati) Mogo · Meticanio · Meticoni · f(ilius), Plaucus Peliani(o) Pelioni f(ilius) ». Tutto l'errore ebbe origine da un guasto sul piano del bronzo dopo l'o di OMETICANI (1), ed insieme dalla piccolezza, ma

(1) Quando uscì alla luce la mia precedente illustrazione preliminare sul nostro monumento, fra i varii annunzi di giornali, nei quali si volle cortesemente far cenno del mio lavoro, ve n'ebbe uno, di cui debbo ora alquanto occuparmi (*Corr. Mercant. N.º 54, 1864*). L'egregio scrittore di quell'Appendice, N. C. Garoni, che mostra grandissimo amore a questo genere di studi, dopo avermi trattato con molta gentilezza pel complesso di quel mio scritto, dopo aver convenuto meco dell'esattezza de' miei nuovi rilievi, nell'interesse degli studi (e questo scopo è sacrosanto, e di pien diritto) credette bene di esporre alcune sue osservazioni su due luoghi, dei quali uno appunto è questo OMETICANI, e l'altro è la formola giudiziaria ov'entra il verbo VIDETUR. A questa seconda notazione di lui parmi d'aver pienamente soddisfatto nel decorso delle mie *Osservazioni*, laddove io esaminai quelle frasi al loro posto. Quanto allo stacco del primo O del nome *Ometicani*, egli vorrebbe vederci un fare troppo moderno, vale a dire quel che si usa nei nomi (così li cita egli stesso) O-Connor, O-Counel, O-Donnel. Ed avea pre-

bastantemente visibile, del punto che trovasi dopo la lettera c del nome moc. Quell'incavatura tondeggiante, che pare un punto sgarbato, bene esaminato non è certamente opera di bulino: eppure fu presa per un punto. Non si badò in seguito al punto dopo l'i di OMETICANI, perchè, veduto l'altro nome PELIANI, PELIONI, si volle trovarvi per un altro verso, ma non vero, una analogia con METICANIO METICONI; lasciandovi con tutto ciò quell'o finale del primo nome, perchè l'evidenza vietava disfar-sene, e che al Mommsen, per pura coerenza deduttiva, nel secondo nome fece leggere, come se dovesse trovarcisi, PELIANIO. Ora, come scorge il lettore, rilevata solidamente la vera scrittura che fu incisa sul bronzo, otteniamo perfettamente quell'analogia di derivazione dei due nomi, onde si cognominavano

messo, che nelle antiche favelle celtiche le vocali O ed A prefisse ai nomi propri non sono parte di essi, ma formano gli articoli il, lo, la. Debbo con tutto il rispetto, che mi piace usato alle persone o benemerite o di buon volere in queste discussioni confessare, ch'io non credo questo assioma, giacchè non è ancora provato, che il celtico avesse articoli propriamente detti. Vediamo in fatti com'egli esemplifica il suo assunto: onde O-cciduu, *il cadente, il basso*; O-vada, *il guado, il padule*; O-porto, *it. porto*; A-megio, *it. Ameglio, la marmemma*; A-nao e O-neula, O-negia, *it. Oneglia, il seno, il golfo*. Lascio stare le ultime quattro voci, che avrebbero esse stesse bisogno d'essere discusse ed esemplificate; quanto all'*Occiduu*, equivalente di *Obciduus* dei latini, non ha che fare con articoli celtici, se fossero mai esistiti; l'*Orada* non è che alterazione assai rispettivamente moderna di *Uada*, dal latino *Vada*; infatti or dicesi volgarmente *Guà* per l'uso eufemico di aggiungere la lettera G alle voci comincianti in *ua*, come vediamo in *Gualberto* da *Walpert*, in *guai* da *vae*, e somiglianti. Il nome poi *Oporto* è troppo nuovo. E giacchè toccammo sul merito di quest'o', of che si trova in testa a cognomi irlandesi ed altri, dirò che io non credo, che sia articolo nominativo, ma genitivo; quindi in *O'Connor* non veggo, come il signor Garoni, quella significazione di *il signore, o capo dei Connor*, ma semplicemente di o *de Connor*, sottinteso un titolo, come Conte, Duca o simile, e ne sarà l'intero *Earl*, ovvero *Duke of Connor*. Così, ben' inteso, in origine; chè nel seguito sarà avvenuto, come fra noi del *de*, il quale, indicando originalmente nobiltà feudale, venne come segno di nobiltà qualunque affisso a nomi che nulla avevano nè di feudale, nè di nobile.

i Legati. Il genere di appellazione quivi usato viene al tutto nuovo, nè vi si rinviene in antico scrittore o monumento, per quanto io n'abbia fatto lunghissime ricerche, alcuna corrispondenza nè vicina, nè lontana. Pria di tentarne un qualche esame, dirò che il primo prenome rimasto, abbreviato in moc, doveva essere inciso intero moco, come intero è PLAVCVS. L'incisore forse non incise l'o, perchè valicato il guasto notabile, avendo già inciso l'o che doveva esser finale di moco, com'era nella nostra supposizione sulla cera originale, continuò sbadatamente come se quell'o fosse stato il principio di OMETICANI. Egli è vero che trovasi nelle iscrizioni galliche *Moccus*, ma moco sa più di ligustico, giacchè nel territorio della Parrocchia di S. Cipriano esiste una regione detta forse con guasto di pronuncia, assai facile ad avvenire, *Maconesi*; e *Mocònesi*, luogo, trovasi tuttora nel Vicariato ecclesiastico di Cicagna. Queste forme aggettivali derivative, a proposito di Moconesi, di cui è pieno il nostro territorio con varia desinenza, secondochè avevano sottinteso un sostantivo singolare o plurale, di questo genere o di quello, ci daranno un qualche lume per indagare la ragione nei nomi ligustici dei nostri Legati. Abbiamo, rechiamone alcuni esempi, *Premanico*, *territorium Premanicum*, oppure *locus* o *pagus Premanicus*; *Palavanico*, *Moranego*, *Mezzanego*, *Mignanego*, *Nozarego*, *Viganego*, *Morego*, *Larvego*, che paion tutti della stessa origine. Abbiamo *Lorsica* e *Senarega*, cioè *terra Lorsica*, *terra Senarica*. Abbiamo, oltre il detto *Moconesi*, anche *Celanesi*, *Polanesi*, *Montanesi*, *Pan-nesi*, i quali o erano *Moconici* (sottinteso *agri*, *campi*), *Celanici*, *Polanici*, *Montanici*, o come credo più probabile, almeno per alcuni, in femminile plurale, cioè a dire per *Moconicae* (sottinteso una voce, come *terrae* o simile). Credo più probabile questa seconda forma, dacchè vedo, che gli antichi plurali femminili caddero finalmente in *i* nella pronuncia vol-

gare, come, per un esempio, *Aquae (Statiellae)* divenne *Acqui*. Questa forma aggettiva si vede nella radice di *OMETICANI* e di *OMETICONI*. Un luogo, che la implicita forma aggettiva fa supporre nominato *Ometica*, od *Ometicae*, scancellato dopo tanti secoli, era (badi il lettore, che io non assevero, ma congetturo) la patria o la derivazione del primo dei Legati di prenome *Mocone*. *OMETICONI* deve notarne il padre con forma egualmente aggettiva d'altra specie. Chi ha esaminato profondamente la latina filologia si è accorto che *Cicero*, *Cato*, *Scipio* e tanti altri cognomi della medesima declinazione sono aggettivi in radice. Non conosciamo per fermo i costumi sulle nomenclature dei nostri rimoti antenati liguri, onde avremmo alcuna luce diretta; ma chi sospettasse, che allora usassero di accennar le persone per soprannome, e desse così nel segno, acconcerebbe le ragioni di queste segnature. La prima adunque sarebbe *Mocone di Ometica*, figliuolo all' *Ometicone*, figliuolo del tale, che volgarmente è detto *quello di Ometica*; mentre il padre chiamandosi per avventura (cosa non infrequente nella storia) col nome stesso di *Mocone*, come un fatto inteso dalla comune consuetudine, ne tornava pienamente qualificato ai contemporanei. Quadra la stessa teorica all'altro nome, comechè invece di *Peliconi*, *Peliconi* siavi di meno la lettera c. Vi apparisce già in uso la seconda fase dell'aggettivazione che nacque da sincope. Quindi al punto di vista di queste congetture il secondo legato, che doveva essere il Genuate, nominavasi *Plauco di Pelica*, o *Pelia*, figliuolo al così detto *Pelione*, o a quel da *Pelia*. Rileverà certo il lettore, memore del nome di un borgo, all'ocaso di Genova, non guari distante, l'affinità, dirò meglio, la medesimezza con questa radice, che ridotta ad indicare un territorio, diventò *Pelium*, oggi *Pegli*; e che nella sua anteriore desinenza *Pelum* sentesi andar di paro con *Manicelum*, *Velum* (primitivo di *Velia*), *Ocelum*, *Vercelum*, *Statielum*, *Intemelum*, *Maselum*

(primitivo di *Massilia*) e così di seguito. Torniamo al nome dei Legati. Quell'OMETICANI, e quel PELIANI in gramática a qual caso devonsi attribuire? Credo al nominativo di forma antica, con desinenza fors'anco più o meno ligustica. Il Ritschl ha scoperta una vetusta declinazione, su cui scrisse una dilucidazione, ch'io potei leggere nella insigne Biblioteca Brignole Sale colle altre di quell'egregio Alemanno. Eccone un saggio: nom. *Cornelis* o *Corneli*; gen. *Corneli*; dat. *Corneli*; acc. *Cornelim* od anche *Corneli* ecc. Al romano incisore non erano ignote sicuramente queste desinenze, quindi, se la forma fosse stata anche ligustica, le avrebbe ammesse con maggiore facilità.

E qui sia fine alle *Osservazioni e Note*, colle quali io mi ingegnai di seguire passo passo il testo del nostro preziosissimo monumento. Quel mio antico disegno di conveniente illustrazione quadripartita, riferito nell'Epistola preliminare allo scritto presente, attesa l'attuale destinazione di questo lavoro, ch'or dovea riunirsi cogli eruditi studi dei miei Colleghi, aveva ad essere necessariamente modificato. Ma io qui nonostante non vo' lasciare alcuna cosa di quello, ch'io prometteva. Come si vede, rivolsi fin qui tutte le mie *Note* a disvolgere, secondo ogni relazione, quanto costituisce il contesto della Tavola; relazioni filologiche, giuridiche, storiche, topografiche; tutto a porne sott'occhio la portata. Si fu dunque il mio intendimento di illuminarne, secondo mi fosse dato, l'intelligenza, dopo averne ottenuta la massima esattezza della lezione, della sintassi, e del cavarne le sicure, o almeno più probabili, significazioni; senza che questa nuova fatica, ch'io dovetti eseguire in assai breve intervallo di tempo, esca contuttociò dal mio primitivo e fondamentale scopo di rilevare cioè dallo stesso documento tutti i dati, che potessero costituire la norma, e quasi dissi, la pietra di paragone per rintracciarne *a priori* ed accertarne l'applicazione topografica. Se il mio compito non sarà coronato di buon esito,

valgami la buona volontà, e l' essermi fatto di nuovo occasione d' ulteriori studi allo scopo, che pur finalmente esca una qualche luce da un monumento, che da più di tre secoli e mezzo aspettava ancora chi ne desse la buona lettura, e chi s' industriasse a promuovere gli studi per la sua vera intelligenza. Non a caso, nè per leggera vanteria accennai di sopra la brevità del tempo di cui potei disporre per questo scritto; egli è perchè mi serva di seusa dinanzi al mio dotto lettore, se non trovasse ch' abbia fatto abbastanza. Per zelo di far qualche cosa nella illustre Società, che sì bene promuove ed esercita ogni cura e studio per illustrare le cose nostre, io mi sobbarcai. Confesso il vero, non ci voleva certo di meno per indurmi in sanità non vigorosa a scrivere incalzato dalla stampa del Volume III degli Atti del nostro Istituto, che doveva uscire quanto prima alla luce. Ora dopo che avremo ripubblicata qui immediatamente la Riduzione del testo della Tavola nel comune latino e comune lessigrafia, con quelle aggiunte esplicative, che credetti opportune, e quindi il Volgarizzamento: l' una e l' altro ritoccati, ed inoltre divisi a paragrafi coi rispettivi argomenti, per insinuarne sempre meglio l' intelligenza; verremo alla conclusione di questa mia parte ripigliando alcune considerazioni, dando un cenno della topografica applicazione che pare più in armonia cogli elementi sopra discussi; ed eseguiremo, con dar qui eziandio alcune discussioni sulle remotissime nostre antichità, la quarta partizione dell' antico disegno.

SENTENZA DE' MINUCHI

*sulla controversia tra' Genuati e i Langesi Veturii
ridotta alle condizioni ortografiche comuni, in cui si
compiono le sigle, e si supplisce quanto può meglio
gramaticalmente chiarirla in carattere capillare.*

NOTA. I numeri segnano gli a capo d' ogni linea dell' originale.

Sententiae prooemium.

¹ Quintus et Marcus fratres Minucii Quinti Filii cognomine Rufi pro Romana Republica iudices arbitri, de controversiis inter ² Genuates et Langenses Veturios, in re praesenti cognoverunt; et coram, inter eos controversias composuerunt: ³ et qua lege Langenses Veturii agrum possiderent, et qua fines fierent dixerunt. Eos fines facere terminosque statui jusserunt. ⁴ Ubi, mensore partibusque praesentibus, ea facta essent, Romam coram venire jusserunt. Romae autem coram sententiam ipsi arbitri ex senatusconsulto dixerunt idibus ⁵ decembribus, Lucio Caecilio Quinti Filio et Quinto Mucio Quinti Filio Consulibus (an. 637 Urbis conditae).

I.

Agri privati Langensium Veturiorum definitio.

Qua lege ager privatus Castelli Veturiorum Langensium est: quem agrum eos vendere heredemque ⁶ sequi licet; is ager vectigalis non sit.

II.

Agri privati Langensium Veturiorum fines facti, statutique termini.

Langatium Veturiorum fines agri privati ii sunt: a rivo infimo, qui oritur a fonte in territorio Manicelo, usque ad fluvium ⁷ Edem; ibi terminus stat. Inde lecto fluvio sursum versum, usque in fluvium Lemurim; inde lecto fluvio Lemuri sursum, usque ad rivum Comberaneam; ⁸ inde, lecto rivo Comberanea sursum, usque ad convallem Caep-tiemam; ibi termini duo stant hinc inde circum viam Postumiam. Ex eis terminis, peragrata recta ⁹ regione, usque in rivum Vendupalem; a rivo Vendupali usque in fluvium Neviascam; inde deorsum lecto fluvio Neviasca, usque in fluvium Procoberam; inde, ¹⁰ lecto fluvio Procobera, deorsum usque ad rivum Vinelascam infimum; ibi terminus stat. Inde sursum continuato rivo Vinelasca; ¹¹ ibi terminus stat propter viam Postumiam. Inde alter trans viam Postumiam terminus stat. Ex eo termino qui stat ¹² trans viam

Postumiam, peragrata recta regione, usque in fontem, in territorium Manicelum; inde deorsum lecto rivo, qui oritur a fonte in territorio Manicelo, ⁴³ usque ad terminum, qui stat ad fluvium Edem.

III.

Agri publici Langensium Veturiorum fines reguntur.

Agri publici, quod Veturii Langenses possident, hi fines videntur esse. Ubi confluunt ⁴⁴ Edes et Porcobera; ibi terminus stat. Inde, lecto Ede fluvio sursumversum, usque in montem Lemurinum infimum; ibi terminus ⁴⁵ stat. Inde sursumversum continuato jugo recto in monte Lemurino; ibi terminus stat. Inde sursum, continuato jugo recto Lemurino; ibi terminus ⁴⁶ stat in monte Procavo. Inde sursum, continuato jugo recto, usque in montem Lemurinum summum; ibi terminus stat. Inde sursum, continuato jugo ⁴⁷ recto, usque in Castellum, qui vocitatus est Alianus; ibi terminus stat. Inde sursum, continuato jugo recto, usque in montem Iuventionem; ibi terminus ⁴⁸ stat. Inde sursum, continuato jugo recto, usque in montem Apenninum, qui vocatur Boplo; ibi terminus stat. Inde continuato Apennino (*), jugo recto, ⁴⁹ usque in montem Tuledonem; ibi terminus stat. Inde deorsum, continuato jugo recto, usque in fluvium Veraglascam, et usque in montem Berigiemam ⁵⁰ infimum; ibi terminus stat. Inde sursum, continuato jugo recto, usque in montem

(*) Il testo qui ha: INDE - APENNINVM - JUGO - RECTO; quindi s' altri volesse in luogo di *continuato* APENNINO, leggere PER APENNINVM, starebbe egualmente bene e nel senso e nell' indole della lingua.

Prenicum; ibi terminus stat. Inde deorsum, continuato jugo recto, usque in ²¹ fluvium Tulelascam; ibi terminus stat. Inde sursum, continuato jugo recto Blustiemelo, usque in montem Claxelum; ibi terminus stat. ²² Inde deorsum, usque in fontem Lebriemelum; ibi terminus stat. Inde, continuato recto rivo Eniseca, usque in fluvium Porcoberam; ibi terminus stat. ²³ Inde deorsum, usque in fluvium Porcoberam eo loci, ubi confluunt fluvii Edes et Porcobera; ibi terminus stat.

IV.

De eodem agro judicii formula.

Quem agrum publicum ²⁴ judicamus esse. Eum agrum Castellanos Langenses Veturius possidere fruique videtur oportere.

V.

*Agro Veturii Langenses adjudicatione aucti
judicatione vectigalem pecuniam dent Genuatibus.*

Pro eo agro vectigal Langenses ²⁵ Veturii in publicum Genuam dent in annos singulos Victoriatos nummos CCCC.

VI.

Aliae satisfaciendi Genuensibus jubentur rationes.

Si Langenses Veturii eam pecuniam non dabunt, neque aliter satis ²⁶ facient arbitrato Genuatium, nisi tamen id eveniat, quod per Genuenses mora non fiat, quo secus eam pe-

cuniam accipiant, tum, pro vectigali pecunia, quod in eo agro publico ²⁷ natum erit, frumenti partem vigesimam, vini autem partem sextam Langenses Veturii in publicum Genuam dare debeant ²⁸ in annos singulos.

VII.

*Ante litem contestatam in eo agro publico
privatorum possessionis ratihabilio.*

Qui intra eos eiusdem agri publici fines agrum private colendum possidet, Genuas aut Langensis Veturius ille sit, quicumque eorum, Genuatium Langensiumve, possedit kalendis sextilibus, Lucio Caecilio ²⁹ et Quinto Mucio Consulibus, eos ita possidere colereque liceat.

VIII.

Si tamen possessores justum vectigal pendant.

Eousque possidebunt, vectigal Veturiis Langensibus pro portione, quam possident coluntque, dent ita, uti dabunt ceteri ³⁰ Langenses Veturii, quicumque eorum in eo agro publico agrum colendum possidebunt fruenturque.

IX.

*Nemo de cetero possideat in eo agro publico
nisi de Langensium Veturiorum sententia.*

Praeterea in eo agro ne quis possideat, nisi de majoris partis ³¹ Langensium Veturiorum sententia, dummodo is non alium intromittat in agrum ipsum, nisi Genuatem aut Lan-

gensem Veturium, colendi causa. Quicumque eorum (ex eis nimirum) ³² de majoris partis Langensium Veturiorum sententia ita possidere non parebit, is cum agrum nec habeat, nec fruatur.

X.

*Agri publici partis compascuae Genuatibus
Langensibusque Veturiis communis usus.*

Qui ³³ ager (*) autem ex eo agro publico compascuus erit in eo agro quo minus pecus pascere Genuates, Veturiosque Langenses liceat ita, ut licet in cetero agro ³⁴ Genuati compascuo ne quis prohibeat neve quis pascentibus vim faciat; neve prohibeat quo minus ex eo agro Genuates Veturiique Langenses ligna, materiamve ³⁵ sumant, utanturque.

XI.

*Langensibus Veturiis primus vectigalis annus
incipit a proximis post latam sententiam kalendis.*

Vectigal anni primi kalendis januariis secundis (anni scilicet U. C. 639) Veturii Langenses in publicum Genuam dare ³⁶ debeant. Quod ante kalendas januarias primas (anni 638)

(*) In questo articolo della Sentenza, per mera ragione di nesso giuridico, venne capovolta la costruzione del periodo; perchè quanto qui si dice dell' agro compascuo in ispecie nol facesse supporre distinto di particolare confine dall' agro pubblico in genere. A questo il paragrafo QVEI AGER sentesi collegato come specie alla serie delle disposizioni, che gli Arbitri vanno sentenziando sull'agro pubblico de' Langesi Veturij. Poniamo qui l'ordinamento di questo paragrafo qual sarebbe, se non avesse dovuto indicarne la legatura con quel che precede: « Ne quis prohibeat, neve quis vim faciat, quo minus Genuates, Veturiosque pecus pascere, liceat ita, ut in cetero agro compascuo genuati, in eo agro qui compascuus (*langas veturius*) ager erit ».

Veturii Langenses frui sunt, eruntque, ex eo vectigal inviti dare non debeant.

XII.

Pratorum, quae in compascuis Langensium Veturiorum aliorumque finitimorum sit usus tantummodo ex annua usucapione possidentibus.

³⁷ Prata quae privatorum industria ex agris compascuis fuerunt proxima faenisecio, Lucio Caecilio et Quinto Mucio Consulibus (anno videlicet U. C. 637, ante Chr. 447, seu praesenti), in agro publico, quem Veturii Langenses ³⁸ possident et quem possident Odiates, et quem Dectunini, et quem Cavaturini, et quem Mentovini (populi fortasse finitimi) possident, ea prata, inquit ³⁹ invitis Langensibus Veturiiis, et invitis Odiatibus, et Dectuninis, et Cavaturinis, et Mentovinis, quem quisque eorum agrum ex eis agris publicis compascuis singillatim ⁴⁰ possidebit, habeant ita, ut invitis eis possessoribus, ne quis secet, neve pascat, neve fruatur.

XIII.

Quae in agro publico compascuo sunt, pratorum modus ne augeatur; loco mutari queant.

Si Langenses Veturii, aut Odiates, aut Dectunini, aut Cavaturini, ⁴¹ aut Mentovini mallent in eo agro singulorum populorum publico alia prata immittere, defendere (servare scilicet), secare, id uti facere eis liceat iudicamus, dummodo non ampliorem ⁴² modum (id est mensuram) pratorum habeant, quam proxima aestate habuerunt, frutique sunt.

XIV.

*Si qui Langenses Veturii sunt in vinculis
eos illico Genuenses liberanto.*

Verumtamen quoad Veturios Langenses, qui controversiae⁴³ Genuensium (scilicet ex Genuensium vi) ob injurias judicati, aut damnati sunt, si quis eorum in vinculis ob eas res est, eos omnes⁴⁴ solvi, mitti, liberarique per Genuenses videtur oportere.

XV.

*Privatorum jura reservata: eis Romam Arbitros adire
concessum, alioque judicio, re cognita, eae omnes con-
troversiae dirimentur.*

Ante idus sextiles primas (anni videlicet sequentis), si cui de ea re (per hanc nostram sententiam)⁴⁵ iniquum sibi videbitur esse aliquid, ad nos arbitros adeant omnes, quibus videbitur ita. primo quoque die eis licebit, et ab omnibus controversiis iterum honore publico, (alio scilicet honorario iudicio) liberabuntur.

XVI.

*Utriusque partis, Langensis Veturiae et Genuatis procu-
ratores, qui rem agitaturi Romam accesserant, Romae
in honore (judicio) publico sententiae subscribunt.*

⁴⁶ Legati Moco Ometicani Ometiconi Filius, Plaucus Peliani Pelioni Filius.

SENTENZA DE' MINUCHI

sulla lite fra i Veturii Langesi ed i Genuati volgarizzata, in cui tutto ciò, ch' è espresso o per intero o per sigle, si pone in carattere tondo, ed i supplementi esplicativi in corsivo.

PREAMBOLO DELLA SENTENZA

Arbitri, Causa, Parti litiganti, Procedura, Mandati giudiziali, Delegazione del Senato Romano, Data.

Quinto e Marco fratelli Minucii figliuoli di Quinto di cognome Rufi giudici arbitri per la Repubblica Romana sulle controversie, le quali vertevano fra i Genuati o Genovesi ed i Langesi Veturii, conobbero della causa sopra luogo; di presenza infra loro composero le controversie; e con quali condizioni i Langesi Veturii possedessero il territorio, e come si ordinassero i confini sentenziarono; mandarono stabilirsi que' confini e piantarsene i termini. Fatte sul luogo tai cose, ingiunsero dover essi portarsi a Roma di persona. In Roma poi gli arbitri stessi per autorità di Senatusconsulto, presenti le parti, pubblica-

rono la sentenza ai 13 di dicembre *dell'anno* quando erano Consoli Lucio Cecilio figliuolo di Quinto, e Quinto Muzio figliuolo di Quinto (*cioè l'anno di Roma 637, avanti Cristo 447*).

I.

*Definizione dell'agro privato libero
dei Langesi Veturii.*

Dissero come e quale si è il territorio privato del Castello dei Veturii Langesi; il quale territorio egli possono vendere (alienare), e può essere trapassato all'erede: questo territorio inoltre non sia gravato d'alcuna prestazione o censo.

II.

*Determinazione del detto agro privato,
ambito de' suoi confini, termini fattivi stabilire.*

I confini del privato territorio dei Langesi Veturii son questi. Dall'ingiù del rivo, che fa capo dal fonte esistente nel territorio Manicello presso al fiume Ede; là sorge un termine. Quinci per lo fiume Ede all'insù fin al fiume Lemuri; quindi per lo fiume Lemuri all'insù fino al rivo Comberanea; quindi per lo rivo Comberanea allo insù fin alla convalle Ceziema; colà sorgono due termini quindi e quindi allato alla via Postumia. Da que' termini movendo per dirittura di terreno nel rivo Vendupale, e

da questo rivo Vendupale *fin* nel fiume Neviasca; quindi dando giù pel fiume Neviasca fino nel fiume Procobera; quindi per lo fiume Procobera all'ingiù fino alla foce del rivo Vinelasca; là sorge un termine. Quindi in su lungo il rivo Vinelasca; là sorge un termine allato alla via Postumia. Quindi un altro termine sorge, valicata la via Postumia, per dirittura di terreno *fin* nel fonte nel *territorio* Manicello *fino a quel termine sopradetto* che sta dal fiume Ede.

III.

*Confini e termini stabiliti dell' agro pubblico
del Comune dei Langesi Veturii.*

Del territorio pubblico, quanto ne posseggono i Langesi *Veturii*, cotali consta essere i confini. Dove confluiscono l'Ede e la Porcobera, là sorge un termine. Quindi lungo il fiume Ede all'insù *fin* nel monte Lemurino appiè, là sorge un termine. Quindi di cresta continuata all'insù sul monte Lemurino, là sorge un termine. Quindi allo insù di cresta continuata sul Lemurino, là sorge un termine in sul monte Procavo. Quindi all'insù per seguitata cresta *fin* nel monte Lemurino al vertice, là sorge un termine. Quindi all'insù di cresta continuata *fin* nel Castello, che si disse Aliano, là sorge un termine. Quindi *pur* all'insù di seguitata cresta *fin* nel monte Giovenzione, là sorge un termine. Quindi *eziandio* di seguitata cresta all'insù *fin* nel monte Appennino, che si nomina Boplone, là sorge un termine. Quindi seguitato l'Appennino per

cresta *fin* nel monte Tuledone, là sorge un termine. Quinci all'ingiù di cresta continuata *fin* nel fiume Veraglasca, e, proseguendo, *fino* nel monte Berigiema appiè, là sorge un termine. Quinci all'insù *parimente* di cresta *fin* nel monte Prenico, là sorge un termine. Quinci allo ingiù così di cresta *fin* nel fiume Tulelasca, là sorge un termine. Quinci all'insù di cresta *egualmente* pel Blustiemello *fin* nel monte Classello, là sorge un termine. Quinci all'ingiù *fin* nel fonte Lebriemello, là sorge un termine. Quinci lungo il rivo Eniseca *fin* nel fiume Porcobera, là sorge un termine. Quinci all'ingiù *fin* nel fiume Porcobera *a quel punto* dove confluiscono l'Ede e la Porcobera, là sorge il termine *sopraddetto*.

IV.

Formola del giudizio sull' agro stesso.

Il quale territorio noi sentenziamo esser pubblico. Tutto questo territorio apparisce dover essere di possesso e di godimento dei Castellani Langesi Veturii.

V.

Su questo loro agro pubblico paghino a Genova censo per confini rettificati in loro aumento i Langesi Veturii.

I Langesi Veturii diano nel pubblico di Genova per questo territorio ogni anno quattrocento vittoriati.

VI.

*O per altro modo soddisfacciano ai Genovesi
i Langesi Veturii.*

Se i Langesi Veturii non isborseranno quel danaro, nè daranno *altra equivalente* soddisfazione conforme al beneplacito de' Genuati, e caso che da parte de' Genovesi non s'interponga mora altrimenti dall' accettare quel danaro, allora la *stabilita prestazione si compensi in tal guisa*: di tutto ciò, che in quel territorio pubblico fia maturato, di frumento debbano dare nel pubblico di Genova la vigesima parte per ogni anno, e di vino la sesta

VII.

Si ratifica il possesso di coloro che già l' avevano pria che la lite fosse introdotta, sia il possessore Genuate, sia Langese Veturio.

Chiunque entro a questi confini *del medesimo territorio pubblico* possegga a *coltura privata* un qualche pezzo, sia egli un Genuate od un Langese Veturio, chi di costoro, *Genuati o Langesi Veturii*, possedette già dal primo d' agosto dell' anno *consolare* dei Consoli Lucio Cecilio e Quinto Muzio (*ch'è l'anno stesso della sentenza*) abbian essi licenza di così possedere e coltivare.

VIII.

Nondimeno pel detto godimento ratificato debbono i possessori, o Genuati, o Veturii, dare il giusto censo al proprietario, cioè al Pubblico Langese Veturio.

Finch' eglino possederanno così, ne paghino un censo ai Langesi Veturii (cioè al pubblico loro) giusta la porzione, ch'ei ne posseggono e coltivano così privatamente, a quella misura, secondo cui pagherannolo i restanti Langesi Veturii, chiunque d'essi in questo pubblico territorio si avranno un qualche pezzo a privata coltura in possesso e godimento.

IX.

Quincinnanzi in quell' agro pubblico niun possegga se non per concessione del Comune Langese Veturio a maggioranza di suffragi.

Oltracciò in questo territorio pubblico alcuno così non possegga, se non che in seguito a concessione deliberata dalla maggior parte de' Langesi Veturii, e colla condizione, purchè il possessore non intruda in quel pezzo ch'egli tiene; per cagion di coltura, altra persona che un Genuate od un Langese Veturio. E chiunque infra costoro non si chiarirà così possessore legittimo, in se-

guito a concessione deliberata dalla maggior parte dei Langesi Veturii, egli non s'abbia nè goda brano di terra.

X.

Il compascuo o le comunaglie nell' agro pubblico sia di equal uso ai Genuati ed ai Langesi Veturii.

In quanto poi al territorio () che sarà di comune pastura, in quel territorio sia concesso del pari di pascere le loro greggie e ai Genuati ed ai Langesi Veturii, in quella guisa che si concede nel rimanente territorio Genovese di comune pastura: altri non impedisca la libera pastura, nè ai pasturanti faccia alcuna violenza; nè altrimenti impedisca, che da quel territorio i Genuati, ed i Langesi Veturii tolgano legna o materiali, e se ne servano.*

XI.

Comincerà a decorrere sui Langesi Veturii il censo verso Genova dal prossimo primo gennaio dopo la data sentenza, niun obbligo per lo innanzi di quel dì.

La prestazione dell' anno primo (cioè la prima prestazione) debbano sborsarla i Veturii Langesi nel pubblico

(*) Acconciai il volgarizzamento in questo luogo più all'ordine giuridico, che non al gramaticale. Si veda la nota che nella Riduzione latina corrisponde allo stesso numero di paragrafo.

di Genova l'altro primo di gennaio (*cioè quello che seguirà dopo questo prossimo gennaio, vale a dire quello dell'anno di Roma 639, nel quale sarà maturato l'anno primo del debito della stabilita prestazione di compenso*). In quanto a ciò che godono e godranno i *Veturii Langesi* nell'intervallo avanti il primo del vicino gennaio (*dell'anno di Roma 638*), di quello non abbiano punto obbligazione di dare alcun censo od alcuna prestazione loro malgrado.

XII.

Ritengano il godimento dei prati nell'agro compascuo dei Langesi Veturii e d'altri popoli vicini quelli ch'hanno in proprio favore l'annuale usucapione.

I prati che mentr' erano Consoli Lucio Cecilio, e Quinto Muzio (*cioè nell'anno di Roma 637, vale a dire l'anno stesso della sentenza*) furono prossimi alla segatura del fieno nel territorio pubblico, che posseggono i *Veturii Langesi*, ed in quello che posseggono i *Dettunini*, ed in quello che posseggono i *Cavaturini*, ed in quello che posseggono i *Mentovini* (*tutti popoli per avventura limitrofi*), quei prati, diciamo, contro la volontà dei *Langesi Veturii*, e degli *Odiati rispettivamente*, e dei *Dettunini*, e dei *Cavaturini*, e dei *Mentovini non sien tocchi, sicchè quel tratto del rispettivo pubblico territorio, ch'altri personalmente possederà, tutti se l'abbiano in modo che, loro malgrado, nessun vi seghi, nè vi pasturi, nè lo goda comechessia.*

XIII.

Dei prati ora esistenti nel compascuo dell' agro pubblico non si cresca la quantità ; sia lecito nondimeno mutarne il luogo.

Se i Langesi Veturii, o gli Odiati, o i Dettunini, o i Cavaturini, o i Mentovini preferissero d'acconciare altri prati, tenerli in essere, e segarli in quel *rispettivo loro pubblico territorio*, sia in loro balia di così fare, purchè non acquistino per ciò più estesa quantità di praterie ch'ei non avevano e non godevano nella prossima state.

XIV.

Se alcun mai de' Langesi Veturii fosse prigioniero i Genovesi debbono liberarli quanto prima.

Riguardo poi a i Veturii Langesi, i quali per li trascorsi, occasionati dall'ardore della controversia de' Genovesi, son giudicati, o furono condannati, se alcun di loro per cotali ragioni è sostenuto in carcere, egli è chiaro doversi dai Genovesi essi tutti sciorre, dimettere e liberare.

XV.

Si riservano i diritti privati, concedesi ai lesi nuova udienza in Roma presso gli Arbitri; e con altro solenne giudizio sarà loro fatta ragione.

Innanzi al primo venturo dì 13 d'agosto (cioè dell'anno immediato seguente, di Roma 638, avanti Cristo 116; che è quanto a dire: entro otto mesi dalla data del presente giudizio), se mai per questa nostra sentenza in tal causa ad alcuno parrà tornargli fatto contro ragione alcunchè, a noi arbitri sopradetti ei si presentino tutti quanti, cui sembrerà così, quanto prima, ed eglino, istituito di nuovo per essi un giudizio di onor pubblico (cioè d'autorità onoraria), saranno liberati da ogni controversia ulteriore.

XVI.

I procuratori delle due parti, il Langese Veturio ed il Genuate, mandati a Roma per trattare la causa al pubblico giudizio nel tribunale degli Arbitri, soscrivono alla sentenza pronunciata.

I legati Mocone Ometicano figliuolo ad Ometicone, e Plauco Peliano figliuolo a Pelione.

APPENDICE

I. ALCUNE STORICHE, POLITICHE, CRITICHE RILEVANZE. — *Langesi e Veturii* è lo stesso popolo. Questo punto, ora riconosciuto dal Mommsen, non fu rilevato nemmeno dal Rudorff (*). Egli si fermò al passo, ov'entrarono l'Oderico, ed in parte il Serra, di unione politica fra due diverse tribù. Accetta e svolge l'opinione della sovrapposizione di Genova, cui la Sentenza non porta, e cui non abbiamo da poter ricavare altronde autorevolmente. L'Oderico (**) esitò dapprima; ma l'idea preconcepita ve lo trascinò, chiamandosi in aiuto Strabone, perchè disse Genova *emporio*; aiuto, a dir vero secondo me, di testimonio tardivo: e che d'altra parte non conclude. Può esservi un miluogo in commercio, senza che sia questo perciò in politica. In questa opinione di Genova a capo politico trovo ancora il profondo e benemerito archeologo Mommsen (***), che pure osserva che *Arbitri... tunc ius Castellianorum*; che i nostri Liguri erano già ab antiquo sotto i Romani; che nella Cisalpina non v'era Proconsole, *regebaturque ea regio una cum Italia a magistratibus urbanis*. Osservazione notevole per annullare ogni idea di appello anco sotto questa considerazione. Vide bene il Rudorff (****) rifiutando il concetto di compromesso in questa causa. Vide bene, a mio giudizio, ove non ammette distinzione di confini all'agro compascuo, ma esamina eruditamente tre sorte

(*) Ecco le parole del Rudorff; **Genuensium qui nunc sunt ore Langatium Castellum Langasco, Vituriorum N. S. della Vittoria vocitari ab Hieronymo Serra relatum est. . . . Langenses Viturios conjunctam rempublicam habuisse docui. . . . Conjuncta utriusque appellatio non duas, sed eandem significat universitatem*. Non tocca del nominativo VETVRIS. Si lascia ire dietro alla vecchia opinione e vi rincarisce: *Genuae tamquam vici attributa erant, a Genuensibus agrum habebant, ab iisdem jura petebant, eodem vectigalia dabant*.

(**) Oderico MSS. *An Veituriarum Castellum Genuae adtributum erat?*

(***) Mommsen *Corp. Inscr.*: *Genua . . . in amicitia Romanorum jam bello Hanniblico apparet ex Livio. . . Tum Langensium Vituriorum, cum Odiatium etc (castella) reipublicae Genuensium attributa esse, et de Castellanis illis ius dictum esse Genuae ex sententia intellegitur*. Il che non pare.

(****) Rudorff: *Sciendum est non ex compromisso sumtos, sed a Senatu datos Minucios litigantibus arbitros. — Mili autem ager ille (publicus) in sinistra, orientaliq[ue] parte (Porciferac) fuisse videtur*.

d'agro pubblico, che sono: *Cultus ager*, *Compascua*, *Prata*. E mi persuado eziandio aver egli veduto bene, quando per l'agro privato designa il ponente, e pel pubblico la parte orientale della valle. Mi dimorai alcun poco sulla dotta Dissertazione del Rudorff, che svolse più di proposito la parte legale, perch'egli è il solo finora dei trattatori exprofesso sul nostro Bronzo, che meriti speciale riguardo, malgrado i difetti, per cui, mancando lui di migliori espedienti, non diè talora nel segno. Siccome avvenne ove parla *de legibus agro publico dictis*. Sull'ammesso concetto di genuate preminenza giuridica, che dovia essere stata allora conquistatrice alla romana, vale a dire di aver multato, dopo la vittoria, il popolo resistente dell'agro loro, fa supporre per parte di Genova un'assegnazione di terreni, che non ha sodo argomento; e vi applica la massima: *agrum possidere tantum fructus tollendi causa, et praestandi vectigalis conditione concessum est*. I Minucii eran Giudici, non conquistatori, la Sentenza non accenna punto ad assegnazione d'agro, quella prestazione (*vectigal*), che vi si nota, nasce colla stessa Sentenza; ivi quell'agro si giudica espressamente appartenere ai *Langesi Veturii*, come si allude a un altro, che dicesi *Genuate*. Che se il *possidere* messo in antitesi con dominio pieno riducesi allora a dire *usufrutto*, quando poi si pone altrimenti, include proprietà, dominio. E la Sentenza istessa anche dopo un chiaro giudizio, si spiega pur chiaro nella formola: *POSSIDERE FRVQVE*. L'agro è giudicato loro, n'hanno l'amministrazione, ne concedono brani a censo, ne riscuotono le rendite. Qui mi par che vedasi nettamente l'*usus auctoritas*, sebbene in senso collettivo qual di pubblico territorio.

Abbiamo inoltre pel nostro Bronzo una conferma dell'antico dominio romano fra noi, e dell'esistenza d'una *via Postumia* lungo la valle, che fa rimontare positivamente quel dominio a tempi remoti. Perocchè a casa altrui non si fanno lavori stabili e giganteschi, quali dovean essere allora i lunghi tratti di pubblica via per monti, e luoghi assai disagevoli. Quinci pure derivasi la notizia della coesistenza nominativa di altri convicini popoli liguri; senza ciò, appena sapremmo poco più che il nome di Genova. Dal nostro documento non si deriva nulladimeno unità politica, giudiziaria, amministrativa nel popolo Genuate. Niun cenno, silenzio perfetto del Bronzo fa troppo grave argomento in contrario. Tutto collima a vedervi altrettanti Fori romani, dipendenti dai magistrati urbani. Sotto qual titolo non diremo. Di Municipio, di Prefettura, di Foro, di Conciliabolo, o di Colonia? Così nomina i luoghi di romana sudditanza la legge Mamilia; la quale ci fa sapere che dai romani si costituivano dei *Publica* con titoli somiglianti. Rispetto alle Colonie o eran dedotte, o potevano forse anche essere dichiarate tali, allorchè, invece dell'*agrum assignatum, datum*, si verificava il *redditum suum*.

II. RILIEVI GIURIDICI. — L'VIII delle XII Tavole, come pervenne a noi, dice: SI • IVRGANT • ADFINES • FINIBVS • REGVNDIS • PRAETOR • ARBITROS • TRIS • ADICITO; la legge Mamilia, che fu rogata anni 48 prima del nostro Bronzo, non dà, testimonio Cicerone (*De Leg. l. 1.*), che un arbitro solo. I nostri Minucii eran due, il terzo era il Mensore, ch'era sempre richiesto in cause simili, e che, se non era equiparato ai magistrati d'ordine superiore, era pur soggetto di rilevanza. Aggenio Urbico qualifica il suo intervento, come *judicandi officium*; ed un Mensore era talora scelto a giudice nelle cause private. Cicerone (*loc. cit.*), benchè in metafora, allude ai giudizi di tre arbitri, senza cenno, che dopo la Mamilia sieno stati aboliti. Pare adunque che per le cause pubbliche desser norma le XII Tavole, e per le private comunemente la legge Mamilia, che è quanto dire, ove la competenza era Senatoria, per Senatusconsulto si usava la procedura antica e più solenne; ov'era pretoria, per decreto pretorio praticavasi la posteriore; nel quale ultimo caso l'Arbitro col Mensore potevan bene chiamarsi DVVMVIRI FINIBVS REGVNDIS. Fatto dai *Langesi Veturii* il ricorso al Senato Romano contro Genova, che per avventura usò la forza, cui resistettero quelli violentemente, e contestata la lite, furon designati gli Arbitri col Mensore, si recarono tutti e tre sul luogo, invece di recarvisi, come solea talora avvenire, il solo Mensore; iniziato il processo, ed in Roma continuato, governati nel frattempo i confini, gli arbitri sedenti *pro tribunali* coll'autorità del Senatusconsulto pubblicarono la nostra Sentenza innanzi ai due procuratori delle parti, cui avevano ordinato di recarsi colà. Senza il nostro Bronzo nulla avremmo di così bene specificato. E riguardo alla descrizione del confine, non avremmo l'unico esempio della pratica applicazione di ciò che ci notifica un Gromatico (*Lachmann cit. pag. 165*): *Invenimus saepe in publicis instrumentis significanter descripta territoria; vocabulis enim aliquorum locorum comprehensis incipiunt ambire territoria*. V'hanno altri importantissimi rilievi, che per brevità debbo qui omettere, e de' quali non pochi il lettore potrà derivare dal seguito delle mie Note al testo della Tavola.


III. DATI ED ARGOMENTI DI TOPICA APPLICAZIONE DEGLI AMBITI DEI CONFINI. — Tutto persuade essere stato il *Castello Langese Veturio* entro dell'attuale distretto, ov'è *Langasco*. Ivi è pur d'uopo trovarvi all'intorno il suo vetusto agro privato, conciossiacchè le famiglie proprietarie, anche senza tener conto delle notizie dei Gromatici, essendo le maggioranti in un popolo agricola, non si dilunghino certo dalla comoda cura dei loro fondi. L'aggruppamento civile d'uomini, che abbiani occupato, od a cui sia stato distribuito un terreno, in quell'agro vi stabilisce il suo centro, il suo Foro, il suo Castello. — Vedemmo la via Postumia tagliare nell'ambito due volte il confine privato, quella via perciò lo percorreva. Niun cenno al contrario, che

ne fosse tocco l'agro pubblico. Eppure come oggetto precipuo della lite, e come tema della Sentenza, se vi transitava la via, dovevasi rilevare. Porre termini in siti a pubblica vista era spedito troppo opportuno alla loro notorietà, ed a rendere men facile, che altri gli abbattesse o smovesse. Era senza dubbio quello il luogo più da ciò. Dunque per dove passava la *Postumia* non v'era un lembo dell'agro pubblico. Era quindi quest'agro da un lato; e certo da quello, che per qualche tratto riguardava i limitrofi Genuati. Sia per occupazione, sia per divisione assegnata, la parte migliore d'un territorio contiene il privato, la montuosa e men coltivabile l'agro pubblico. Ora dai confluenti *Verde* e *Secca* all'insù la parte naturalmente migliore è a dritta o all'ocaso della *Porecvera*, mentre nell'alto e nella sinistra siamo quasi sempre sul montuoso. E di meno cotale un poco trovi appunto ov'è il *Langasco*. Varie strade crearono i secoli lungo la valle; nessuna conserva indubitati residui di romana costruzione. Qual è dunque la *Postumia*? Il *Postumio*, che primo l'aperse o non usò quei metodi, o se ne obliarono le tracce. Di quella strada se ne saranno conservati alla meglio quei tratti che le convenienze locali esigevano. *Postumio* certamente, secondo l'uso militare, tennesi ai monti; nè mi pare probabile, che egli ne lasciasse fuori i *Langesi Veturii*. Tutto spira nei Romani un interesse per questi luoghi. D'altra parte se la *Postumia* prendeva le mosse da Genova; ove di Genova era il nucleo a quei tempi? Sappiamo che, in ispecie nella nostra Liguria, le civili aggregazioni al mare non furono le primitive. I concetti attuali dei luoghi nuociono grandemente all'estimazione delle loro remote condizioni. Il vivere, come solevano, in capanne od in case di legno (e ciò venne usato fra noi anche tardi nel medio evo) spiega fra noi l'assoluta mancanza di antichi ruderi. Per tutto questo egli è chiaro non potersi determinare la prima *Postumia* se non che dall'esito complessivo degli altri dati del Bronzo.

Ora, prima ch'io vada innanzi, è d'uopo di qui premettere una osservazione. Dopo tutti gli elementi, che coll'aiuto dei *Gromatici* io svolsi, derivati dal testo dell'epigrafe, ond' esce, se non m'inganno, una sì precisa determinazione *a priori*, per cui, tenuto conto delle possibili immutazioni locali, ogni tratto di confine viene descritto siffattamente da rilevarne le condizioni anche pria di vederli, saria di assoluta necessità una Mappa dell'alta *Porecvera* di fattura specialissima. Di Carte ve n'ha molte, assai ne vidi e ne possiedo, ma niuna trovai finora da ciò. Vuolsi cotale, che rappresenti con estrema esattezza tutti i corsi delle acque, grandi e piccoli, i fonti, e gli andari delle schiene od acquapendenti dei monti e dei colli. Tanto meglio s'ella fosse in rilievo. E con questa sott'occhio, se troppo io non presumo, sgomitolandovi il dato bandolo, credo che dir si potrà sodamente, almeno nel più dei luoghi: Qui era il tal sito, il tal



Tip. e Lit. Pollas



monte, là era il tal fiume, il tal rivo. Potria bene a ciò supplire un'escursione minutissima e generale su tutta la superficie in esame; ma costerebbe, come l'intendo io, un assai lungo tempo ed un grave travaglio, cui da molti anni io non potei mai sobbarcarmi. Il che ad ogni modo anche fatto da un illustratore, servirebbe a lui; ma non per dimostrare ad altri la cosa, dovendo in quel caso i lettori rimettersi quasi sempre alle sue conclusioni di fatto, che potrebbero con quel mezzo per sè stessi agevolmente verificare. Spero che lo zelo del nostro Istituto di Storia Patria aggiungerà a suo tempo eziandio questo acconcio alla pubblicazione dell'Isografo, o *Fac-simile*, che io suggeriva, ed al rimanente, onde egli medesimo e la patria s'illustrano, ponendone in luce le antiche memorie.

Ma entriamo in quelle parti di topica applicazione, ch'io arbitro di potere per ora assegnare. Egli è bisogno por mente, che i nostri Giudici, a differenza di Triunviri *agris dividendis*, non avevano a fare il già fatto, cioè alcuna ripartizione, non avevano perciò ad incominciare dai limiti cardine massimo e massimo decumano per proseguire di qua e di là le divisioni per limiti privati. Ma egli eran Romani; sapevano e si facevano, direi quasi, coscienza degli usi e dei riti della scienza gromatica. Se avesser dovuto fare la citata opera triunvirale, avrebbon considerato il sito del Castello, ed avrebbon tirato quel cardine che passasse più o meno pel medesimo, secondo la possibilità del terreno: e tirato quindi il decumano in croce al modo stesso; il primo da mezzodì a tramontana, l'altro, cioè il decumano, dall'oriente all'ocaso; per poi determinare di qua e di là del cardine i limiti delle proprietà private. Il cardine massimo di Langasco, in questo caso, saria cominciato da *Marceno* per finire là verso *Pietra Lavezzara*, il decumano dai dintorni di *Mignanego* per inoltrarsi verso *S. Stefano di Larvego*. Ma gli Arbitri qui non dovevano che provvedere a costatati diritti, e tutelarli contro gli estranei; assicurarne insomma solamente l'ambito. Voleva il rito, che il punto di partenza fosse, per quanto potevasi, da mezzodì dell'agro, e che rispondesse alla linea del Castello daddove cioè incominciava il cardine massimo.

Il citato *Marceno* dev'essere il *Manicelo* della Tavola. Chi consideri le alterazioni, cui soggiacquero le antiche voci, non ne maraviglierà certamente. Tanto più se noterà che in *CEL-ANICI*, nel cui territorio è *Marceno*, malgrado la doppia giunta aggettiva, risalta ancora il ligustico *CEL*. Arroge che l'odierno *Manesseno*, trovasi scritto *Manessano*, come *Staglieno* era scritto *Stajano*. Quinci nasce un gran dubbio, che l'attuale scrittura si origini dalla supposta convenienza col nome del nostro Bronzo. E così infatti fece il Giustiniani scrivendolo *Immanicen*. Ora, se il nostro *Manesseno* fosse stato per gli antichi *Maniciano*, avrebbe relazione col primo *Manicelo* per altro modo; pria per es. *ager manicus*, quindi *Manicianus* da *Man*, siccome al ponente prima

Celanus ager da *Cel*, quindi più tardi *agri celanici*. Questo riscontro potria forse dare ragione, perchè la zona di terra in fra i detti due estremi prendesse il nome composto dall'estremo orientale, che era agli antichi il meglio augurato, cioè *Man*, e dall'altro occidentale che era *Cel*. Ma questo sia detto così per dire alcuna cosa di congettura. In *Marceno* abbiamo la concorrenza col primo punto meridiano del massimo cardine del Castello, abbiamo quella che il primo tratto di limite procede per via *prorsa* cioè verso oriente (osservazione di rito); l'alterazione del nome è assai leggera per chi considera che dall'indole dei nostri dialetti la *x* diviene frequentemente *l*, e la *l* passa in *r*, e viceversa. Avremo dunque il primitivo *Manicelo*, poi *Malcelo* e, *Malceno* ed in fine *Marceno*.

Ora nel territorio di *Marceno* era un fonte, come sopra già dissi nelle *Note*. Allo sbocco del rivo, che nascea da quella sorgente, il quale si perdeva nel fiume Ede, ora detto *Verde inferiore*, dappresso al fiume trovavasi il primo termine. Quinci facendo via in direzione come di cardine contro corrente per la detta *Verde*, si entra o percorre il *Lemuri*, ora *Ricò*; e tirasi di lungo pel braccio che piega a ponente detto il *Riasso*. Io fo continuare questo nome *Lemuri* pel *Riasso*, anzichè per l'influente ad angolo che procede dai Giovi, raccogliendo a sè per via alcuni rivi; perchè ai Langesi Veturii, essendo il *Riasso* più vicino, dovea loro esser assai più noto, e doveva dalla parte loro più facilmente rappresentarsi come un corso diretto e continuato dal resto del *Lemuri* più abbasso; qual è infatti, messo al paragone del detto rivo dei Giovi. Ed inoltre alla determinazione del *Lemuri* della Tavola collimano altre ragioni che seguono.

Proseguendo a ritroso questa parte superiore del *Lemuri*, cioè il *Riasso*, verso la sorgente, debbesi incontrare in un rivo che dicevasi *Comberanea*, percorso il quale a ritroso, trovavasi una convalle col nome di *Caepiema* (*Quatteiza*), entro cui tragittava la via detta *Postumia*. Or io non dirò qui l'appunto dei siti, nè i nomi volgari corrispondenti; ma dico che siamo nella vicinanza di *Pietra Lavezzara*, cioè sopra, e presso la strada, che dicesi della *Bocchetta*.

Là, trattandosi di luogo meglio esposto alla pubblica cognizione, sorgevano due termini, un di qua e un di là della via. La Sentenza ci avvisa che la linea, che da un termine passava nell'altro costituiva il principio della direzione del successivo limite fino all'altro punto denominato, che seguita e che è un rivo detto *Vindupale*, il quale tratto, dal modo spicciativo onde si accenna, dev'essere a breve distanza, e certo nella stessa convalle, cioè per avventura quello che dicesi al presente *Rian di Reeræsi*, od anche ora *Rissæ* ad *Isoverde*. Quando furono compilati i Cadastri nel 1798, ch'or, dopo già stampati i precedenti miei fogli, ebbi la sorte di consultare nell'Archivio della Prefettura di Genova, esisteva da quella parte una regione col nome di

Chindopello, voce prettamente ligustica, e così poco in tanti secoli alterata che fa maraviglia. Che da *Vindupale* venisse *Ghindopale*, *Chindopale*, *Chindopello*, niun può dubitare, sol che si conosca alcun poco dell'indole dei nostri dialetti.

Questo *Chindopello* si trova fra la Chiesa di S. Stefano di Larvego ed il vicino fossato, il quale è continuazione del citato *Recrasi*. La scoperta di questo nome riesce a vigoroso rincalzo dell'applicazione già stata prima da me indicata nelle *Note* al testo della Tavola. Dal rivo *Vindupale* si entra, continuando secondo corrente, nel fiume *Neviasca*, che non può esser altro che la *Verde superiore*, la quale *Neviasca* incominciando forse il suo nome dopo la confluenza del rivo *Vindupale* o *Recrasi* corre a lungo a confluire col *Lemuri* o *Ricò*, per comporre fra i due il fiume *Ede* ossia la *Verde inferiore*. Ma qui il notato tratto di limite continua fino al fiume *Procobera*.

Dalla via *Postumia* lassù in alto fino al basso della *Procobera* (*Porcevera*) non vi ha più un termine. Una sì bene continuata limitazione per corso d'acqua scusa ogni cippo, basta anche meglio da sé, essendo limite naturale e legittimo. Di questo corso d'acqua la Sentenza nota i nomi successivi, allorchè è necessario; quando cioè altrimenti sarchbesi generato dubbio sull'andamento del confine, come eziandio facevano le iscrizioni dei termini ai contemporanei. Nel caso che un rivo entrasse in un altro, o in un fiume o viceversa non per dirittura, ma ad angolo, senza un cippo sarebbe rimasto incerto se doveasi prendere la direzione in su od in giù del nuovo corso d'acqua, in cui si entrava. Ma laddove non avea luogo ciò per causa di dirittura di corso proseguita, quella necessità del cippo non v'era siccome accade qui appunto. Tutto questo confine segue il *Vindupale*, o *Chindopello*, segue la *Neviasca* o la *Verde superiore* per continuare percorso l'*Ede* o la *Verde inferiore* (non era il caso di accennarne il nome), giungendo sino alla *Procobera* o *Porcevera*. Quel corpo di fiume, che avea fatta linea quasi retta all'alto colla *Neviasca*, la fa del pari al basso entrando l'*Ede* a costituire la inferiore *Porcevera* o la *Procobera*. Egli è piuttosto a levante la *Secca* (*Porcobera*) che confluisce ad angolo. Arriviamo dunque al di sotto delle unite *Verde* e *Secca* (*Ede* et *Porcobera*), ed ancora non si ebbe mestieri di un termine. Questo, or dichiarato, lungo limite acquatico vien ancor dopo continuato a seconda della corrente nella *Procobera* fino a trovare un rivo, che avea nome *Vinclasca*, dove si trova un nuovo termine di avviso, che la *Procobera* cessa dall'essere ulteriore confine, e che subentra il corso ritroso della *Vinclasca*. Questo rivo *Vinclasca* non potria essere se non che il *Fossato di S. Biaggio*. Dalla fine di questo rivo, andando in su procedesi fino a trovare una via, o a lui vicina o che lo taglia, la quale era un tronco della *Postumia*. Ivi presso incontravasi un cippo termine, che notava

l'abbandono del rivo, dovendo rivolgersi a nuova direzione, dal rivo cioè a quel termine, e da quel termine ad altro al di là della stessa via. Qui osservi il lettore bene un'altra fiata presso la *Postumia* la geminazione dei termini, per maggiore notorietà, come sopra e sicurezza. Ma dove nulladimeno in quel primo caso d'incontro colla via i due termini faceano anche ufficio di segnare la seguente direzione, qui invece non avviene ciò, ma dal solo secondo, che è oltre la via, cominciano le mosse verso *Manicelo* o *Marceno*, ed infino al summenzionato fonte; quindi pel rivo che se ne origina, già pur sopra indicato, se ne giunge allo sbocco in *Ede*, o nella *Verde inferiore*, ove trovasi quel primo termine, nel quale, compiuto il giro, finisce l'ambito, o l'intero confine dell'agro privato dei *Langesi Veturii*. Vedasi qui la mia Mappa, che lo rappresenta a colore (*).

Quanto all'agro pubblico, rimessone il lettore ai dati, che ne svolsi nelle *Note*, per ora mi fermo. Non è dubbio l'insieme della sua situazione; solo io bramo ancora un qualche studio per l'esatta specificazione d'ogni sito. Ma il voglio avvisato, che compilando le dette *Note* mi tenni largo, e feci conto di tutte le possibili conseguenze, che con qualche più o men buono ragionamento apparivano potersi dedurre, dietro la scorta dei gromatici, dal puro contesto della Tavola.

Quindi tutti i concetti, che son là, sempre non rappresentano le mie proprie opinioni, comechè paia, avendo io procurato di dar ad ognuna il più forte rilievo. All'oriente, ov'è senza dubbio la gran parte dell'agro pubblico in *Porcevera*, non uno è il *Ciazzo*, non uno il *Pizzo*, non uno il *Tullo*. Il *Lemurino* è a tramontana al di là della curvatura del *Lemuri*, che costituisce l'attuale *Riasso*, ove il monte bagnando le falde se ne reca la derivazione del nome in *Lemurino*. Dai citati Cadastri vengo in notizia trovarsi nei dintorni sopra *Pietra Lavezzara* in *Cravasco* un *Monte Cavo*. La sentenza dice: SVRSVM · IVGO · RECTO · LEMVRINO · IBI · TERMINVS · STAT · IN · MONTE · PRO · CAVO. Quindi malgrado che io stesso abbia di sopra creduto il contrario, dichiaro che quel punto dopo *pro* merita qualche esame.

IV. RIMOTE LIGURI ANTICHTA'. — Dalla nostra Tavola chiaramente apparisce il Romano dominio sul nostro paese. Ciò riconoscono l'*Orderico* (**), il *Rudorff* (***), ed il *Mommsen*. La via *Postumia* di

(*) Per antivenire una difficoltà, che può nascere dalla porzione d'agro privato ch' esce fuori dal corpo maggiore, reco il seguente testo gromatico (*Lachmann cit. pag. 452*): *In multis regionibus comperimus quosdam possessores non continuas habere terras, sed particulas quasdam in diversis locis.*

(**) *Castella ego haec Veituriarum Langensium, aliorumque quorum Tabula meminit, in potestatem Romanorum venisse arbitror jam inde ab anno 545 vel 547, quum primum adversus Ligures exercitus promotus, ut ait Liviana Eptome libri XX, ex Gallia Cispadana Genuam usque penetravit.* MSS. cit. pag. 3

(***) *Pars Ligurum diu ante id tempus in ditionem Romanorum venerat. Genuam oppidum jam Punicis bellis in fide Romanorum fuisse, nec aliam ob causam a Magone Poeno direptum, a Lucretio . . . exaedificatum esse existimo, loc. cit.*

prima creazione ascende alla fine della guerra contro i Liguri, cioè al 234 av. Cristo, sia ella fattura del Console di quell'anno *L. Postumius, A. F. A. N. Albinus*, sia del Censore dello stesso anno *A. Postumius, A. F. L. N. Albinus*, forse padre del suddetto Console. Le opere pubbliche erano d'attribuzione censoria in Italia, e dove, siccome credo, estendevasi il reggimento diretto dei Magistrati Romani; e ciò avveniva dov'essi costituivano Colonie, Prefetture o simili. Il Mommsen confessa, che eziandio nell'età della nostra Tavola *nullus fuit Galliae Cisalpinæ (proconsul), regebaturque ea regio una cum Italia a magistratibus urbanis*, notando che *Genua extra Italiam adhuc fuit*. L'atto dei Minucii giuridico, non triunvirale *agris dandis, adsignandis*, sì conforme nulladimeno alle tracce di norme anteriormente seguite alla Romana, fa supporre o Colonia dedottavi o Foro costituito da loro. Delle assegnazioni di territorio v'era non solo il *datum*, v'era anche il *redditum suum* ai popoli benevoli, v'erano i privilegi di foro romano. Quando i Romani volevano conquistare la Corsica, la Sardegna e la Gallia Cisalpina, era loro troppo necessaria Genova, ed il passaggio bene assicurato dal mare oltre appennino. Infatti la somma importanza di questo varco strategico è messa in chiaro dall'assalto di Magone a Genova, e dalla cura dei Romani di riedificarla dopo quello smantellamento. Nella calata d'Annibale non pensarono a rafforzare questo punto, ov'era senza dubbio ogni cosa all'ordine: pensarono a dedurre colonie nella Valle del Po, a Piacenza ed a Cremona, nell'an. av. Cristo 218. Donde cavò il nome *Veturio* quel popolo, che dicevasi, dal proprio Castello, *Langese*? A noi non pervenne. Zonara (*) che nel suo compendio ci salvò molte notizie ch'egli trasse da antichi storici ora perduti, dice all'an. av. C. 221: « *L. Veturio e C. Lutazio si spinsero fino alle Alpi, e molti senza pugna a sè aggiunsero* ». Esistono rari tipi di medaglie Veturie che rappresentano l'emblema d'araldo e sacrificio d'una porcella, cioè pace od alleanza. Allusione, che nella famiglia non troverebbe, se non è questo, altro plausibile riscontro storico. Sarebbe egli adunque il nostro Veturio, che ivi erigendo una Colonia nuncupativa, od un Foro romano, abbia qui lasciato il suo nome?

In quanto a Genova la vedemmo egualmente romana assai per tempo. *Genua* si nominò dai latini; e dai Greci, prima che la lettera *Y* mutasse pronuncia, era scritta *Γέννα*, diventando presso i Bizantini *Γένουα*, ed in questa lessigrafia passò anche alle copie che si facevan dei vetusti Scrittori. Stefano Bizantino ciò nonostante ha *Γέννα*. Il nome *Janua* è corruzione del medio evo, circa il 980, quando una

(*) Λεύκιος δὲ Ὀυετούριος, καὶ Γάϊος Λουτάτος ἤλθον μέχρι τῶν ἁλπέων, ἀνευ δὲ μάχης πολλοὺς ὤκλειώσαντο.

eguale pronuncia, lungo il dominio dei Franchi, avevano assunta le lettere G e J, si scrisse *Ienua*, come trovasi scritto nei documenti coevi: *leje* per *lege*, *Jermanus* per *Germanus*. Già nel 876 Sabatino segnava *Episcopus Ienuensis*. *Iania* si trova in un documento del 1014. *Janua* piacque, perchè pareva che alludesse bene all'idea di *Porta d'Italia*; *Janua* si andò confermando dallo stemma con una porta; cotalechè dopo il mille obliterò il vero nome; ed i copisti dei codici l'intrusero eziandio in iscrizioni antiche, ov'era *Genua*, *Genuensis*. Nella donazione, ad esempio, di Boemondo d'Antiochia del 1127 si usò *Genua*, *Genuensis* nell'originale, ma la copia del Libro dei Giuri ammodernò le voci in *Janua*, *Januensis*. Anzi *Ιάνουα* così guasta si trova in Procopio *De Bell. Goth.*, voce che nel VI secolo nessuno aveva ancora sognata. Quinci l'origine delle favole su Giano, e sull'antica religione dei nostri Liguri; tutta merce, su quella base effimera, sciorinata *a posteriori* colla maggiore serietà del mondo. La stupenda gloria di Genova nel medio evo tanto la innalza che può ben passarsi di favolose adulazioni. Quasi nulla di alquanto specificato a noi pervenne delle sue antiche condizioni; dalla nostra Tavola non viene rappresentata, che come parte litigante col Comune Langese Veturio; a favore del quale è la piena vittoria della causa nella Sentenza, che credo svolta sufficientemente nelle mie *Note* anche sotto l'aspetto storico. Sotto il quale aspetto per mantener la promessa aggiungerò qui alcune discussioni sulle più remote liguri antichità; di cui già scrissi nel mio *Ragionamento sulla Filologia* (Genova 1864), che può consultarsi.

Dove manca la storia, rimangono l'archeologia, la critica e la filologia i soli faticosi espedienti a tentare delle ricerche. I Greci pensarono poco all'Italia per iscriverne, i Romani si diedero assai tardi a compilare memorie. E quando il fecero occupavansi di sè medesimi, e degli altri solo per tramandare ai posteri le vittorie riportatevi dalle loro legioni, o quel ch'essi fecero nelle terre già loro in occasione di guerre. Genova è nominata quindi nella guerra di Annibale, saccheggiata da Magone, da essi rifatta; nulla più, perchè perseverata romana. Fra tanti storici e monumenti greci e latini, da me esaminati, trovai al mio uopo Virgilio, Polibio, l'epigrafe duilliana, e due del sepolcro degli Scipioni. Virgilio è miniera d'antichità italiche; la diligenza autorevole di Polibio fa sentire la grave perdita nella parte delle sue Storie, che non ci pervenne; le tre citate epigrafi ci rappresentano i monumenti romani più vetusti, la duilliana come ripristinazione, le altre come contemporanee.

Virgilio, insigne archeologo del pari che poeta, nei nomi degli itali condottieri seppe rappresentare molti popoli dell'antica Italia. In GAL-ESVS (diverso dal *Galaeus* fiume tarentino) vi senti i *Galli* nella radice (GAL) e nella desinenza alla forma di BELLO-ESVS, SIGO-ESVS, che poi

assunsero il digamma eolico o la v: in TYRRHVS i *Tirreni*; in VMBRO gli *Umbri*; in TARCHO i *Tarquiniesi*; ed in AVNVS una parte dei *Liguri* dei nostri dintorni. Avevan forse in essi una parte gl' ING-AVNI, altri ve ne dovean essere con altra particella affissa, al modo che v'eran VMBRI, VIL-VMBRI ed IS-VMBRI, e che furonvi più tardi GOTH, VISI-GOTH, OSTRO-GOTH. Plinio ci conservò LIG-AVNVS, ch' era divenuto LINGONES in Polibio, che ha pur SENONES, pria che si dicessero *Lingones*, *Sénones*. Rispetto ad AVNVS di Virgilio n'esce male nel suo commento Servio; il che dimostra che a suoi dì n'era eclissata l'allusione voluta dal poeta.

I romani dapprincipio, poco geografi, solevano con un TRANS od un CIS ed un nome proprio locale nominare le provincie; *Cis-padana*, *Trans-padana*, *Cis-alpina*, *Trans-alpina* ecc.

Non è dunque improbabile che la CIS-AVNA dell' epigrafe di L. Cornelio Barbato, ignota finora altrimenti, indicasse relazione territoriale con AVNA, cioè al di qua dell' AVNA rispetto a Roma. Se in conseguenza venisse fatto assegnare sicuramente l'anno consolare di quel L. Cornelio, avremmo la data dei primi tentativi romani verso noi. Temo, che non sia quello dei fasti, come osserveremo più abbasso. Egli è ben probabile che tutti i Consoli non figurino nei Fasti. Questi non han mica origine da registri successivamente coevi; son opera di studi posteriori. Nè tutte le romane imprese pervennero alla nostra memoria. Era facile assai lo scambio delle persone nelle famiglie numerose. I Romani perorarono un buon secolo a soggiogare la Liguria, la Corsica e la Sardegna; ove si moltiplicarono le fazioni quanto le resistenze. Imperocchè una regione o popolo fu guerreggiato e vinto più volte da varii Consoli, forse talora omonimi, che crearono confusione quando poco scrivevasi. L. Scipione, che dicesi FILIOS BARBATI, era egli figliuolo di quel desso che si encomia nell' altra epigrafe? A me non pare. Primo perchè *Barbato* non si può asserire cognome individuale; era anche in altre famiglie; anzi nel 507 a. Cr. vi avea un *Barbato* Dittatore della stessa famiglia. Il nostro vuolsi console nel 494 di Roma, noto nei Fasti trionfali, ov' è detto: DE · POENEIS · ET · SARDIN · CORSICA. Di Sardegna, e dei Cartaginesi tace l'iscrizione, ove non si ommise l'ADILIS; e in questi titoli di onoranza si è più disposti all'iperbole che ad omissioni sì gravi. Questi adunque precede, figliuolo d' altro Barbato: egli primo tentò l'impresa di Corsica, rinnovata da un suo nipote con effetto più splendido.

Quanto alla *Duilliana*, nel resto che abbiamo per rinnovazione posteriore leggesi in encomio di Duillio: MACELAM · PVCNANDOD · CEPFT. Dov' era mai questa *Macella*? Si disse che i Romani per Duillio tentarono, come cosa nuova, il mare con una flotta; ciò non è esatto. Sia pur vero per la quantità e costruzione di quelle navi, ma assai prima essi ebbero armate comechessia. E certo, dopo la Sicilia, la

Corsica e la Sardegna, dovevano rivolgersi quanto prima al nostro mare ove allora padroneggiava l'emola Cartagine.

Esaminiamo ora Polibio. Egli per ben due volte ha *Μασσαλία* ove non doveva essere. Dice cominciare le Alpi da *Μασσαλίας* (L. II. 14), dice che la pianura mediterranea d'Italia comincia dal vertice del contatto delle Alpi, e dell'Appennino sopra *Μασσαλίας* (Ib.), dice che gli Anamani son popolo non lontano da *Μασσαλίας* (Ib. 32). Può sudar quanto gli piace il Giosfredo per acconciar Polibio con Marsiglia; chè questi luoghi non possono indicare se non sossopra che il nostro genovese territorio. Errore, e peggio è la sostituzione di *Placentia* sospettata nell'edizione del Didot, 1859. Suppostovi *Μακελλα*, o *Μακαλλα*, o *Μακαλια* tutto va bene. *Μασαλια* per *Μακχλα* o *Μακελχ* nei codici Polibiani trovò già Strabone, ed accusa Polibio di falsa misura raffrontato con Eratostene. Il primo dà IX mila stadii fra le colonne di Ercole e Marsiglia, Eratostene VII mila. Al tempo di Strabone *Macella* era fuor d'uso; ma avea detto bene Polibio per *Macella*, come Eratostene per *Marsiglia*. Duillio, comme vedemmo, soggiogò *Macella*. Plinio ricavò da antichi scrittori l'esistenza dei *Magelli*, che colloca vagamente, ma ch'erano sossopra nei nostri dintorni. Artemidoro citato da Stefano Bizantino dà due nomi a Genova; ma l'altro ci pervenne sfigurato in *ΣΤΑΔΙΑ* per qualche abbreviatura ivi mal rilevata di peggio in peggio dagli amanuensi; che nulla di qua, ma ben sapevano di *Stalia* greca. La nostra *ΜΑΚΑΔΙΑ* acconcerebbe il guasto dei codici, guasto che incomincia dalla voce precedente *Αιγύρων* moderna, voce che non fu scritta davvero per *Αιγύων* da Artemidoro.

Macella si pretese sicula; da Polibio non consta; ove codici liviani han questo nome per la Sicilia, altri più antichi vi leggon *Marcella*; in Tolommeo è giunta posteriore. Chi sa che la *Marcella* sicula non desse il soprannome a M. Claudio, martello di Annibale? Quegli, secondo Plutarco, fu il primo ad averlo. E che la nostra *Magella* nol desse ai Postumii, ch'ebbero tanto da fare fra noi? La prolessi dei Fasti, che attribuiscono questi cognomi a persone più antiche, dopo l'asserto di Plutarco, non fa gran caso. Una medaglia Postumia ha SP · ALBIN · MAG. Questa sigla vuol esser letta *Magellus*, che a quel tempo il titolo di *Magnus* non era ancora introdotto; prima dei tempi di Pompeo si usava *Maximus*.

Che *Macellus* andasse in *Magellus*; e che il greco *μεγας* di onorevole significanza desse luogo a *Megellus* non son cose improbabili.

Se queste mie congetture potesser mai ottenere bastante solidità, avremmo fin dalla prima guerra punica tentativi romani sulla nostra regione; da L. Scipione Barbato rinnovati, e da L. Veturio, e da altri.